



With the financial support of the
Criminal Justice Programme of the
European Union



Università di Pisa
Dipartimento di Scienze Politiche



Centro di Supporto alle Vittime
di Reato per la provincia di Mantova



Progetto: Victim Supporting Project: a
NETWORK to support and aid crime victims
Grant Agreement n.
JUST/2011/JPEN/AG/2960

DALLA TEORIA ALLE BUONE PRASSI:

percorsi per la creazione dei
Centri di Supporto alle Vittime

**Dalla teoria alle buone prassi: percorsi per la creazione
dei Centri di Supporto alle Vittime**

Publisher

FDE Institute Press®

Via Sandro Pertini n. 6

46100 Mantova – Loc. Colle Aperto| Italy

Phone: +39.0376.415683

Fax: +39.0376.413135

E-Mail: crimen@istitutofde.it

Printing

Press UP - Varigrafica Alto Lazio S.A.S.

Di Massimo Adario e C.

Via Amerina - 01036 Nepi (VT)

Dalla teoria alle buone prassi: percorsi per la creazione dei Centri di Supporto alle Vittime

A cura di CRISTINA GALAVOTTI E GERARDO PASTORE (SEZIONE UNIVERSITÀ DI PISA)

A cura di ELISA CORBARI (SEZIONE LIBRA)

Introduzione di

ANDREA BORGHINI

Contributi di

MAURO BARDI, ELISA CORBARI, LAURA MARIA GAGLIARDI, CRISTINA GALAVOTTI, GERARDO PASTORE, ANGELO PUCCIA, MARZIA TOSI, FRANCESCO VIECELLI

ISBN (softcover)

978-88-97378-06-8

The "VICTIM SUPPORTING PROJECT: A NETWORK TO SUPPORT AND AID CRIME VICTIMS" JUST/2011/JPEN/AG/2960 has the financial support of the Criminal Justice Programme of the European Union. The contents of this document are the sole responsibility of the author and in no way can be taken to reflect the views of the European Commission.

Sommario	Pag.
Introduzione. Il progetto VIS Network: gli obiettivi e gli orizzonti operativi <i>(di Andrea Borghini)</i>	>> 8
SEZIONE I Università di Pisa <i>a cura di Cristina Galavotti e Gerardo Pastore</i>	
1. Riflessioni preliminari: il paradigma di rete per un supporto di sistema alle vittime <i>(di Cristina Galavotti)</i>	>> 16
1.3. Vittimologia e vittime <i>(di Cristina Galavotti)</i>	>> 18
1.4. La vittimizzazione <i>(di Cristina Galavotti)</i>	>> 24
2. Dalla teoria alla prassi: le reti e il supporto alle vittime <i>(di Cristina Galavotti e Gerardo Pastore)</i>	>> 30
2.1. Il protocollo di rete “VIS Network” per la Provincia di Livorno	>> 32
2.2. Il protocollo di rete “VIS Network” per la Provincia di Pisa	>> 34
2.3. Valorizzare le reti per una costruzione sociale della prossimità	>> 35
3. I centri di supporto alle vittime (CSV). Esperienze nazionali: incontri e confronti promossi dal VIS <i>(di Cristina Galavotti)</i>	>> 40
SEZIONE II Associazione Libra Onlus Mantova <i>a cura di Elisa Corbari</i>	
1. Attori protagonisti. Il riconoscimento della vittima nelle declinazioni del paradigma riparativo <i>(di Marzia Tosi)</i>	>> 48
2. La disciplina del risarcimento delle vittime di reato nella giurisprudenza italiana <i>(di Mauro Bardi)</i>	>> 50

2.1. Il problema dell'ufficializzazione della vittimizzazione	>> 51
2.2. Il problema dell'interazione materiale e psicologica tra autore di reato e soggetto aggredito o danneggiato	>> 52
2.3. Il problema dello studio volto alla individuazione dei rimedi riparatori	>> 61
3. Il Centro di Supporto alle Vittime di Reato per la provincia di Mantova gestito da Associazione LIBRA Onlus. Un modello di intervento <i>empowerment based</i> (di Elisa Corbari, Laura Maria Gagliardi, Francesco Viecelli, Angelo Puccia)	>> 76
3.1. Le fasi dell'intervento "con" la vittima	>> 78
3.2. Assetto organizzativo e istituzionale	>> 81
3.3. Tipologia dei servizi offerti	>> 83
3.4. Rete locale e ragnatela sociale	>> 85
4. Il Framework Europeo: linee guida e best practices. Principi fondamentali per la tutela delle vittime di reato (di Angelo Puccia, Elisa Corbari)	>> 90
4.1. La prevenzione della vittimizzazione. La richiesta di un cambio di modello culturale e di comportamento nei confronti delle vittime (di Elisa Corbari e Francesco Viecelli)	>> 94
4.2. Quali servizi e strumenti per tutelare e supportare la vittima (di Angelo Puccia, Elisa Corbari)	>> 98
Autori	>> 102
Riferimenti bibliografici	>> 104
Normativa e documenti	>> 105

Introduzione

Il progetto VIS Network: obiettivi e orizzonti operativi

di Andrea Borghini

Le Linee Guida per la costruzione di un Centro di Supporto alle Vittime di Reato che qui presentiamo costituiscono l'esito di un lungo lavoro progettuale che, grazie al progetto Vis Network, ha trovato nei percorsi di formazione teorica ed empirica rivolti alle vittime, attivati nei due differenti territori della Lombardia e della Toscana, una prima importante fase, a cui ha fatto seguito la raccolta delle esperienze presenti sul territorio nazionale, attraverso la visita ai Centri, finalizzata alla costruzione di queste linee guida. Come viene giustamente sottolineato nel testo si tratta di 'un'esperienza complessa in favore delle vittime, che racchiudiamo in questo prodotto teorico-operativo, [...] che pone al centro lo "sguardo" della vittima di reato e promuove i CSV'¹.

Riprendendo brevemente quanto già sottolineato nell'Introduzione alle Linee Guida per gli Operatori, la costruzione delle Linee Guida dei Centri è il frutto di un approfondito e inclusivo progetto di rete, testato sul campo, ad opera, per la Toscana, dell'Università di Pisa – Dipartimento di Scienze Politiche², e per la Lombardia da LIBRA–FDE, svoltosi, come detto, nell'ambito del progetto Vis Network (Victim Supporting Project: a network to support and aid crime victims) n. JUST/2011/JPEN/AG/2960, finanziato dalla Commissione Europea nel Programma Criminal Justice nel 2012, di cui è capofila la Provincia di Livorno. Tale progetto ha inteso costruire una rete di soggetti territoriali che, con competenze diverse, si occupano di trattamento alle vittime. "Vis Network" ha riunito tre territori, le aree di Livorno, Pisa e Mantova, grazie ai partner: Regione Toscana, Università di Pisa, Centro Studi Discriminazione, Società della Salute di Pisa, ASL 6 di Livorno, Libra e Alce Nero di Mantova, i partner associati Provincia di Pisa, Questura - Polizia di Stato Livorno, FDE, Comune di Mantova e Ospedale Carlo Poma (Mantova), e di una serie di soggetti correlati, tra cui servizi sanitari, forze dell'ordine, amministrazioni ed enti locali, associazioni di volontariato e sociale che hanno garantito lo svolgimento delle attività per 24 mesi.

¹ Cfr. infra.

² Il Gruppo di lavoro dell'Università di Pisa – Dip.to di Scienze Politiche era costituito, oltre che dal sottoscritto, dal dott. Gerardo Pastore e dalle dott.sse Cristina Galavotti, Beatrice Giovannoli e Chiara Nerelli.

Il Progetto VIS Network reca già nel titolo il senso della sua strategia di sviluppo: centrale è la Rete, la quale, una volta teorizzata nei percorsi formativi e discussa con i partecipanti ai corsi, è stata poi osservata nelle sue dinamiche specifiche sul territorio nazionale attraverso le visite ai centri.

In queste brevi pagine vorremmo ribadire l'importanza del concetto di rete, nonché riprendere alcuni insegnamenti come esito delle visite ai centri.

L'Università, di concerto con Libra, ha svolto un ruolo di costruzione dei percorsi di visita, privilegiando sempre un approccio di ascolto e attenzione dei territori investiti dal progetto, cercando di coglierne la ricchezza, rappresentata dagli agenti e dalle reti presenti. Il comun denominatore è stato quello di creare i presupposti per la costruzione di una rete di supporto alle vittime, raccogliendo, ampliando e sistematizzando le competenze e le metodologie d'approccio già presenti sui territori.

Se l'ascolto attivo si è rivelata una strategia vincente sul piano dell'inclusività e del rispetto della storia e dell'esperienza dei partner di rete, è il concetto di rete ad aver rappresentato il fulcro concettuale e metodologico del progetto nella sua interezza.

Nel testo che presentiamo viene giustamente fatto osservare come la rete, cioè l'insieme degli attori ed i legami attraverso cui avviene lo scambio di informazioni e risorse, è ciò che rende vive, fattive e proattive le politiche sociali in favore della cittadinanza. Valorizzare le reti esistenti su di un territorio significa considerarle un fattore concettuale e operativo strategico per fronteggiare l'esclusione di ampie fasce di popolazione e coordinare interventi finalizzati a conoscere tali realtà e a sottrarle ai processi di emarginazione.

In ambito vittimologico³, la rete va assunta in funzione di supporto, strumento di prevenzione, presa in carico funzionale contro i fenomeni di vittimizzazione.

Il vantaggio ulteriore di un approccio operativo di rete è quello di dare dinamicità e fattività alle molteplici reti esistenti sui territori, la maggior parte delle quali formalizzate attraverso "protocolli" tra gli enti e che coinvolgono settore pubblico e terzo settore. Come viene giustamente ribadito in queste linee guida, i protocolli sono spesso assunti come un punto di arrivo ma, in realtà, dovrebbero essere punto di partenza, di promozione di una rete che deve essere mobile, fluida, con un movimento di crescita di relazioni. I protocolli quindi dovrebbero prevedere la possibilità di nuove adesioni, contenere nuove proposte, prevedere nuovi scenari.

Per rendere vivi ed efficaci tali protocolli, è necessario inoltre che siano conosciuti, aggiornati, condivisi dagli attori che ne fanno parte e da quelli che aspirano a entrarvi. Da

³ Per una discussione sul tema della vittima e sulla vittimologia si vedano le interessanti riflessioni di Galavotti e Bardi in questo Rapporto, le quali, da prospettive differenti, contribuiscono a comporre un quadro molto ricco di suggestioni sull'argomento.

qui l'idea di protocolli aperti, flessibili, autoriflessivi, specchio fedele degli aspetti più innovativi e dei vantaggi di una rete ben costruita.

Costruire e mantenere viva una rete significa dunque superare le politiche autocentrate, e promuovere un'autentica governance partecipata per non lasciare sole le vittime fragili. Simili risultati sono possibili in virtù di un'adeguata affermazione di quello che, in questo rapporto viene definito "assioma della prossimità": la capacità delle istituzioni, degli operatori e di tutti gli attori del sistema di supporto alle vittime di farsi prossimi, di esserci, ma soprattutto di essere immediatamente riconoscibili sul territorio. Inoltre, altro fattore fondamentale, è *l'empowerment*, metodo di lavoro utilizzato dal partner Libra. Come si afferma nel rapporto, tale metodologia fornisce alla vittima 'gli strumenti adeguati per riconoscere la situazione vittimizzante, prendere consapevolezza della stessa e mettere in campo risorse, interne ed esterne, al fine di uscire da tale vissuto'⁴. Potremmo pensare a tale metodologia come estendibile, come obiettivo, ad ogni attore della rete stessa che prende in carico la vittima, al fine di aumentare la propria consapevolezza, a patto però di accettare le regole della governance di rete.

Questi dunque i presupposti metodologici e questo lo spirito che ha caratterizzato il progetto VIS Network.

Alcuni elementi di riflessione merita anche l'esito delle visite ai centri, effettuate dai partner del progetto. I CSV (Victim Support Center) così come pensati nelle disposizioni dell'Unione Europea sono realtà praticamente inesistenti sul territorio nazionale⁵. Secondo la Direttiva europea dovrebbero essere centri capaci di offrire tutela, consulenza e trattamento a tutte le vittime di reato, indipendentemente dal reato e indipendentemente dalle loro caratteristiche, offrendo servizi differenziati, gestiti da personale professionalmente preparato e costantemente aggiornato. Come richiamato nel testo, si tratta di centri già previsti dalla Raccomandazione (87) 21 del Consiglio d'Europa, in tema di assistenza alle vittime di reato e di prevenzione della vittimizzazione, richiamati per la loro importanza dalla Decisione Quadro del Consiglio dell'Unione Europea, in data 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel corso del procedimento penale e, più di recente, dalla Raccomandazione n. 8 del 2006 in tema di assistenza alle vittime di reato e dalla direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012. L'obiettivo principale della creazione dei CSV è quello di aiutare la vittima a superare il trauma subito, ridurre il danno, acquisire sicurezza ed essere messa in protezione, nonché svolgere un compito di promozione sociale, informazione e sviluppo di una cultura comune di prevenzione.

⁴ Cfr. infra.

⁵ Fa eccezione il CSVR gestito da Libra, per la cui descrizione e funzionamento rinviamo al capitolo apposito di questo Rapporto.

L'organizzazione di questi Centri dovrebbe rispondere alle esigenze della vittima con un approccio di tipo globale, rappresentato sostanzialmente dalla presenza di un'equipe multiprofessionale, nonché essi dovrebbero essere pensati come autosufficienti dal punto di vista economico.

Tra gli elementi ideali di un Centro vanno menzionati:

- Elevata professionalità e formazione continua dell'equipe multiprofessionale afferente al Centro;
- Inserimento del CSV nella rete territoriale;
- Apertura garantita h24, anche attraverso una linea telefonica ad hoc;
- Capacità del CSV di orientare la vittima verso centri, associazioni, enti, servizi e professionisti che, operando ad un secondo livello specialistico, possano rispondere alle loro richieste specifiche;
- Servizio informativo attraverso la consulenza legale, medica e di carattere sociale.

Come detto, il modello di CSV proposto dalle Direttive europee non è praticamente rinvenibile in Italia, e ciò si deve sia alla mancanza di una normativa quadro di supporto alle vittime fragili, alla carenza di risorse economiche e alla sostanziale gestione dei centri delegata al Terzo Settore. La genesi stessa dei centri in Italia si deve a spinte prettamente solidaristiche.

Di fronte a tale scenario, il passo fondamentale che il progetto Vis Network ha previsto è stato quello di vedere come funziona la rete in altri territori e presso Centri sparsi per la penisola, attraverso la partecipazione agli incontri dei partner del progetto. Come per i percorsi formativi, anche qui lo scambio, l'incontro, la reciproca conoscenza, la condivisione ad operare scambi di conoscenze e buone pratiche, a condividere, a costruire insieme percorsi comuni hanno rappresentato una modalità preziosa di operare. Nell'ambito del Progetto VIS Network, sono state organizzate visite di studio per 50 operatori dei soggetti partner e delle reti in numerosi centri che si distinguono quotidianamente per il loro impegno in favore delle vittime. Durante le visite sono stati effettuati colloqui con gli operatori e focus su singoli temi, poi condivisi dai partecipanti all'interno dei propri staff, in modo da ampliare l'impatto delle visite. Nel complesso, sono stati momenti altamente formativi in quanto hanno consentito utili confronti operativi e hanno generato altrettanti input riflessivi.

I Centri visitati, per la cui descrizione si rimanda alle pagine successive, sono uno specchio fedele delle carenze di cui dicevamo prima, le quali, lo ribadiamo, non provengono da una cattiva volontà delle persone, ma dalla mancanza di una normativa chiara e precisa in materia. Dalle visite ai centri menzionati emerge un panorama

variegato, fatto certamente di eccellenze, ma spesso caratterizzato in prevalenza dal target rappresentato dalle donne vittime di violenza. Altre riflessioni sono emerse, attraverso la raccolta dei report delle visite, in merito alla presenza/assenza di personale specializzato, e sul lavoro delle équipes multidisciplinari.

La visita ai Centri è stata certamente utile per vedere le reti in azione, venire a conoscenza dei protocolli presenti altrove, per *praticare la rete*, vedere spesso confermate le carenze di cui abbiamo parlato, ma, al tempo stesso, per indicare una strada da seguire, costruire un modello da implementare nei territori oggetto del progetto.

In realtà anche su questo punto c'è da osservare, in conclusione di queste nostre brevi annotazioni, che un qualche successo, nell'immediato, il progetto Vis Network lo ha conseguito. Innanzitutto, favorendo lo scambio a livello di reti locali dei territori toscani e lombardi, e permettendo ai partner della rete di viaggiare per l'Italia e di conoscere altre realtà, ha consentito di rafforzare una sensibilità rispetto al tema, costruendo comunità di pratiche e preparando dunque il terreno per incoraggianti sviluppi futuri in termini di supporto alla vittima. Un primo passo concreto in questa direzione vi è già stato, attraverso l'attivazione di uno Sportello di supporto alle vittime presso la provincia di Livorno, il quale funziona grazie ai contributi volontari dei soggetti della rete Vis Network; mentre, dal confronto con altre realtà nazionali, trarrà certamente giovamento il partner LIBRA-FDE in vista dell'ulteriore potenziamento del CSV, attivo dal 2012 sul territorio di Mantova e le cui funzioni e attività sono presentate in questo nostro lavoro come un *case-study*. Entrambe le esperienze, qui solo accennate, costituiscono certamente un valore aggiunto emerso dell'esperienza progettuale di Vis Network.

SEZIONE I

a cura di
Cristina Galavotti e Gerardo Pastore

UNIVERSITA' DI PISA

1. Riflessioni preliminari: il paradigma di rete per un supporto di sistema alle vittime

di Cristina Galavotti

Nel nostro Paese il concetto di “sostegno alla vittima” è nuovo e assimilato ad una tradizione di intervento tipico del sistema assistenziale italiano che viene fornito soprattutto dal terzo settore e strutturato in centri di supporto alle vittime connotati storicamente da spirito volontaristico. L’approccio, fino al nostro tempo, è stato sostanzialmente di tipo socio-psicologico e scarsamente legato a interventi di riconoscimento dei diritti delle vittime, comunque sempre con scarsissimo allineamento alle politiche europee, tanto che le Direttive UE sono sufficientemente metabolizzate solo da pochi operatori. Se il riconoscimento dei diritti della vittima è comunque un bisogno sociale oltre che individuale (e quindi del cittadino come persona) non bisogna dimenticare che la vittima, dopo aver vissuto il trauma di una lesione fisica, psicologica, economica ma anche morale determinata dal reato, ha la necessità di ridefinire la propria identità, di ricostruire il sé ferito, cancellare la disperazione, la vergogna e la colpa. La prima risposta sociale è stata quella dell’aiuto, con la creazione di centri e associazioni, che hanno fornito già dalla fine del secolo scorso, risposte anche concrete di protezione. La realtà che si è andata determinando però ha visto la creazione di una moltitudine di centri non in rete tra loro, incidenti spesso con target e obiettivi simili sugli stessi territori, con progetti che si vanno sovrapponendo, in un’ottica di non razionalizzazione della spesa, a causa dell’assenza di politiche sociali che rendessero omogenee ed integrate sul territorio le varie iniziative. Ma vi sono anche differenziazioni rispetto ai vari territori italiani che si diversificano in base all’incidenza del tipo di criminalità e del contesto socio-culturale che li caratterizza, tanto che al nord la risposta è soprattutto offerta alle donne vittime di violenza mentre al sud è rivolta soprattutto alle vittime della criminalità organizzata; al nord e al centro i centri, soprattutto del privato sociale, sono numerosi, al sud, la loro incidenza è minore.

Dare l’opportunità di riflettere sui processi determinanti la vittimizzazione e sui percorsi di prevenzione, cura e sostegno delle vittime significa restituire centralità alla persona e al cittadino, significa cambiare la cultura dell’intervento e sviluppare politiche sociali non settoriali ma umanamente proattive di una reale cultura di benessere sociale. In questa prospettiva, essenziale diviene per la vittima l’essere riconosciuti in tale condizione di difficoltà anche da parte della collettività e delle sue istituzioni. La dimensione inclusiva non può prescindere dalla partecipazione del soggetto al processo di integrazione sociale, che può essere favorito solo attraverso la costruzione di reti primarie e secondarie attive, attraverso il rinnovo di una relazionalità sana e attraverso

processi di aiuto professionali in cui accoglienza e ascolto siano comune denominatore.

Lo sforzo di questi anni, compiuto nella consapevolezza che ricerca e formazione siano strumenti di cambiamento, ci ha portati a sostenere processi di conoscenza relativi alle teorie vittimologiche, alle vittime e al rispetto dei loro diritti, alla loro cura e sostegno, allo scambio delle buone prassi per l'attivazione di un supporto di rete virtuoso e efficace. Ne abbiamo costruito, in maniera partecipata attraverso la formazione degli operatori del pubblico, del privato sociale e delle forze di polizia, un'esperienza complessa in favore delle vittime, che racchiudiamo in questo prodotto teorico-operativo, narrazione di un'analisi articolata di natura prettamente vittimologica, che pone al centro lo "sguardo" della vittima di reato e promuove i CSV.

1.1. Vittimologia e vittime

di Cristina Galavotti

Nel dibattito criminologico del nostro tempo molte sono le teorie, e gli approcci sociologici, medici o psicologici, che hanno descritto e cercano di dare una spiegazione e una valenza scientifica all'agito criminale dell'uomo e di capire le cause che ne hanno determinato l'atto violento. Molto è cambiato grazie all'apporto della vittimologia, disciplina che nasce alla fine degli anni '40 del secolo scorso, come branca della criminologia, che oggi ha ottenuto autonomia teorica, e lo studio, a fini preventivi, di cura e riabilitazione, delle vittime di reato. La vittimologia è infatti la disciplina che studia l'agito violento dalla prospettiva della vittima, tenendo conto anche della personalità del carnefice, della relazione che intercorre tra questi due soggetti, del loro ambiente e del contesto in cui l'evento delittuoso avviene. Ma è anche lo studio delle interazioni tra vittima, aggressore, sistemi di giustizia penale, *mass media*, agenzie di controllo sociale e di aiuto, con lo scopo di prevenire e ridurre i processi di vittimizzazione primari, cioè causati direttamente dal reato, e secondari, determinanti e identificativi dei danni a breve, medio e lungo termine, causati da volontarie o involontarie deficienze dei sistemi giudiziari o dell'assistenza.

La vittima di reato è la persona che ha subito un danno fisico, psicologico, morale, economico, a causa di un agito violento, espressione di distruttività, di incapacità comunicativa, di perdita di significatività dell'altro, in violazione di una norma penale. È una persona che necessita di un supporto specifico ed appropriato per riuscire ad affrontare e, dove possibile, superare le conseguenze del trauma subito. Da un punto di vista normativo la prima definizione di vittima è contenuta nella Risoluzione ONU n. 40/34 del 29/11/85, che definisce le vittime: "persone che individualmente, o collettivamente, hanno sofferto una lesione, incluso un danno fisico o mentale, sofferenza emotiva, perdita economica o una sostanziale compressione o lesione dei loro diritti fondamentali attraverso atti od omissioni che siano in violazione delle leggi penali operanti all'interno degli Stati membri, comprese le leggi che proibiscono l'abuso di potere criminale".

Ci si riferisce quindi non solo al singolo che ha subito un reato ma anche al gruppo collettivo⁶ unito da legami culturali, religiosi, economici, e a soggetti che vedono una contrazione dei loro diritti o che subiscono danni a causa di sopraffazioni criminali. L'accento sulla lesione non solo fisica, quindi clinicamente certificabile, ma anche

⁶ Vittime collettive furono gli Ebrei durante l'Olocausto

psicologica, morale ed economica, pone l'attenzione sul concetto di benessere⁷ della persona umana e del rispetto dei suoi diritti. Un benessere che deve essere raggiunto per il singolo e per la collettività non trascurando correlazioni tra gli obiettivi di salute e congiunzioni nella programmazione con l'ambiente, la condizione abitativa ed economica, il lavoro, la cultura e l'istruzione. La vittima quindi come soggetto non è più riconosciuta solo se portatrice di danni clinici (sanitari) determinati dal reato, ma anche se ha subito violenza psicologica, morale, economica o una contrazione dei propri diritti a causa di soprusi criminali. Un'impostazione questa che dovrebbe stravolgere le politiche sociali e che dovrebbe essere, come per la programmazione integrata socio-sanitaria, alla base delle politiche di sostegno e aiuto alle vittime.

L'assenza di una normativa nazionale di tutela delle vittime di reato, indipendentemente dal tipo di crimine che le ha colpite (e dalla sua definizione giuridica), dalla natura del danno e degli esiti, dalla criminogenesi e criminodinamica del fatto reato, dalle caratteristiche della vittima (età, sesso, religione, razza, orientamento sessuale, ecc.), non rende esigibili i fondamentali diritti di cittadinanza di cura, assistenza e risarcimento che sono riconosciuti dalla nostra Costituzione e dalle diverse norme emanate in favore di categorie specifiche di vittime, come le vittime di mafia, del terrorismo, dell'usura. Nuove norme, come la L.119/13⁸ o la L.67/14⁹, propongono, anche se ancora parzialmente, una centralità delle "vittime", indicando come il legislatore stia rivalutando il suo ruolo nel sistema giudiziale, penale e dell'assistenza. Ma questo non basta. Ancora oggi, nel nostro tempo, il sistema culturale reocentrico è l'unico sistema di riferimento, basti pensare a come la vittima sia dimenticata nei nostri codici, e non sia soggetto di diritto, o come il nostro sistema giudiziario e dell'esecuzione penale trascuri nei percorsi di responsabilizzazione e reinserimento dei detenuti la sua figura. Questa impostazione ha determinato spesso la convinzione che per prevenire i processi di vittimizzazione bastasse studiare il carnefice e capire le cause che ne hanno determinato il suo atto violento. È necessario modificare la cultura di un sistema reocentrico, nel quale ancora la vittima è indicata solo come persona offesa nel nostro codice penale e di procedura penale e non soggetto di diritto, trasformando l'ottica di

⁷ Un approccio ribadito con forza dall'ONU nella Carta di Ottawa del 1986, contenente i "determinanti di salute", indicatori necessari alla programmazione territoriale, che promuove come necessario un approccio globale alla salute, espressione del benessere come condizione psico- socio-relazionale della persona e non più solo come condizione sanitaria.

⁸ L. 15 ottobre 2013, n. 119 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n.93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province. (13G00163) (GU n.242 del 15-10-2013)

⁹ L. 28 aprile 2014, n. 67 "Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili". (14G00070) (GU n.100 del 2-5-2014)

intervento, data dalla sola relazione tra Stato e reo, in un sistema relazionale che veda come attori lo Stato, il carnefice e la vittima. Devono essere forniti e garantiti alle vittime strumenti legali gratuiti, legittimandole così ad agire con ruolo riconosciuto nel procedimento penale ed essere informate sull'andamento delle indagini e del procedimento a carico del carnefice, devono essere forniti al sistema di giustizia strumenti per la riparazione del danno e del risarcimento, riconosciuto un ruolo alla vittima nel procedimento penale, formati gli operatori del sistema giustizia e del sistema dell'assistenza alla "care" della vittima, promossa l'integrazione tra le risorse del sistema dell'assistenza del pubblico e del privato sociale valorizzando il volontariato, riconosciuto lo status di vittima per facilitarne l'accesso ai servizi e al risarcimento.

Vi sono ancora vittime non tutelate, la cui voce e il cui riconoscimento, soprattutto in termini di diritti non è ascoltata, affermata. Sono i cittadini per cui tali diritti, se non riconosciuti, non sono esigibili. Abbiamo ancora una cultura lontana dal riconoscimento della vittimizzazione come danno sociale, che determina di fatto costi altissimi. Basti pensare a come la normativa principale di riordino delle politiche sociali, la 328/00¹⁰, ponga all'art. 22, alcune priorità di assistenza trascurando, tra le categorie di cittadini considerati con maggiori necessità e i servizi erogabili, i processi di vittimizzazione. Ci si deve chiedere quando per una vittima essere sostenuta, orientata, protetta, curata, diventi un diritto esigibile.

È necessario quindi ripartire nella nostra analisi dai diritti di cittadinanza e in essi includere i diritti delle vittime, sanciti universalmente per la prima volta dall'ONU nel 1985¹¹, come il diritto a ricevere giustizia, il diritto al risarcimento e alla restituzione dal carnefice o dallo Stato nel caso egli non possa provvedere, il diritto di poter esprimere il proprio parere e di avere un ruolo nel procedimento penale. In Europa è stata di fondamentale importanza la Decisione Quadro 2001/220/GAI, la cui indicazione per gli Stati Membri di affermare il riconoscimento dei diritti delle vittime entro il 2006 non è stata però implementata completamente. La Direttiva del 25 ottobre 2012, n. 29 n. 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la precedente decisione quadro del 2001, al punto 9 afferma che "un reato è non solo un torto alla società, ma anche una violazione dei diritti individuali delle vittime. Come tali, le vittime di reato dovrebbero essere riconosciute e trattate in maniera rispettosa, sensibile e professionale, senza discriminazioni di sorta fondate su motivi quali razza, colore della

¹⁰ L. 328/00 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" (G.U. e n. 265 del 13 novembre 2000 - Supplemento ordinario n. 186).

¹¹ Dichiarazione dei principi base della giustizia per le Vittime di Crimini e abusi di potere, votata con la Risoluzione 40/34 del 29 novembre 1985 dall'Assemblea Generale ONU

pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza a una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, disabilità, età, genere, espressione di genere, identità di genere, orientamento sessuale, status in materia di soggiorno o salute. In tutti i contatti con un'autorità competente operante nell'ambito di un procedimento penale e con qualsiasi servizio che entri in contatto con le vittime, quali i servizi di assistenza alle vittime o di giustizia riparativa, si dovrebbe tenere conto della situazione personale delle vittime e delle loro necessità immediate, dell'età, del genere, di eventuali disabilità e della maturità delle vittime di reato, rispettandone pienamente l'integrità fisica, psichica e morale. Le vittime di reato dovrebbero essere protette dalla vittimizzazione secondaria e ripetuta, dall'intimidazione e dalle ritorsioni, dovrebbero ricevere adeguata assistenza per facilitarne il recupero e dovrebbe essere garantito loro un adeguato accesso alla giustizia”.

Questa Direttiva, che gli Stati Membri devono recepire entro il 2015, stabilisce di fatto norme minime di tutela dei diritti delle vittime che possono essere ampliate per assicurare un livello di protezione più elevato. Il supporto alle vittime deve includere l'assistenza (anche legale) prima, durante e dopo il procedimento penale, e il supporto emotivo, psicologico e sociale (anche in relazione a questioni giuridiche, finanziarie e pratiche) per superare i danni e il trauma, laddove possibile, della vittimizzazione primaria e ridurre i rischi della vittimizzazione secondaria.

Lo status di vittima deve essere riconosciuto, per la Direttiva, indipendentemente dalla denuncia alle Forze di Polizia, e quindi l'esercizio dei diritti protetto dalla possibilità di rivolgersi comunque ai centri di supporto alle vittime, diritto che viene esteso ai familiari di coloro che sono deceduti a causa di un reato.

In attesa di una legge quadro che tuteli i diritti di tutte le vittime di reato e orienti le diversificate ed eterogenee realtà del sistema dell'assistenza, appare sempre più necessario ripartire dal territorio come unità di analisi, contenitore di risorse da mettere in rete, promotore di politiche locali efficaci ed appropriate, sostenendo la gratuità e l'esigibilità delle prestazioni di assistenza, la trasparenza dei finanziamenti, facilitando l'accesso ai servizi pubblici e del privato sociale, favorendo l'integrazione di questi ultimi e individuando strumenti di intervento e valutazione dei servizi scientificamente riconosciuti, promuovendo politiche locali e nazionali di tutela.

Lo studio dei processi di vittimizzazione, che creano dolore e patimento spesso limitativi dell'autonomia personale e delle competenze partecipative e di sviluppo sociale, che creano danni e costi sociali altissimi, necessita di un approccio articolato, multiprofessionale ma anche di livello di intervento differenziato, che richiede osservazioni multidisciplinari per comprendere i fenomeni di vittimizzazione in maniera proattiva sia nella prevenzione che nella diagnosi funzionale e trattamentale.

I danni che lamentano le vittime sono espressione di bisogni complessi, che non possono essere sottovalutati in termini di politiche sociali. Lo “sguardo”, per fornire risposte efficaci, efficienti ed appropriate, in un’ottica di benessere individuale e collettivo, deve essere allargato ad un orizzonte territoriale che coinvolga tutti i servizi preposti alla prevenzione, alla cura e all’accoglienza delle persone più bisognose. Sono infatti più a rischio di vittimizzazione i cittadini più “deboli” come i minori, gli anziani, le donne, i disabili fisici o psichici e coloro che vivono in marginalità. Sono le vittime fragili.

Scheda di approfondimento teorico (a cura di *Cristina Galavotti*)

Criminologia	La criminologia è lo studio scientifico del fenomeno della criminalità, del delinquente e del comportamento criminale. Più in particolare i criminologi studiano la natura e la dimensione del crimine, i tipi di criminalità e cercano di individuare e spiegare le cause del reato, del comportamento antisociale, e la connessa relazione sociale (Marotta, 2004).
Vittimologia	La vittimologia è la disciplina che studia il comportamento violento dalla prospettiva della vittima, ma che non trascura l’autore di reato e il contesto in cui il delitto avviene quando quest’ultimo è l’espressione di una costruzione più o meno consapevole, ma non casuale, tra la vittima e il suo carnefice. Include inoltre lo studio delle reciproche, possibili interazioni tra vittima, aggressore, sistemi di giustizia penale, delle comunicazioni di massa e delle agenzie di controllo sociale e di aiuto, al fine di giungere ad una comprensione dei protagonisti del reato, a scopo terapeutico, preventivo e riparativo (Giannini, Nardi 2011).
Vittime primarie	Sono quelle che subiscono il trauma in maniera diretta e presentano i sintomi specifici dello stato di stress acuto o post-traumatico.

Vittime secondarie	Sono tutti coloro che appartengono all'ambiente della vittima primaria: familiari, amici, ecc., che entrano in contatto con quest'ultima in condizioni eccezionali, possono vivere una traumatizzazione indiretta che provocherà dei disturbi specifici di stress traumatico secondario.
Vittime collettive	La "vittima collettiva" è una vittima reale, materialmente colpita da un danno altrettanto reale, solo che la lesione all'integrità fisica, psicologica, patrimoniale, è inflitta e colpisce un gruppo sociale indiscriminato, oppure specifiche persone selezionate in base all'appartenenza ad una categoria (Bandini e al. 2004).

1.2. La vittimizzazione

di Cristina Galavotti

Le dimensioni dei processi di vittimizzazione sono complesse. Provengono da elementi criminogenetici e criminodinamici compositi, espressioni di bisogni e patologie spesso non chiari e non evidenti. L'assunto di base, che sposta l'asse di osservazione, è che, in massima parte, in quasi tutte le fattispecie di fatto-reato, esiste una relazione tra carnefice e vittima. Su questo processo relazionale, spesso caratterizzato da un'*escalation* aggressiva, corre una comunicazione distorta, morbosa. Che la violenza sia premeditata, intenzionale, pianificata o che sia spontanea e improvvisa, ha inoltre sempre una dimensione sociale, perché ogni episodio che coinvolge la vittima non può essere isolato dal contesto di vita e valoriale nel quale avviene, assumendo così significato diverso a seconda del tempo e dello spazio in cui accade. Né può essere dimenticata la sua dimensione simbolica perché ognuno di noi, in qualsiasi momento e circostanza, indipendentemente dal ruolo, dall'età, dal sesso e dalla condizione economica e sociale può diventare vittima. È la natura della relazione che lega la vittima al suo carnefice e la valenza del trauma che subisce che fa la differenza.

Per questo è necessario sostenere processi di orientamento, sostegno e cura individualizzati: ogni situazione che vede oggetto di violenza "quella" vittima è unica. Entrano in gioco, oltre alla dimensione relazionale della violenza, la portata del danno (fisico, psicologico, economico o sociale) e la sua valenza (come danno primario derivante direttamente dal reato o secondario determinato dalle conseguenze di quanto subito) e le caratteristiche della vittima (il carnefice spesso non è osservabile soprattutto nell'immediatezza dei fatti) che sono biofisiologiche (età, la razza, il sesso), psicologiche (tratti di personalità) e/o sociali (professione, status, condizioni di vita, situazione economica). Queste caratteristiche possono predisporre certi individui piuttosto che altri a divenire vittime di determinati reati, ma anche incidere sul fatto che le stesse possano svolgere, nella dinamica dei reati, un ruolo (mai letto e ritenuto con valenza di colpa) che può assumere connotazione attiva o passiva. Esistono diverse situazioni in cui la vittima, nella dinamica relazionale con il suo carnefice, assume un ruolo, un comportamento, e agisce anch'essa una comunicazione patologica, tanto da essere ritenuta da molti Autori non esente da responsabilità rispetto al crimine subito, ispirando il crimine, scatenandolo o facendolo precipitare.

Tale impostazione ha determinato ulteriori analisi e classificazioni in letteratura relative a varie tipologie di vittime, utili soprattutto nella criminogenetica e criminodinamica del crimine ma che non dovrebbero mai essere elemento deresponsabilizzante rispetto al carnefice né colpevolizzante rispetto alla vittima. Il loro

uso interpretativo dovrebbe avere la finalità di una migliore comprensione delle dinamiche delittuose e vittimizzanti in un'ottica di diagnosi, cura e prevenzione delle parti. La lettura dell'evento critico, che deve sempre essere oggettivabile, dovrà comunque anche tener conto delle caratteristiche bio-socio-psicologiche dell'aggressore, del suo movente, dei mezzi usati e della scena del crimine.

Se da un lato intervenire sulla vittimizzazione primaria, diretta conseguenza dell'agito violento, significa per gli operatori agire a sostegno di conseguenze che hanno anche una valenza legata alla soggettività e all'individualità della situazione della vittima, è compito non solo degli operatori, ma anche dei cittadini, degli studiosi e del legislatore intervenire sui processi di vittimizzazione secondaria.

Quest'ultima, volontaria o involontaria che sia, è infatti caratterizzata dai diversi tipi di reazione a cui la persona oggetto di aggressioni, molestie o violenze variamente orientate va incontro. Ha radici infatti nei sistemi giuridico, clinico, e dell'assistenza ed è legata al non riconoscimento della dignità della persona, all'incapacità di "care", all'inefficienza della rete territoriale e delle risposte, ai continui rinvii non solo processuali, all'incapacità e alla scarsa cultura professionale, e al biasimo, elemento che rende labile il confine tra chi è il carnefice e chi è la vittima. Vi è inoltre la reale possibilità che la vittima subisca una vittimizzazione ripetuta o una vittimizzazione multipla, cui i servizi devono rispondere con azioni concrete di tutela e sostegno.

Le risposte della vittima al trauma subito, spesso associate al disturbo post traumatico da stress, possono essere diverse e dipendono non solo dal tipo di reato, dalla qualità e dalla quantità degli eventi traumatici, ma da numerose variabili la cui natura è legata alle caratteristiche personologiche proprie della vittima, dalle sue risorse e competenze, dal suo ambiente di vita, dalla capacità di formulare una richiesta di aiuto e dall'appropriatezza delle risposte. Sono fattori di protezione personale, che rendono maggiormente possibile un superamento del trauma, la capacità di *coping*, le competenze sociali, relazionali, culturali, ma anche la famiglia e il contesto extrafamiliare se associato a successi e buona dimensione relazionale.

Allo stesso modo la severità e la durata dei sintomi post- traumatici da stress dovuti alla vittimizzazione possono essere acuiti dal tipo di violenza, dalla sua gravità, dall'intensità dell'aggressione e dalla sua cronicità se reiterato nel tempo, dalle emozioni della vittima durante l'evento traumatico. Per determinare processi di aiuto significativi al superamento della vittimizzazione sarà necessario inoltre non sottovalutare alcune variabili presenti prima dell'evento traumatico, in grado di amplificare il potere devastante del trauma che rappresentano elementi di rischio o di vulnerabilità come fattori stressanti, la depressione, altri traumi o tratti personologici e caratteriali, e le variabili che aggravano mantenendolo il clinico come le sequele fisiche, il giudizio della società,

l'impatto che il trauma ha avuto sulla vita relazionale e lavorativa del soggetto, le ripercussioni familiari.

Scheda di approfondimento teorico (a cura di *Cristina Galavotti*)

Forme di aggressività	<p><i>Aggressività predatoria:</i> È quella pianificata ed agita senza coinvolgimento delle emozioni. Non vi è consapevolezza che l'azione sia volta a realizzare uno scopo ma a soddisfare un bisogno interiore. Gli atti aggressivi tendono ad essere regolati, controllati e pianificati: presentano una mancanza di affettività e normalmente sono diretti verso persone estranee a chi li compie.</p> <p><i>Aggressività strumentale:</i> Viene consapevolmente agita da soggetti che intendono raggiungere un obiettivo, senza voler necessariamente nuocere a qualcuno che suo malgrado diviene vittima (rapina). È determinata da propositi tattici per ottenere un obiettivo/beneficio attraverso un'analisi cosciente e calcolata. Non necessariamente la vittima è conosciuta.</p> <p><i>Aggressività affettiva:</i> È istintiva, reattiva, e difensiva. In caso di vendetta invece può essere pianificata. Può essere agita durante un discontrollo episodico (DSM IV "Intermittent explosive disorder"). Spesso è una reazione ad una minaccia, reale o presunta, che si accompagna a rabbia e paura. Lo scopo è provocare un danno alla vittima attraverso agiti non pianificati né calcolati (inclinazione innata). Altro grado di coinvolgimento affettivo da parte di chi compie gli agiti violenti (Gulotta, Merzagora, Betson 2005).</p>
Escalation aggressiva	Spesso tra violenza e sofferenza il legame non è lineare ma a spirale: l'escalation aggressiva si ha quando lo sguardo tra aggressore e vittima è distonico e la relazione disfunzionale.
Danno	<p><i>Primario:</i> conseguente direttamente dal reato.</p> <p><i>Secondario:</i> deriva dalla risposta formale o informale alla vittimizzazione e incide non direttamente né immediatamente sullo stile di vita del soggetto.</p>

	<p><i>Clinico</i>: certificato da referto medico sono le lesioni e le sequele fisiche.</p> <p><i>Psicologico</i>: certificato da perizia psichiatrica o psicologica è la compromissione, anche in assenza di lesioni o malattie organiche, obiettiva e durevole dell'equilibrio psicologico, del comportamento e delle capacità di adattamento alla realtà, che compromette quindi le capacità, le potenzialità e più in generale la qualità di vita del soggetto.</p> <p><i>Economico</i>: furto o danno alla proprietà.</p> <p><i>Morale</i>: è il turbamento dello stato d'animo che crea sofferenza psichica (Nivoli 2010).</p>
<p>Caratteristiche della vittima</p>	<p><i>Biopsicologiche</i>: (età, sesso, razza, stato fisico).</p> <p><i>Sociali</i>: (occupazione, condizioni economiche e finanziarie, condizioni di vita).</p> <p><i>Psicologiche</i>: (deviazioni sessuali, desiderio di appagare il bisogno sessuale, negligenza e imprudenza, estrema confidenza e fiducia, tratti del carattere) (Nivoli 2010).</p>
<p>Ruolo della vittima</p>	<p>Vittima passiva: sono quelle vittime nelle quali non è ravvisabile alcun atteggiamento psicologico o alcun comportamento che abbia in qualche modo giocato nella criminogenesi o che abbia indotto l'autore a scegliere specificatamente quella vittima. All'interno di questa categoria si possono distinguere: <i>vittime accidentali</i>, cioè quelle che diventano tali per puro caso e che, senza alcuna loro partecipazione, si sono venute a trovare sul cammino del delinquente; <i>vittima preferenziale</i>, seppur sempre passiva, quando il delinquente la sceglie per il suo ruolo, per la posizione economica e per altre circostanze oggettive favorevoli quel delitto: <i>vittime simboliche</i> quando si vuole colpire in un individuo tutto un gruppo, una categoria, un'ideologia; <i>vittime trasversali</i> quelle vittime colpite perché il reale bersaglio non è raggiungibile.</p> <p>Vittima attiva: quando la vittima mantiene un legame ambivalente con il molestatore, ricco di sottintesi, di non detto e non espresso, di rifiuto verbale ma non emotivo del</p>

	<p>legame che si intende recidere (vittima provocatrice, induttrice, favorente, consenziente).</p> <p>La futura vittima, attraverso manifestazioni verbali e non verbali, può colludere con il futuro aggressore, agevolando la sua intrusione nella propria vita, e rinforzandone fraintendimenti, illusioni di potere, fantasie rivendicative. (Nivoli 2010).</p>
Vittimizzazione primaria	<p>Diretta conseguenza dell'azione vittimizante. Determina cambiamenti nello stile di vita, riduzione attività sociali, cambi di residenza, disturbi del sonno e dell'alimentazione ecc.</p>
Vittimizzazione secondaria	<p>Legata ai diversi tipi di reazione a cui la persona oggetto di molestie, di aggressioni o di violenze variamente orientate va incontro. Inoltre si ha attraverso processi di vittimizzazione processuale, giudiziaria, peritale, assistenziale.</p>
Vittimizzazione ripetuta	<p>Rivittimizzazione: la stessa persona che è stata vittima ridiventa tale dopo tempo in un evento uguale o simile al primo ma anche di un evento diverso (<i>revictimization</i>) (Nivoli 2010).</p>
Vittimizzazione multipla	<p>La stessa persona è vittima di più di un reato nel corso di un dato periodo di tempo.</p>
Disturbo post traumatico da stress DPTS (DSM I-V)	<p>Sintomi dissociativi, amnesia, depersonalizzazione, evitamento, stordimento, senso di distacco, minore consapevolezza dell'ambiente circostante, ricordi intrusivi, allucinazioni, flash back, pensieri ossessivi, sogni/incubi, ansia, difficoltà ad addormentarsi, difficoltà di concentrazione, irrequietezza motoria, ipervigilanza, trasalimenti improvvisi</p>
Strategie di coping	<p>Le strategie di coping sono quelle organizzazioni mentali con cui l'individuo fa fronte alle situazioni problematiche, potenzialmente stressanti, che consistono nel progettare, pianificare le soluzioni delle problematiche. Sono l'insieme delle cognizioni e dei comportamenti diretti alla gestione del problema e delle emozioni negative, si modificano inoltre in base alle esigenze del soggetto e alle domande poste dall'ambiente.</p>

2. Dalla teoria alla prassi: le reti e il supporto alle vittime

di Cristina Galavotti e Gerardo Pastore

L'idea di costruire, potenziare, sviluppare reti per attivare virtuosi processi di supporto alle vittime di reato e in particolar modo alle "vittime fragili" ha rappresentato il filo conduttore del percorso "*Victim Supporting Project: a NETWORK to support and aid crime victims*" (VIS Network).

Se il territorio zonale, così come disposto dalla 328/00, è l'unità amministrativa per l'erogazione dei servizi sulla base di sistemi di co-programmazione e co-progettazione partecipata tra pubblico e terzo settore, la rete, cioè l'insieme degli attori ed i legami attraverso cui avviene lo scambio di informazioni e risorse, è ciò che rende vive, fattive e proattive le politiche sociali in favore della cittadinanza. Su un territorio esistono un'infinità di reti, di natura e struttura o complessità diverse, che descrivono i vari fenomeni sociali e restituiscono diverse configurazioni sociali. Valorizzare le reti significa considerarle un luogo concettuale e operativo strategico per cogliere con maggiore adeguatezza gli attuali processi di esclusione e di precarizzazione di sempre più ampie fasce di popolazione e, dunque, intervenire con maggiore efficacia per ri-orientare quei processi mediante prassi coerenti con gli esiti conoscitivi (Salvini 2012). L'approccio della *Social Network Analysis* (SNA) permette di leggere le molteplici reti e di dare loro una valenza in termini di attivazione di nuove prospettive, di riformulazione o incentivazione, ponendo delle stesse in evidenza punti di forza e punti di debolezza, laddove i legami tra gli attori (i nodi della rete) siano più consolidati o più fragili.

Da un punto di vista strettamente criminologico la SNA non è stata molto usata se non in termini di lettura dei fenomeni criminali all'interno di determinate aree geografiche con un'assimilazione più vicina al *Crime Mapping* e funzionale forse ad aspetti di politica preventiva.

Da una prospettiva di tipo vittimologico, invece, lo studio delle reti diventa fondamentale: la rete come supporto, la rete come strumento di prevenzione, la rete come presa in carico funzionale contro i fenomeni di vittimizzazione. Del resto, le reti possono essere considerate come "entità relazionali che veicolano risorse, anzi, sono esse stesse risorse, e il loro incremento qualitativo e quantitativo produce il rafforzamento della capacità degli individui di fronteggiare le avversità sociali" (Salvini 2012: 22). Di riflesso la SNA, in questo ambito, può essere un valido strumento per compiere individuare con maggiore consapevolezza conoscitiva e critica "le aree in cui le gerarchie relazionali formali e informali, le dinamiche di segregazione interna alle reti, e i *colli di bottiglia* generati dai *vuoti strutturali* agiscono come riproduttori di ingiustizia sociale, di disegualianza e di esclusione" (Salvini 2012: 94).

Alcune riflessioni devono essere fatte sulla realtà che caratterizza il “sistema di aiuto” alla vittima. Le realtà territoriali infatti sono contraddistinte spesso da una produzione di “protocolli” tra gli enti che agiscono sul livello di integrazione istituzionale, e quindi sulla programmazione delle politiche sociali, che coinvolgono secondo un’ottica di sussidiarietà orizzontale pubblico e terzo settore, attraverso la rilevazione dei bisogni specifici e la condivisione di obiettivi generali. I protocolli sono “dichiarazioni d’intenti” che non sempre hanno una temporalità, come avviene per i progetti, e spesso ne vengono prodotti numerosi a seconda dei capofila che ne diventano promotori, con gli stessi attori a farne parte. Sono un insieme di norme che regolano un sistema (cristallizzando una volontà istituzionale) e che formalizzano di fatto i legami di una rete informale. Possono essere considerate “fotografie” importantissime di reti istituzionali che esprimono una volontà politica di intervento, evidenziano un fenomeno sociale e propongono azioni generali di contrasto ai fenomeni di vittimizzazione attraverso l’espressione di nuovi sistemi di rete capaci di coinvolgere gli attori del territorio su cui incidono. La formalizzazione di un protocollo viene pensata spesso come un punto di arrivo ma dovrebbe essere in realtà un punto di partenza, di promozione di una rete che deve essere mobile, fluida, con un movimento di crescita di relazioni. I protocolli quindi dovrebbero prevedere la possibilità di nuove adesioni, contenere nuove proposte, prevedere nuovi scenari. Dentro questi documenti, modificabili al variare dei bisogni espressi dal territorio, andrebbero veicolati “significati” condivisi, proattivi, non standardizzati.

L’esame dei protocolli, che spesso gli operatori che agiscono su quel sistema non conoscono approfonditamente, permette di avere una visione importante della realtà territoriale. Troppo spesso però si rileva come tali intenti trovino la “morte”, rimanendo documenti storici, perché le reti che vi sottendono non vengono rinnovate, né le buone prassi vengono condivise, né le informazioni o le risorse su quei legami istituzionali vengono veicolate. Così rimangono cornici vuote e la loro funzione perde di significato. Una significatività che deve essere riacquisita in un processo costante, in divenire, di cui tutti i cittadini in maniera partecipata devono essere attori.

Parlare di vittimizzazione significa farsi carico dell’altro in una “care” funzionale e partecipata a livello operativo ma questo non basta. Sono necessarie scelte di programmazione delle politiche di aiuto alle vittime fragili che coinvolgano fattivamente anche il livello istituzionale e quello gestionale, perché la partecipazione deve riguardare sia la programmazione che la progettazione delle risorse, realizzabile solo se la rete è viva, attiva, se i suoi nodi, gli attori del processo, sono parte di una costante evoluzione valutativa. Leggere insieme i bisogni delle vittime, contestualizzarli rispetto al territorio e alle dinamiche criminologiche (livello e tipologia) significa individuare risorse

strutturali, gestionali e operative efficaci, efficienti, ma soprattutto appropriate. La valorizzazione delle risorse e delle competenze si ottiene mettendo le stesse in rete attraverso una presa in carico condivisa. Significa superare le contraddizioni, le politiche dei “piccoli orti”, le difficoltà di sopravvivenza del terzo settore; significa promuovere un’autentica governance partecipata per non lasciare sole le vittime fragili. Simili risultati sono possibili in virtù di un’adeguata affermazione di quello che operativamente possiamo definire “assioma della prossimità”: la capacità delle istituzioni, degli operatori e di tutti gli attori del sistema di supporto alle vittime di farsi prossimi, di esserci, ma soprattutto di essere immediatamente riconoscibili sul territorio. È questo lo spirito che ha caratterizzato il progetto VIS Network. Secondo questa logica, il lavoro di rete si configura come un’opportunità per porre in essere nuove strategie di intervento, capaci di rinnovare in base ad un agire di sistema le interazioni tra i diversi soggetti, direttamente o indirettamente, coinvolti negli interventi in favore delle vittime. Appare chiaro, sulla base di quanto premesso, che la rete costituisce quel passaggio obbligato per comprendere la persona e le sue difficoltà, per aiutarla in un percorso di autonomizzazione e di costruzione di un rinnovato rapporto con l’ambiente che può passare dalla rete a prescindere da parti di essa. La rete può essere pertanto considerata come elemento diagnostico, nel processo di conoscenza e valutazione della situazione di un soggetto; come risorsa; ma anche come ambito operativo, non solo destinatario di interventi, ma spazio stesso in cui è possibile un’azione sociale (Ferrario 1996: 26).

2.1. Il protocollo di rete “VIS Network” per la Provincia di Livorno

Nel quadro del progetto Vis Network sono state promosse e costituite reti tra Istituzioni, Enti, Associazioni e Organizzazioni al fine di favorire lo sviluppo di processi più omogenei e consentire l’immediata attivazione della “rete” di supporto. Per l’Area di Livorno - al fine di favorire il potenziamento del processo e svolgere attività di pianificazione, sensibilizzazione, informazione, prevenzione, supporto e assistenza alle vittime di reato - è stato sottoscritto un “Protocollo di Rete” tra i seguenti soggetti: Provincia di Livorno, Regione Toscana, Università di Pisa, Az. USL 6 di Livorno, Provincia di Livorno Sviluppo, Questura di Livorno, Prefettura di Livorno, Carabinieri Comando Provinciale di Livorno, Guardia di Finanza Comando Provinciale di Livorno, Consigliera di Parità della Provincia di Livorno, U.S.R. Toscana – Ufficio XII Ambito Territoriale della Provincia di Livorno, Comune di Livorno, Comune di Piombino, Comune di Cecina, Comune di Rosignano, Comune di Castagneto, Società Volontaria di Soccorso – Pubblica Assistenza di Livorno, AUSER Volontariato Territoriale di Livorno,

AIDO Sezione Provinciale di Livorno, Osservatorio Italiano di Vittimologia, Fondazione Caritas Livorno onlus, ARCI BASSA Val di Cecina, ARCI Gay Livorno “il Faro”, Associazione Ippogrifo, Associazione Randi, CeSDI Centro Servizi Donne Immigrate Associazione di Volontariato e Solidarietà onlus, Associazione P24 Lega Italiana per la Lotta Contro l’Aids – Sede di Livorno, Ufficio Esecuzione Penale Esterna del Ministero di Giustizia di Livorno, Associazione Cure Palliative di Livorno onlus.

La rete e le funzionali interconnessioni tra gli attori delle reti territoriali consentono in primo luogo una migliore gestione delle “emergenze” (e, quando si parla di vittime fragili, l’emergenza è spesso drammatica realtà), ma nel breve-medio periodo sono in grado di contribuire alla realizzazione di significativi e irrinunciabili obiettivi anche in altre direzioni:

- far emergere il fenomeno della vittimizzazione, in particolar modo a danno dei soggetti fragili;
- agevolare la costruzione della cultura della non violenza, sensibilizzando i cittadini alla consapevolezza dei diritti delle vittime e della presenza delle istituzioni;
- promuovere un approccio basato sui diritti della vittima, posta al centro delle azioni come soggetto dotato di bisogni specifici, al quale è necessario garantire protezione, accoglienza e accompagnamento;
- attivare sinergiche condivisioni per generare sempre nuove conoscenze e un incremento di consapevolezza a partire dalle esperienze concrete;
- promuovere, in linea con le indicazioni dell’unione e in particolare con la direttiva 2012/29/UE del 25 ottobre 2012, la continua formazione degli operatori che, per loro funzione e ruolo, vengono a contatto con le vittime, dalla prima vittimizzazione fino alla conclusione del processo o alla fine della presa in carico trattamentale, terapeutica e di cura;
- coinvolgere le proprie reti al fine di ridurre il rischio di vittimizzazione e accrescere le opportunità per le vittime.

Nell’area di Livorno un primo risultato della formalizzazione di questo accordo di rete è dato dall’avvio delle attività di uno sportello di assistenza alle vittime di reato della Provincia di Livorno denominato appunto “Sportello VIS”. Vuole essere un presidio sul territorio capace di ricondurre a sistema le attività dei componenti della rete provinciale VIS per dare gratuitamente un sostegno alle persone che hanno subito un reato e per svolgere anche attività indirette a favore degli operatori, della rete di servizi e della comunità locale. Possono accedere allo sportello tutte le persone di maggiore età

che si rivolgono alla giustizia in quanto vittime di qualsiasi tipologia di reato, indipendentemente dalla loro età, genere, nazionalità, origine etnica, religione, condizione sociale ed economica. I servizi che lo “sportello VIS”¹² offre in favore delle persone offese si articolano in quattro momenti operativi di fondamentale importanza:

1. informazione
2. accoglienza
3. orientamento
4. percorsi specialistici:
 - a. informazione sui diritti
 - b. sostegno psicologico
 - c. trattamento integrato psicologico e psichiatrico
 - d. mediazione

2.2. Il protocollo di rete “VIS Network” per la Provincia di Pisa

Sulla base degli intenti già esplicitati in precedenza anche per l’Area di Pisa è stato sottoscritto un Protocollo di Rete “Vis Network” per implementare le procedure in uso alla luce delle nuove sinergie sperimentate con il progetto europeo “Victim Supporting Project: a NETWORK to support and aid crime victims”. In questo contesto territoriale hanno dato adesione alla rete: Provincia di Pisa, Regione Toscana, Provincia Livorno Sviluppo s.r.l., Comune di Pisa, Comune di San Giuliano Terme, Unione dei Comuni della Valdera, ASL 5 Pisa, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Pisa, SDS area Pisana, SDS area Valdera, SDS Valdarno Inferiore, SDS Alta Val di Cecina, Università di Pisa – Dipartimento di Scienze Politiche, CESDI – Centro Antidiscriminatorio di Pisa, Associazione DIM – Donne in Movimento, Associazione Casa della Donna Pisa, AIED sezione di Pisa, Associazione Oltretutto.

Secondo quanto concordato con i soggetti aderenti, la Provincia per il territorio di Pisa si impegna a: istituire e coordinare le azioni tra i soggetti interessati e a convocare, quando necessario, i soggetti aderenti alla Rete di supporto alle vittime; raccogliere le proposte provenienti dalla “Rete a supporto delle vittime” o dai suoi singoli componenti,

¹² Lo SPORTELLO VIS (Sportello di supporto alle vittime di reato) si trova presso Provincia di Livorno - Palazzo Granducale, Piazza del Municipio 4- 57123 Livorno - piano 3° ed è coordinato dalla Consigliera di Parità della Provincia di Livorno Avv. Cristina Cerrai.

Aperto martedì e giovedì pomeriggio dalle h. 15.00 alle h. 19.00 per contatti diretti con operatore di accoglienza. Per contatti telefonici chiamare dal lunedì al venerdì mattina dalle h. 9.00 alle h. 13.00 al n. tel. 0586-257229 e.mail: sportellovis@provincia.livorno.it

collaborando nell'individuazione dei canali utili a realizzarle; promuovere il ruolo sociale e l'attività della Rete nelle opportune sedi istituzionali; dare visibilità alla Rete anche attraverso l'utilizzo dei propri canali di comunicazione e il proprio sito web; collaborare con i soggetti facenti parte della Rete al fine di promuovere ed organizzare percorsi di formazione, informazione e sensibilizzazione; raccogliere suggerimenti e buone pratiche, dati relativi al tema e ai risultati ottenuti da progetti, attività promosse e sperimentate; fungere da raccordo tra la "Rete a supporto delle vittime" con analoghe Reti istituite presso altre Province toscane, con la Regione Toscana e soggetti di altre regioni italiane; contribuire a migliorare le competenze degli operatori attraverso azioni di formazione, informazione anche mediante scambi e visite; sensibilizzare l'opinione pubblica e diffondere i risultati delle azioni intraprese; contribuire al miglioramento dei metodi e dei processi mediante l'importazione di pratiche da livello nazionale ed europeo; contribuire all'implementazione della Legge Regionale n. 38/01 "Interventi regionali a favore delle politiche locali per la sicurezza della comunità toscana" collaborando con la Regione Toscana; coordinare il reperimento delle risorse necessarie al funzionamento della "Rete a supporto delle vittime".

2.3. Valorizzare le reti per una costruzione sociale della prossimità

I protocolli di rete promossi dal progetto Vis Network propongono una innovativa prospettiva operativa che sposta il suo focus dalla "relazione di aiuto" alla "rete di aiuto" (Salvini 2012) e che impone di volta in volta costanti valutazioni in merito alle azioni da compiersi: sulla struttura della rete (ad esempio favorendo l'aumento dell'ampiezza, o l'ampliamento relazionale e geografico del *range* e della eterogeneità, l'incremento o la diminuzione del grado di connessione ...); sui processi interni alla rete (ad esempio favorendo la simmetria delle relazioni e la reciprocità, incrementando i livelli di comunicazione all'interno di specifiche relazioni); sulle funzioni svolte e su quelle potenziali (prevedendo il rafforzamento delle dinamiche di supporto, sviluppando nuove relazioni di aiuto, rinnovando continuamente le fonti di informazione e le risorse); sulla composizione della rete (valutando se coinvolgere nuovi membri all'interno delle reti, o eventualmente definire allontanamenti; modificando la struttura dei contatti, specie se considerati controproducenti per gli utenti) (Cfr. Salvini 2012: 93; Hill 2002: 248). In tal senso, è auspicabile che i nostri operatori sviluppino un orientamento all'apprendimento interdisciplinare, alla riflessività, all'apertura cognitiva, alla costante elaborazione di nuovi saperi nel quadro di una stretta reciprocità tra teoria e prassi (Nappi 2001). Da qui il senso generale e concreto del "fare rete". Un'esperienza che impone fasi di costruzione

e cura continua in una prospettiva di sviluppo e consolidamento. Questo, da un punto di vista tecnico-metodologico, prevede un processo con fasi cicliche e step, quali:

- individuare orizzonti operativi e riferimenti di indirizzo concreti;
- condivisione partecipata della mission, della vision e degli obiettivi strategici;
- curare la governance del supporto alle vittime per una minore dispersione di risorse umane ed economiche;
- costante attività di networking per individuare e coinvolgere nuovi possibili nodi
- valutazione dei benefici interni per la dilatazione degli orizzonti operativi verso la creazione di una comunità di pratiche,
- scambio di risorse;
- networking collaborativo e riconoscimento degli altri;
- interazioni situate e regolate;
- adeguata comunicazione;
- funzionale divisione del lavoro tra i diversi membri della rete;
- pratica dell'auto-riflessività rispetto alla qualità dei processi che si attivano nelle dinamiche della rete;
- cura e adattamento della rete nel tempo.

È del tutto evidente che per ottenere i risultati enunciati, e fare in modo che la logica di rete funzioni, le necessità pratiche sono molteplici e richiedono uno sforzo di continua valutazione per verificare se e come fra istituzioni, servizi pubblici e del privato sociale esistono rapporti di collaborazione e sinergie che manifestano la presenza di una volontà comune a superare le barriere che spesso sono presenti tra il formale e l'informale, fra il tecnicismo e una visione umano-relazionale dei diversi servizi pensati per le persone in difficoltà. Inoltre, è altresì necessario verificare mediante quali modalità viene curata la presa in carico delle singole situazioni di bisogno e se si contribuisce al miglioramento del processo attraverso la collaborazione con gli altri operatori del proprio servizio e, all'occorrenza, con la collaborazione degli altri Enti. Sempre in merito alle questioni operative, di fondamentale importanza è la cura dell'organizzazione della rete, dimensione che riguarda sia il coordinamento che i rapporti tra gli attori e i servizi coinvolti nel processo. Nell'ottica della prospettiva del lavoro di rete, infatti, ogni servizio non si percepisce come una struttura autosufficiente e distaccata dal sistema "ma come parte o nodo di una rete di scambi, in cui il risultato prodotto in proprio diventa 'materia prima' o servizio di consulenza per il prodotto di un altro e tutti questi prodotti parziali confluiscono in un risultato globale (Toniolo Piva 2005). Se si considera in modo serio questa metodologia di lavoro (facendo in modo che gli attori che operano nel sistema di

supporto alle vittime siano nodi strategici della rete) è possibile ottenere notevoli risvolti positivi in termini di modificazione degli assetti organizzativi e delle modalità di effettuazione degli interventi, in linea con l'idea (che trova conferma nella letteratura scientifica più accreditata) di adottare la rete come "strumento" privilegiato per costruire socialmente legami di prossimità con le vittime, porsi così al loro fianco per accompagnarle, supportarle e proteggerle. In questo modo si supera quell'isolamento relazionale nel quale le vittime spesso cadono e si produce capitale sociale, funzionale all'attivazione del processo di supporto. In merito ai meccanismi di rete è utile ricordare che la funzione di 'tessitura' dovrebbe "tendere in prima istanza alla costituzione di legami ponte ma anche all'individuazione di ulteriori *hub*¹³ sui quali trasferire il compito di connettere altre zone della rete, per rendere la rete stessa meno debole e più solida, diminuendone la *centralizzazione*, cioè la dipendenza della propria "forza strutturale" dall'azione di uno (o pochi) individui" (Salvini 2012: 78).

Bisogna tuttavia prestare attenzione a non cadere nella trappola della retorica celebrazione acritica delle reti, che potrebbe assecondare la pericolosa deriva della burocratizzazione e della fredda formalizzazione degli accordi "top-down", creando vuoti relazionali e disorientamento, piuttosto che prossimità sociale. La strada da seguire, come già segnalato, è quella della condivisione, della programmazione, della progettazione partecipata e dell'attenta valutazione in una prospettiva bottom-up che dia senso e autentica validità ai protocolli, capaci in questo modo di svolgere appieno la loro funzione proattiva di organizzazione delle reti.

¹³ Cioè nodi con numerosi legami diretti che consentono una rapida diffusione di risorse.

Scheda di approfondimento teorico¹⁴

Rete sociale	Le reti sono strutture relazionali tra attori. Sono strutture di relazioni le cui caratteristiche possono essere usate per spiegare il comportamento tra le persone che costituiscono la rete. Elementi costitutivi la rete sono gli attori, i nodi, che possono essere individui, gruppi, posizioni, luoghi, istituzioni; le relazioni che legano i soggetti che compongono la rete e che vengono rappresentate graficamente attraverso linee, frecce, archi, e che possono essere reciproche, asimmetriche o simmetriche. Le reti possono essere di supporto sociale, formali, informali, primarie, secondarie.
Supporto sociale	Con supporto sociale si fa riferimento al sistema di flusso di risorse tra attori, le cui caratteristiche in termini di potere-dipendenza, influenza l'accesso alle risorse, determinando la capacità delle stesse di supportare la rete. Il supporto sociale è risorsa del tessuto relazionale e qualifica il supporto sociale in relazione alla funzione di aiuto e sostegno che essa svolge. Al concetto di supporto sociale come processo di scambio all'interno della rete sono connessi i concetti di reciprocità e senso di obbligazione. Reciprocità perché non è un processo a senso unico, per aumentare le probabilità di effetti positivi nel processo di sostegno; obbligazione rispetto ai ruoli e ai legami assunti da e tra i nodi della rete con la percezione soggettiva di essere oggetto di attenzione da parte degli altri, elemento che aumenta la capacità di far fronte agli eventi stressanti.
Funzioni di sostegno	Funzioni di riduzione dello stress attraverso l'informazione e la proposta di risorse come strategia protettiva; funzione di mantenimento della salute come contenimento degli effetti di solitudine e isolamento mediante il coinvolgimento di risorse anche immateriali come fiducia, interesse, attenzione per la riacquisizione del senso di identità e l'accrescimento dell'autostima.

¹⁴ Per chiarire alcuni aspetti legati alla terminologia specifica che caratterizza l'approccio conoscitivo della SNA, in questa scheda teorica riportiamo sinteticamente alcune definizioni tratte dal contributo scientifico di D. Cordaz sul "Lessico delle reti", riportato in Salvini (2007) al quale si rinvia per ogni approfondimento.

Capitale sociale	Il capitale sociale rappresenta l'insieme delle risorse contenute nelle relazioni sociali e nelle reti sociali. In modo specifico, si riferisce alle caratteristiche qualitative e quantitative delle reti di relazione, ma anche ai modi in cui i soggetti sono in grado di accedere e mobilitare le risorse eventualmente presenti in quelle reti.
Legame forte	Si tratta di legami ad alta intensità che hanno la caratteristica di distribuirsi in cluster (area ad alta densità caratterizzata da gruppi di attori legati da numerose e intense relazioni) e di essere più transitivi rispetto alle risorse che fluiscono più rapidamente e si incrementano. In concreto, sono quelli che uniscono familiari, amici intimi, colleghi che passano molto tempo insieme.
Legami deboli	Legami di minore intensità, minor coinvolgimento affettivi, minore frequentazione. Sono "ponti" tra componenti diversi della rete, favoriscono in essa il flusso di risorse e informazioni, facilitando la produzione di capitale sociale.
Social Network Analysis – SNA	Filone di studi teorico-metodologico che si occupa dello studio delle reti sociali. La società è considerata un intreccio complesso di relazioni sociali variamente strutturate, ed ogni fenomeno sociale può essere letto in termini relazionali e strutturali. Ogni fenomeno viene descritto in termini di attori sociali (nodi della rete) e di interconnessioni tra quegli attori, in un'ottica descrittiva ma anche esplicativa e predittiva di quel sistema reticolare (Salvini, 2007).

3. I centri di supporto alle vittime (CSV). Esperienze nazionali: incontri e confronti promossi dal VIS.

di Cristina Galavotti¹⁵

In Italia, al contrario di molti altri Paesi, sono quasi inesistenti i CSV (Victim Support Center) così come pensati nelle disposizioni dell'Unione Europea. Infatti, secondo quanto previsto dalle indicazioni contenute nella normativa europea in materia "di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato" dovrebbero essere centri capaci di offrire tutela, consulenza e trattamento a tutte le vittime di reato, indipendentemente dal reato e indipendentemente dalle loro caratteristiche, offrendo servizi differenziati, gestiti da personale professionalmente preparato e costantemente aggiornato, a seconda delle esigenze della persona. Si tratta di centri già previsti dalla Raccomandazione (87) 21 del Consiglio d'Europa, in tema di assistenza alle vittime di reato e di prevenzione della vittimizzazione, richiamati per la loro importanza dalla Decisione Quadro del Consiglio dell'Unione Europea, in data 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel corso del procedimento penale e, più di recente, dalla Raccomandazione n. 8 del 2006 in tema di assistenza alle vittime di reato e dalla direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012. L'obiettivo principale della creazione dei CSV è quello di aiutare la vittima a superare il trauma subito, ridurre il danno, acquisire sicurezza ed essere messa in protezione. Hanno anche un compito di promozione sociale, informazione e sviluppo di una cultura comune di prevenzione.

L'organizzazione di questi Centri dovrebbe rispondere alle esigenze della vittima con un approccio di tipo globale nell'immediato e nel lungo periodo. In essi dovrebbero essere offerti servizi medici, sociali e psicologici; servizi di consulenza legale, servizi di esperti; come criminologi e vittimologi; inoltre, andrebbe sempre prevista l'autonomia economica del Centro al fine di poter rispondere ai bisogni immediati della vittima (i bisogni primari, ma bisogni connessi alle necessità organizzative e ri-organizzative dopo l'evento critico).

Gli elementi e i caratteri specifici dei CSV brevemente richiamati segnalano subito una priorità ineludibile: il personale che presta servizio nei CSV deve distinguersi per specifica ed elevata professionalità, essere adeguatamente formato a lavorare in équipe multiprofessionali.

Il CSV dovrebbe essere inserito nella rete territoriale e mantenere relazioni con altri centri e servizi e con le forze di polizia, anche se viene ribadito come sia lo *status* riconosciuto di vittima e non la denuncia a facilitare l'accesso ai servizi. Andrebbe prevista la possibilità di un accesso ai CSV garantito 24 ore su 24 tramite l'apertura al

¹⁵ Si ringrazia per la collaborazione la Dott.ssa Beatrice Giovannoli, Assistente Sociale e Criminologa Sociale.

pubblico (con la rotazione delle équipes) e grazie anche ad una linea telefonica sempre attiva per rispettare coloro che non vogliono relazionarsi direttamente con l'operatore, o di coloro che non hanno la possibilità di recarsi personalmente al centro.

Per quanto riguarda la dimensione operativa del servizio di supporto e assistenza alle vittime, alcuni elementi sono sostanziali: la cura dell'accoglienza, l'appropriatezza del setting, la riservatezza e il rispetto della privacy, la volontà e il consenso della vittima di accedere consapevolmente a quel percorso, l'ascolto attivo ed empatico, il rapporto fiduciario, l'assenza di giudizio e pregiudizio, la trasparenza e la credibilità attraverso la costante valutazione e supervisione dei processi e degli operatori stessi.

Un compito importantissimo dei CSV, che si caratterizza con un'accoglienza di primo livello, è l'orientamento delle vittime verso centri, associazioni, enti, servizi e professionisti che, operando un secondo livello specialistico, possono rispondere alle loro richieste, anche con una selezione rispetto agli stessi in base al problema presentato e alle esigenze manifestate, orientando la persona verso le strutture più indicate ad accoglierla e costruendole intorno una reale rete di sostegno.

Altro servizio è quello informativo attraverso la consulenza legale (es. come nominare un avvocato di fiducia, come avvalersi del gratuito patrocinio, come compilare la necessaria documentazione per la denuncia, cosa significhi la costituzione di parte civile, come rivolgersi al giudice durante il processo, cosa significhi intraprendere un percorso di mediazione, ecc.). Informazioni possono avere anche carattere di tipo medico (orientamento a servizi o cure specialistiche) o di carattere sociale (strutture, risorse e servizi presenti sul territorio, procedure di allontanamento o protezione). Questo servizio è molto importante soprattutto in presenza di vittime fragili che non hanno risorse o competenze per poter affrontare da sole un ulteriore percorso: sono gli anziani, le donne, i portatori di handicap, coloro che sono in marginalità. Le vittime fragili possono essere accompagnate nei percorsi successivi l'accoglienza di primo livello ma solo con il loro esplicito consenso, con l'espressione della loro volontà, di essere seguite in un percorso tortuoso e spesso lungo.

Sarebbe inoltre opportuno che i CSV si ponessero in rete anche con le realtà del volontariato, degli artigiani e dei professionisti che lavorano sul territorio su cui incidono, e che offrono i loro servizi a rotazione, 24 ore su 24 ogni giorno della settimana, per far fronte a danni di tipo materiale determinati dal reato (ad esempio vetri infranti da sostituire, serrature da cambiare, impianti elettrici da ripristinare, ecc.).

Il modello di CSV proposto dalle Direttive europee non è rintracciabile in Italia, dove limiti per la creazione degli stessi sono, di fatto, l'assenza di una normativa quadro di supporto alle vittime fragili, la mancanza di fondi e la delega, formale o informale, al terzo settore dei sistemi di aiuto alle vittime. In Italia molte delle realtà esistenti sono nate

su una spinta solidaristica concretizzatasi in associazioni di persone che avevano vissuto una certa esperienza o che esperivano affinità verso certi percorsi di superamento dei processi di vittimizzazione.

Nell'ambito del Progetto VIS Network, per avere un panorama delle buone pratiche di gestione dei Centri di supporto italiani sono state organizzate visite di studio per 50 operatori dei soggetti partner e delle reti in numerosi centri che si distinguono quotidianamente per il loro impegno in favore delle vittime. Durante le visite sono stati effettuati colloqui con gli operatori e focus su singoli temi, poi condivisi dai partecipanti all'interno dei propri staff, in modo da ampliare l'impatto delle visite. Nel complesso, sono stati momenti altamente formativi in quanto hanno consentito utili confronti operativi e hanno generato altrettanti input riflessivi.

Tra i centri visitati ricordiamo:

- **Il Centro di Casalecchio di Reno** che opera dal 2005 e che segue ogni anno vittime di reato o calamità naturali attraverso servizi di assistenza e supporto. Vi lavorano 6 operatori, tutti volontari, e vi è la presenza di un coordinatore. All'accoglienza vengono raccolti i dati dell'utente ma non viene fatta una perizia vittimologica. Un punto significativo di forza è la stretta collaborazione con gli enti locali del territorio.

- **Il "Centro SvSed Mangiagalli" di Milano** è aperto dal 1996 e conta su una forte rete istituzionale. Si rivolge a donne vittime di violenza sessuale e/o domestica attraverso servizi di assistenza sanitaria, accoglienza, sostegno, accompagnamento e consulenza legale. La vittima è seguita da un'équipe multidisciplinare che ha ruoli distinti per specializzazioni. Il personale professionale è composto da 3 assistenti sociali, 3 psicologi, 16 ginecologi, 15 infermieri e ostetriche, 15 medici legali, 1 segretaria, 1 operatrice telefonica; gli avvocati, sono collaboratori esterni alla struttura e non vi operano volontari. Vengono redatte le relazioni del caso con dati anamnestici e referti medico legali attraverso schede specifiche differenziate a seconda che la vittima sia minorenne o maggiorenne e per sesso. I servizi offerti includono le valutazioni di rischio e le perizie vittimologiche, i cui indicatori sono di carattere medico e psicologico. La rete istituzionale, formalizzata da protocolli fattivi con le Forze dell'ordine, gli enti locali e l'Università di Milano, rende significativa e radicata nel territorio l'esperienza.

- **La "Rete Dafne" di Torino** nasce nel 2008 e si rivolge alle vittime di reato attraverso protocolli formali con diversi attori della rete territoriale, tra cui gli enti locali, le ASL, le associazioni del terzo settore. Vi si rivolgono persone giovani e famiglie che soffrono di disturbi psicologici derivanti dal reato subito quali stati di ansia, depressione, panico, disturbo post traumatico da stress. Ma vi si rivolgono anche soggetti affetti da dipendenze, persone che hanno problematiche sociali o che necessitano di mediazione in

ambito civile e penale. I servizi offerti dal centro sono di mediazione penale, di accoglienza e di sostegno psicologico e psichiatrico attraverso azioni di prevenzione e trattamento. I trattamenti a breve termine, vengono fatti nel centro mentre, quelli a lungo termine sono strutturati in collaborazione con i Distretti di salute mentale. Vi lavorano psicologi, educatori, avvocati con contratti di collaborazione, mediatori, un criminologo e diversi volontari. Nella presa in carico vengono utilizzati i fascicoli personali ed i colloqui vengono registrati su una scheda contenente anche i dati anagrafici e la storia della vittima. Non viene utilizzato come strumento tecnico la perizia vittimologica. Aspetti rilevanti sono l'ampiezza e la diversificazione dei servizi offerti alle vittime.

- **Lo "Sportello Astra" di Roma** si rivolge a donne vittime di violenza in età compresa fra i 18 e i 65 anni, ed operano soprattutto, ma non solo, nell'ambito dello stalking o del cyberstalking. Vi lavorano 4 operatrici, psicologhe, assistenti sociali, educatrici. Le mediatrici culturali e gli avvocati sono collaboratori esterni alla struttura. L'attività di supporto viene svolta in equipe e alla coordinatrice del centro spetta il compito di seguire la supervisione e la formazione. Per la presa in carico utilizzano relazioni, fascicoli personali, e la ricostruzione della storia di violenza subita dalla vittima. Non viene utilizzata la perizia vittimologica come strumento di lavoro. La rete territoriale è istituzionalizzata da un protocollo cui aderiscono gli enti locali e rappresentanti del terzo settore.

- **Il "Centro Maree" di Roma** opera da più di vent'anni e si rivolge a donne vittime di violenza tra i 18 e i 65 anni. I servizi proposti riguardano i settori di prevenzione, tutela, informazione, protezione, accoglienza, ospitalità, consulenza legale. Vi lavorano per tutta la settimana a turnazione operatrici, psicologhe, assistenti sociali, educatrici, consulenti legali, mediatrici culturali, tirocinanti e affiancatrici e un'esperta di ludopedagogia. Ci sono collaboratori esterni formati in aree diversificate in modo da garantire alle utenti un intervento multidisciplinare e volontari con specifica formazione. Il lavoro viene svolto normalmente in équipe. Il servizio offerto riguarda soprattutto l'accoglienza di donne vittime e dei loro figli sia in situazione di urgenza che dopo un percorso di acquisizione di piena consapevolezza dei propri processi di vittimizzazione. Vengono accolte donne di ogni nazionalità, per un periodo di 5 mesi e poi offerto un periodo di ospitalità in semi-autonomia. Sono offerti inoltre laboratori ludo-pedagogici a sostegno della genitorialità, percorsi psicologici individuali. Vi è un protocollo tra enti locali e terzo settore.

- **Il centro "ECPAT" di Roma** offre servizi rivolti ai minori, alle loro famiglie e agli insegnanti. Vi lavorano operatori formati ad affrontare situazioni di rischio, valutazione e intervento in casi di abuso all'infanzia e pedofilia, sociologi, giuristi, assistenti sociali e la collaborazione si estende alle forze dell'ordine e a Telefono Azzurro.

Pur essendo parte di una forte rete informale, la loro attività non è formalizzata da protocolli.

- **IL “Centro Ascolto” di Sassuolo** opera dalla fine degli anni '90 e dal 2004 si occupa dell'assistenza alle donne vittime di violenza domestica e ai loro figli. I Servizi offerti dal centro riguardano il supporto emotivo e psicologico. Nel centro lavora un'operatrice formata in psicologia e psicoterapia sistemica che coordina il servizio gestito da collaboratori esterni formati in aree diverse discipline professionali in modo da garantire alle utenti un intervento multidisciplinare. Viene utilizzato lo strumento di una scheda di raccolta dati che mira a raccogliere informazioni riguardanti la donna vittima, il partner maltrattante e, se presente, il minore.

- **La “Rete antiviolenza” di Siracusa** opera dal 2002 e gestisce 15 presidi antiviolenza che coprono capillarmente tutto il territorio provinciale e offre gratuitamente sostegno e aiuto legale, psicologico e sociale a donne e bambini vittime di maltrattamenti, abusi e gravi difficoltà. Il centro offre servizio telefonico h24, accoglienza in emergenza e rifugio in casa protetta per vittime di stalking e/o in pericolo di vita; consulenza e assistenza legale, psicologica, pedagogica e sociale; uno sportello GLBT per donne e minori vittime di violenza omofoba. Il servizio è gestito da esperti preposti all'accoglienza, avvocati, psicologi ed educatrici che coprono l'intera giornata attraverso un sistema di turnazione; collaborano nella struttura anche volontari. Il lavoro viene svolto in équipe composte da una avvocatessa, una psicologa e la responsabile di turno. Vengono utilizzate relazioni, fascicoli personali e una scheda di rilevazione contenente la storia personale e relazionale della vittima.

- **Il C.I.P.M.**, è un Associazione fondata nel Marzo del 1995 a Milano, da un gruppo multidisciplinare composto da criminologi, sociologi, psicologi, operatori sociali e magistrati e costituisce la prima esperienza organizzata su territorio nazionale per la formazione e la diffusione delle pratiche di mediazione. Segue vittime di reato, cittadini che vivono un conflitto, persone con problemi comportamentali caratterizzati da condotte lesive e violente. Offre servizi di mediazione penale, servizi psicotraumatologici di sostegno per le vittime di reato, e promuove azioni di prevenzione e trattamento delle condotte lesive e violente. Lavorano in équipe con un approccio multidisciplinare di competenze criminologiche, legislative, psicoterapeutiche, psicodiagnostiche, psicologiche, sociali. Viene utilizzato lo strumento della perizia vittimologica quando ritenuta necessaria/opportuna. Il lavoro è strutturato sulla base di protocolli di intesa con gli enti locali.

Nonostante i sistemi di assistenza alle vittime fragili propongano spesso esperienze di eccellenza appare evidente come siano tra loro fortemente diversificati. Alcune considerazioni vanno fatte rispetto al target cui si rivolgono. Bisogna infatti notare come

le donne vittime di violenza abbiano di fatto maggiori risorse cui attingere a differenza dei minori o delle persone in disabilità (difficilmente infatti ci sono centri specializzati per anziani, portatori di handicap o disabilità psichiche vittime di violenza). Si definisce così un sistema vittimale differenziato in cui emergono categorie di vittime privilegiate. Altre riflessioni vanno fatte sulla presenza di personale specializzato, non sempre garantito, e sul lavoro in équipe multidisciplinari, necessarie alla strutturazione di approcci di salute globale alle vittime (fisico, psicologico, sociale e relazionale), altre ancora sulla necessità di processi e strumenti tecnici validati scientificamente a supporto di perizie, interventi legali e valutazione del rischio di ulteriori vittimizzazioni.

Mancano in quasi tutte le esperienze processi di supervisione e di aggiornamento costante e manca l'autonomia economica per rispondere alle esigenze dei bisogni primari e di sicurezza delle vittime.

È necessario pertanto chiedersi se un doppio livello di programmazione territoriale non sia necessario sulla base del modello proposto dall'Unione Europea. Un primo livello composto dai CSV con territorialità zonale capace di offrire servizi di prima accoglienza e risposte immediate di assistenza e protezione, nei quali personale specializzato, costantemente aggiornato, appartenente a professionalità diverse e organizzato in équipe possa strutturare reti di supporto fattive in termini di orientamento, aiuto, protezione e sostegno a tutte le vittime di reato, indipendentemente dalle loro caratteristiche. Un secondo livello specialistico in cui l'esistente venga valorizzato sulla base delle loro caratteristiche costituzionali e di intervento.

Un processo programmatico e gestionale complesso che può realizzarsi solo attraverso un cambiamento culturale che ponga al centro la vittima e che tenga conto realmente dei suoi bisogni e del suo sguardo, che si faccia carico e condivida il suo dolore, che dia speranza con progetti concreti.

SEZIONE II

*a cura di
Elisa Corbari*

*con contributi di
Mauro Bardi, Elisa Corbari, Laura Maria Gagliardi,
Angelo Puccia, Marzia Tosi, Francesco Viecelli*

ASSOCIAZIONE LIBRA ONLUS
MANTOVA

1. Attori protagonisti. Il riconoscimento della vittima nelle declinazioni del paradigma riparativo.

di Marzia Tosi

Nel periodo in cui scriviamo, è tutt'altro che infrequente confrontarsi con iniziative e dibattiti sulla situazione carceraria italiana, la quale ha assunto contorni tali da non permettere una sua considerazione disgiunta da più ampie riflessioni sulle teorie della pena, che a loro volta affondano le radici nel modo in cui il reato debba essere inteso.

È invece molto meno frequente assistere a riflessioni intorno al ruolo della vittima nel sistema processuale penale e nella società considerati secondo una prospettiva globale e scevra da stereotipi e tipizzazioni, poco utili ai fini della ricerca scientifica e delle possibili risposte da offrire a coloro che a causa del fatto criminoso vivono una situazione di grande vulnerabilità.

Pur non negando la variabilità e l'eterogeneità delle modalità in cui la vittima viene percepita nei diversi ambiti e da figure professionali e non, possiamo tuttavia evidenziare una tendenza che approda al concetto di *vittima valorizzata* (A.M.A. Nivoli, L.F. Nivoli 2010).

La dottrina ha infatti rilevato come nel corso della storia siano state attraversate diverse modalità di concepire quella che, nel processo penale italiano, viene qualificata come 'persona offesa dal reato': la Scuola Positiva ha puntato i riflettori sull'autore del fatto criminoso lasciando nell'ombra il ruolo della vittima, dando vita ad una tendenza che ha riverberato i propri effetti sull'iter giudiziario, all'interno del quale essa occupa ancor oggi una posizione del tutto marginale. Risulterà evidente come la concezione della *vittima ignorata* s'inserisca in un modello di giustizia che poggia le fondamenta nella nozione di teoria retributiva, con un sistema giudiziario impegnato ad infliggere pene come corrispettivo per il male provocato con la commissione del reato, sistema che possiamo definire come reo-centrico. Sono poi andati delineandosi a livello sovranazionale alcuni strumenti che, rilevando anche sotto il profilo normativo, hanno contribuito a diffondere una concezione della vittima come soggetto particolarmente vulnerabile e quindi meritevole (*rectius*: bisognevole) di tutela.

Il pensiero sotteso a siffatta impostazione, consistente di fatto nella volontà di individuazione e riconoscimento delle necessità di cui quello che possiamo definire co-protagonista del reato è portatore, è poi sfociato nella valorizzazione del soggetto *de quo*, che deve sì essere tutelato, ma anche partecipare attivamente alla ricerca di soluzioni alle conseguenze del conflitto scaturito dal reato. Questa concezione, lungi dal focalizzarsi su di un'unica parte toccata dal fatto criminoso, si concentra sulle relazioni e pone quindi l'enfasi sul fenomeno sociale considerato nella sua globalità, incardinandosi in una

prospettiva riparativa che può rappresentare la strada maestra da percorrere nel tentativo di offrire risposte che possano tener conto di tutta una serie di esigenze, non ultime quelle di contenimento dell'allarme sociale.

A livello comunitario, a partire dagli anni Ottanta, si sono susseguite una serie di raccomandazioni che, pur non qualificandosi come strumenti giuridicamente vincolanti, rivestono carattere di obbligo morale per gli Stati membri che vengono così incoraggiati ad un *facere* (o, più raramente, ad un *non facere*) in vista del rispetto di interessi ritenuti meritevoli di tutela non solo all'interno dei confini nazionali dei singoli Paesi.

S'impone quindi all'attenzione di tutti, e non solo degli addetti ai lavori, la questione su come comportarsi di fronte alle sollecitazioni che ci provengono dall'Europa e che, ancor prima, emergono dalle esperienze di vittimizzazione dell'Altro-da-sé: quale, dunque, il ruolo del cittadino? Quale può essere la via maestra da seguire nel tentativo di offrire adeguati spazi al soggetto passivo del reato?

A questi ed altri interrogativi si deve tentare di offrire adeguate risposte così che la 'persona offesa dal reato' possa finalmente divenire attore protagonista (anche) nella fase di ricerca di soluzioni pacifiche per la ricomposizione del conflitto causato dal reato.

2. La disciplina del risarcimento delle vittime di reato nella giurisprudenza italiana.

di Mauro Bardi

Una trattazione che voglia assumere ad oggetto alcuni aspetti della vittimologia può prendere le mosse da differenti prospettive e può intraprendere diversificati percorsi. Il presente capitolo tratta l'argomento sulla base di un profilo interdisciplinare che prende in considerazione l'aspetto criminologico sulla base del costante confronto con le reti normative (Mannheim 1975, 762).

La maggior parte dei crimini si iscrive in una relazione che si instaura tra l'aggressore e l'agredito (l'autore e la vittima), il predatore e la preda (Cousson 2005, 107 ss.): in questa direzione è possibile affermare che lo studio dei crimini non possa trascurare un esame del rilievo della vittima ed un approfondimento dei rapporti che l'hanno legata all'aggressore (Fornari 2014, 111). L'indagine non deve tralasciare, oltretutto, una descrizione dei fattori ambientali che hanno predisposto l'accadimento aggressivo, una considerazione delle caratteristiche somatiche e personologiche dell'agredito (Mantovani (a) 1984, 376 ss.; Bandini 1993, 101; Gulotta 2002, 1124; Nivoli-Loretto-Milia-Nivoli-Nivoli 2010, 46 ss.) e, da ultima, in una visione allargata, un'osservazione del danno e delle sue possibili forme di riparazione (Correra-Martucci 2009, 472 ss., 509 ss.).

La prospettiva che vorremmo proporre – non assunta a idea guida, ma intesa come strumento complementare di comprensione che potrà trovare forse applicazione rispetto alle considerazioni seguenti – fa riferimento a tre punti di vista, i quali possono essere tenuti presenti sia separatamente sia unitamente.

Il primo riguarda il come la vittima vede se stessa e come pensa ed agisce sulla base di una tale visione.

Il secondo ha ad oggetto il come la vittima è vista e considerata dalla società (una visione informale, ma importante e vincolante).

Il terzo viene a coincidere con l'esame delle diverse lenti formali attraverso le quali l'ordinamento giuridico, nelle sue diverse articolazioni, valuta e classifica la vittima.

Uno sguardo giuridicamente orientato e condotto prendendo spunto dall'assetto normativo italiano conduce a risultati interessanti. Le norme giuridiche che si occupano di descrivere le dinamiche criminali e di vittimizzazione possono essere riguardate e considerate sulla base di tre coordinate con indubbi agganci di carattere criminologico:

– quella che considera lo studio della propensione all'ufficializzazione delle vittimizzazioni;

- quella che considera lo studio dell'interazione materiale e psicologica tra autore di reato e soggetto aggredito o danneggiato;
- quella che considera lo studio volto all'individuazione dei rimedi riparatori.

2.1. Il problema dell'ufficializzazione della vittimizzazione.

Quanto alla prima coordinata, in materia di vittimizzazione è stato posto in evidenza il problema del numero oscuro. In verità non si tratta solo di una questione di *dark number*: il dato relativo alla vittimizzazione risulta influenzato da una serie di fattori ancora complessi (Kaiser 1985, 174 ss., 189 ss.; Marotta 2013, 46 ss.).

La fonte di emersione della consistenza quantitativa degli individui vittimizzati si identifica, prevalentemente, attraverso l'esame delle denunce ricevute dagli ufficiali di Polizia. Il dato che emerge è probabilmente lontano dal raggiungere la consistenza reale. Ma su questo aspetto è necessario svolgere alcune distinzioni.

In tema di quantificazione dei casi di vittimizzazione bisogna innanzitutto distinguere tra:

- la cifra effettiva dei soggetti vittimizzati e la cifra totale delle violazioni penali. Si deve infatti tenere in conto che non tutti i vittimizzati sono parti passive di un illecito penale (si pensi al *mobbing*); e che, corrispettivamente, non tutti i reati danno luogo ad una vittima. Vi è infatti il problema di quei reati senza vittima che, in ogni caso, possono suscitare un vissuto di vittimizzazione in capo ai testimoni; vi è inoltre il problema dei delitti tentati. Si deve tener presente, per finire, di quella linea grigia ricomprendente accadimenti che, magari vissuti come reati, in realtà sono previsti come illeciti amministrativi o civilistici;

- la consistenza numerica delle vittimizzazioni registrate o denunciate agli organi di polizia e il reale ammontare delle vittimizzazioni effettivamente accadute: diversi casi, quindi, nei quali la vittimizzazione effettiva non viene portata a conoscenza dell'autorità inquirente.

Oltretutto è necessario tener presente che, dalla consistenza numerica delle vittimizzazioni registrate o denunciate agli organi di polizia, si deve scontare la cifra relativa ai falsi positivi: dove la falsità può derivare da una valutazione erronea della fattispecie, o dal proposito illecito di accusare falsamente taluno per diversi scopi.

Un'indagine volta ad indicare i fattori e le circostanze che possono contribuire a determinare la non emersione di un notizia di reato con vittimizzazione pone una serie di problemi. Nel contempo, ci fornisce la possibilità di passare in rassegna uno degli aspetti emergenti della vittimologia intesa come disciplina che indaga circa le interazioni, le

relazioni e le conseguenze caratterizzanti la commissione di un reato. Ma non solo: una riflessione sul punto deve intrecciare anche considerazioni di carattere giuridico, giudiziario ed istituzionale.

In particolare:

– vi sono motivi che riguardano le concrete circostanze del reato e della avvenuta vittimizzazione. Chi riferisce di aver subito un torto può astenersi dal portarlo alla cognizione dell'autorità a causa della trascurabilità del danno subito, della bagatellarità del fatto;

– vi sono motivi che riguardano le circostanze dell'evento criminoso, ma non sotto il profilo dell'offesa prodotta, bensì avuto riguardo alla sua ricostruibilità in sede giudiziaria. Vi sono casi nei quali il fatto-reato è attestabile con prove di carattere documentale (e ciò si verifica nelle offese patrimoniali agite con scaltrezza o frode). Vi sono, per contro, casi in cui la riproducibilità di un evento criminale può dipendere dalla disponibilità di testimoni in grado di ri-attualizzarlo in modo narrativo e dialogico in termini affidabili;

– vi sono motivi che si ricollegano alla possibilità di ottenere soddisfazione o conforto dal procedimento che la denuncia avvia. La *notitia criminis* eseguita dal vittimizzato ha delle precise finalità: la prima è quella di ottenere un riconoscimento quale parte passiva del rapporto criminale; la seconda si identifica nella pretesa affinché gli organi di Polizia si attivino a individuare e riconoscere l'autore del torto; la terza è quella di conseguire un esito soddisfacente rappresentato da una riparazione. Ebbene: se il vittimizzato non confida sulla possibilità di verifica degli aspetti funzionali sopra indicati, allora la scelta di non ufficializzare il fatto può diventare probabile. Ponendoci nella prospettiva della vittima, si può affermare che la frustrazione della speranza riposta nella realizzazione delle aspettative dipenda da fattori eterogenei e complessi: considerazioni realistiche ed inveterati pregiudizi aventi a che fare con l'opinione rispetto agli inquirenti, rispetto ai magistrati, rispetto alla valutazione espressa dalla cerchia sociale, accogliente o giudicante. E rispetto all'offensore, il quale può essere considerato con timore, rassegnazione o persino indulgenza (Ponti-Merzagora Betsos 2009, 40 ss.).

2.2. Il problema dell'interazione materiale e psicologica tra autore di reato e soggetto aggredito o danneggiato.

Riguardo alla seconda coordinata, la disciplina delle cause di giustificazione contiene alcuni rimandi diretti o impliciti alla dialettica autore/vittima. Se abbiamo riguardo alla fattispecie disegnata dall'art. 50 del Codice Penale, *Consenso dell'avente diritto*, rileviamo come l'azione costituente reato – che la formulazione normativa proprio

riferisce a quegli illeciti che danno luogo astrattamente ad una vittima precisa – perde la propria antigiridicità in virtù dell'atto di disposizione di colui che riceve la virtuale aggressione. Una indagine vittimologica interessante ed approfondita dovrebbe quindi applicarsi all'esame della a) disponibilità da parte della vittima dell'interesse aggredito; b) capacità della vittima a disporre del medesimo.

E l'esame del punto a) non dovrà essere limitato ai classici casi – patrimonio, onore – che la dottrina tradizionale enuncia (Antolisei 1955, 204 ss.), ma potrà essere esteso anche alle fattispecie riguardanti diritti che, una volta, venivano riconosciuti unanimemente come indisponibili (Mannheim 1975, 762); la nuova frontiera sarà quindi quella del consenso alle modificazioni corporali, alle manipolazioni genetiche ed al fine vita.

La disciplina delle circostanze aggravanti comuni contiene fattispecie che prendono in considerazione la figura della vittima sotto diversi aspetti. Innanzitutto, sotto il profilo dell'azione e dei suoi effetti offensivi nei confronti della parte passiva, sono considerati quali fattori inaspriti:

– *l'aver adoperato sevizie, o l'aver agito con crudeltà verso le persone (art. 61 n. 4 del Codice Penale);*

– *l'aver, nei delitti contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità (art. 61 n. 7 del Codice Penale);*

– *l'aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso (art. 61 n. 8 del Codice Penale).*

– Sotto il profilo della considerazione delle condizioni o qualità della parte passiva, possiamo considerare:

– *l'aver profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa (art. 61 n. 5 del Codice Penale);*

– *l'aver commesso il fatto contro un pubblico ufficiale o una persona incaricata di un pubblico servizio, o rivestita della qualità di ministro del culto cattolico o di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un agente diplomatico o consolare di uno Stato estero, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio (art. 61 n. 10 del Codice Penale);*

– *l'aver commesso un delitto contro la persona ai danni di un soggetto minore all'interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione o formazione (art. 61 n. 11 ter del Codice Penale);*

– *l'aver, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale, contro la libertà personale nonché nel delitto di cui all'articolo 572, commesso il fatto in presenza*

o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza (art. 61 n. 11 quinquies del Codice Penale).

Anche la disciplina delle circostanze attenuanti prevede fattispecie nelle quali la considerazione della vittima può dispiegare un effetto nella complessiva valutazione della gravità del fatto di reato. In particolare, questo, sotto il profilo del dinamismo criminale:

– *l'aver reagito in stato di ira, determinato da un fatto ingiusto altrui* (art. 62 n. 2 del Codice Penale);

– *l'essere concorso a determinare l'evento, insieme con l'azione o l'omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa* (art. 62 n. 5 del Codice Penale).

Il primo caso può essere spiegato, in parte, attraverso la figura e l'intervento della *vittima provocatrice*, la quale può aver suscitato la reazione dell'autore, reazione diventata poi reato. In questo frangente l'azione o l'omissione del soggetto provocante viene ad assumere un rilievo causale rispetto all'attivazione della risposta: in sostanza, si tratta di due momenti che riproducono in modo abbastanza classico la relazione dinamica vittima/aggressore. Il secondo caso è parzialmente diverso: se in precedenza i due protagonisti si ponevano in una sorta di contrapposizione, in siffatto contesto la vittima non si trova a provocare l'agito dell'aggressore, ma diventa artefice (o determinatore, in tutto o in parte) dell'evento che costituisce reato. Anche qui la vittima si inserisce in una causalità criminale; ma lo fa in modo particolare, ponendosi nella condizione di venire attinto e danneggiato dagli effetti dispiegati dall'autore (Mantovani (b) 2009, 412). Quest'ultima ipotesi induce a riflessioni più approfondite e articolate da un punto di vista criminologico: la vittimizzazione è massima (nella sua virtuale misurazione) quando la parte offesa non contribuisce alla causazione dell'illecito; per conseguenza, massima risulterà anche la colpevolezza dell'autore ed il *quantum* della riparazione alla quale sarà tenuto.

La vittimizzazione decresce ogniqualvolta la parte offesa abbia suscitato l'aggressione o, perlomeno, la sua azione od omissione si sia inserita nell'azione provocata dall'offensore. Questo è, in realtà, un punto di estrema delicatezza che richiede alcune precisazioni. La *criminologia dell'occasione* mette in guardia circa il rischio di vittimizzazione di alcune condotte che, comunemente, vengono giudicate imprudenti; questa considerazione non deve però indurci a concludere che determinati stili di vita, magari disinvolti ed anticonvenzionali (Zuffranieri-Amistà 2002, 676 ss.; Cousson 2005, 110), possano, da un lato, costituire una causa di *giustificazione impropria* per l'aggressore (Marotta 2013, 191 ss.) e, d'altro canto, costituire occasioni di rimprovero per la vittima aggredita (Portigliatti-Barbos 1999, 319; Fornari 2014, 112-113). Una tendenza a prendere le distanze dalla vittima presenta, in modo inquietante, una certa

diffusione nell'esperienza sociale e si concreta in risultati di varia natura che possono andare dalla minimizzazione dell'aggressione alla negazione del danno, sino ad un giudizio di apprezzamento nei confronti dell'autore. Il tutto per scopi poco edificanti che risalgono a dinamiche legate all'appartenenza, o al desiderio di voler appartenere, al gruppo che ha espresso l'aggressione e che passano attraverso giustificazioni della medesima (Vezzadini 2012, 68 ss., 99 ss.). Si tratta, tutto sommato, della riproduzione e dell'applicazione distorta e disfunzionale di schemi cognitivi e comportamentali che rinviano alle cause di giustificazione ed alle attenuanti o scusanti previste dalle leggi penali.

Si può parlare in modo corretto di vittimizzazione attenuata e, corrispettivamente, di responsabilità giocoforza attenuata in casi molto precisi. Ossia tutte le volte che la scena criminale preveda una *vittima potenziale* (cioè un soggetto non ancora vittimizzato) che, proprio per non cadere nel processo di vittimizzazione, è tenuto a seguire una condotta precisa stabilita da norme, regolamenti od accordi. Il pensiero corre ai casi di concorso di responsabilità che può verificarsi nei sinistri stradali, ove spesso la vittima ha dato causa all'evento dannoso; o nei sinistri avvenuti in occasione della attività lavorativa, i quali possono trovare la loro verifica anche in concorrenti comportamenti imprudenti da parte del lavoratore.

Sempre in tema di circostanze attenuanti e vittimologia, possiamo condurre un esame avuto riguardo agli effetti dannosi del reato. Sotto questo profilo è da considerarsi:

– *l'aver, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità ovvero, nei delitti determinati da motivi di lucro, l'aver agito per conseguire o l'aver comunque conseguito un lucro di speciale tenuità, quando anche l'evento dannoso e pericoloso sia di speciale tenuità (art. 62 n. 5 del Codice Penale);*

– *l'aver, prima del giudizio, riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso, e, quando sia possibile, mediante le restituzioni; o l'essersi, prima del giudizio e fuori del caso preveduto nell'ultimo capoverso dell'articolo 56, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato (art. 62 n. 6 del Codice Penale).*

Vi è poi da considerare che l'evoluzione dei fenomeni devianti o, meglio, l'evoluzione dei giudizi che di volta in volta vengono conferiti a comportamenti non conformi, ha condotto all'individuazione di nuove fattispecie di circostanze aggravanti che hanno a che fare con la figura della vittima. Si tratta dell'enucleazione di nuove vittime che hanno caratteristiche parzialmente diverse da quelle descritte nelle circostanze aggravanti comuni. In particolare:

– si tratta di vittime non generiche, ma che presentano alcune caratteristiche generalmente individuate in una condizione di svantaggio sociale o psicologico;

– si tratta di vittime che, al contrario di quelle prese in considerazione dalla normativa generale, tendono ad assumere il rilievo di categorie separate. Se gli aggravamenti (o le attenuazioni) presi in considerazione dagli artt. 61 e 62 del Codice Penale sembrano maggiormente rivolti ad una adeguata commisurazione (in termini di pena) della colpevolezza dell'autore, questi – diversamente – hanno una funzione più marcatamente protettiva nei confronti delle categorie individuate.

In materia non possiamo non fare riferimento:

– al Decreto Legge 26 aprile 1993, n. 122, coordinato con la legge di conversione 25 giugno 1993, n. 205, *Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa*, che all'art. 3, comma I stabilisce: «Per i reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità, la pena è aumentata fino alla metà»;

– all'art. 36 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104: «Aggravamento delle sanzioni penali. - 1. Per i reati di cui agli articoli 519, 520, 521, 522, 523, 527 e 628 del codice penale, nonché per i delitti non colposi contro la persona, di cui al titolo XII del libro II del codice penale, e per i reati di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, qualora l'offeso sia una persona handicappata la pena è aumentata da un terzo alla metà. 2. Per i procedimenti penali per i reati di cui al comma 1 è ammessa la costituzione di parte civile del difensore civico, nonché dell'associazione alla quale risulti iscritta la persona handicappata o un suo familiare»;

– alla proposta di legge n. 245 (Camera dei Deputati), quindi in prospettiva de *iure condendo*, in particolare all'art. 3 (Modifiche al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205). «1. Al titolo del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, le parole: “e religiosa” sono sostituite dalle seguenti: “religiosa o motivata dall'identità sessuale della vittima”. 2. Alla rubrica dell'articolo 1 del decreto legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, le parole: “o religiosi” sono sostituite dalle seguenti: “religiosi o motivati dall'identità sessuale della vittima”».

Avuto riguardo alla parte speciale del codice penale, non possiamo non considerare come l'ordinamento prenda in considerazione la complessiva interazione tra autore e vittima nella commissione di alcuni reati contro il patrimonio.

Vi sono alcune fattispecie che non possono essere concepite e realizzate se non con la cooperazione della parte passiva. Su questo punto possiamo operare una distinzione (Mantovani (c) 2002, 175 ss., 189 ss.; Fiandaca-Musco 2007, 116 ss.):

– vi sono alcuni reati contro il patrimonio che sono realizzati mediante la collaborazione coatta della vittima; nella fattispecie dell'estorsione la parte passiva soggiace al proposito predatorio dall'autore sulla base di un'intenzione effettiva di soggiacere, senza peraltro essere assistita da una libera volontà. In questo caso la vittima vuole e collabora alla realizzazione del delitto, ma vuole solo per sfuggire ad un male maggiore che è stato minacciato dall'autore;

– vi sono altri reati contro il patrimonio nei quali la collaborazione della vittima alla loro realizzazione è spontanea; nel caso della truffa (e delle frodi ad essa correlate), la parte passiva fornisce il proprio contributo, in modo consapevole ed apparentemente spontaneo, alla causazione del fatto-reato e dell'evento patrimonialmente dannoso. L'aspetto decisivo, che contribuisce a rendere la transazione truffaldina come irregolare e meritevole di intervento riparatorio, risiede nella considerazione che il soggetto truffato esprime una volontà che è solo apparentemente spontanea, ma che si è formata su presupposti erronei e travisati ad opera dell'autore.

In questo caso viene in rilievo, pur partendo da un esame di carattere giuridico, una considerazione molto rilevante da un punto di vista vittimologico, che va anche al di là del mero aspetto interattivo della dinamica delittuosa e prende in esame la situazione psicologica della vittima. Nel primo dei casi considerati, il soggetto che è stato vittima di estorsione viene a trovarsi in una condizione anfibia rispetto all'atto di disposizione patrimoniale: egli, infatti, è consapevole di agire sotto lo scacco della minaccia, ma nel contempo agisce in modo *forzatamente* spontaneo nell'accondiscendere all'ingiunzione estorsiva. Nel secondo caso, ovvero nella truffa, la parte passiva non esperisce quel consenso duale al quale si faceva riferimento nella fattispecie precedente. L'intervento del truffatore non colpisce la fase volitiva della vittima – la quale non si rende conto della alterazione subita e soggiace alla direzione impressa – ma attinge in modo subdolo l'aspetto cognitivo.

E quanto esposto ha un notevole peso, sia da un punto di vista giuridico che criminologico; l'aggressione palese portata nel caso di estorsione rappresenta un caso di vittimizzazione simultanea o istantanea che viene a coincidere, da un punto di vista temporale, con l'illecito compiuto. Nel caso della truffa si ha, per contro, un esempio di vittimizzazione ritardata.

Questa prospettiva apre a considerazioni che attengono al guardare la vittima e al guardar-si della vittima e induce anche a conseguenze di carattere pratico. La vittima

dell'estorsione si rappresenta quindi, sin da subito, l'ingiustizia subita; la vittima della truffa, invece, scopre solo successivamente le trame ordite a suo danno.

La situazione che si crea in capo ai due soggetti può infatti riverberarsi da un punto di vista dell'emersione dell'illecito e della sua punizione e riparazione, con effetti talvolta convergenti:

- la vittima dell'estorsione può decidere o meno di denunciare, avuto riguardo alla relazione con l'autore, all'effettiva capacità dell'autore di dar seguito alla minaccia ed al rilievo del male minacciato (Kaiser 1985, 310 ss.);

- la vittima della truffa, scoprendo l'illecito solo successivamente, spesso incontra difficoltà da un punto di vista legale a ricostruire la fattispecie fraudolenta e la sua determinazione all'emersione dei fatti deve scontrarsi sovente con il giudizio di riprovazione che la cerchia familiare riserva a coloro che hanno perduto denaro inseguendo le false promesse di un malvivente.

Sia il soggetto sottoposto ad estorsione, in definitiva, sia il truffato possono venire a scontare un sentimento che si mostra diffuso tra le vittime e che può costituire un fattore di grave disagio e frustrazione: la *vergogna*. Il primo la esperisce per le eventuali rivelazioni imbarazzanti che il ricattatore ha minacciato di propalare; il secondo per la dabbenaggine e l'avidità dimostrate.

È necessario tener presente che una visione giuridico-criminologica classica riferisce un modello di illecito ove il comportamento del trasgressore conduce alla vittimizzazione di un soggetto (o di una pluralità) preciso e individuato, sia giuridicamente che socialmente. Così posto, il problema della vittimologia non può ritenersi esaurito; ed è pertanto necessario intraprendere l'esame di quel novero di reati che:

- *provocano la lesione di interessi che non sempre fanno capo a soggetti individuati* (o individuabili), ma che appartengono ad una collettività di persone. Il caso dei *vage Verbrechen* pone il problema degli illeciti che non portano aggressioni materiali e precise (Nuvolone 1982, 99), ma che colpiscono interessi immateriali e sfuggenti, quali il sentimento religioso (Ivaldi 2008, 201 ss.), la pietà dei defunti, l'incolumità pubblica. In tale ambito può parlarsi indubbiamente (da un punto di vista criminologico) di soggetti che si sentono vittimizzati, ma che non sempre possono essere considerati come parti offese e destinatarie di misure di carattere compensativo;

- *provocano la lesione di interessi compositi non omogenei*: abbiamo riferito al punto precedente del caso di una vittimizzazione diffusa ed estesa. Vi sono casi nei quali l'offesa è portata nei confronti di un interesse che trascende i singoli; si tratta di fattispecie nelle quali l'aggressione coinvolge principi che riguardano, ad esempio, il buon funzionamento dei compiti fondamentali dello Stato (Bettiol 1976, 602). Si consideri un reato contro l'amministrazione della giustizia (intesa come attività giudiziaria), quale la

Calunnia prevista dall'art. 368 del Codice Penale. L'azione di colui che accusi falsamente altre persone della commissione di un reato si risolve in un'offesa contro il regolare funzionamento della giustizia (quindi un interesse di carattere generale) ma, nel contempo, in una offesa nei confronti di colui che, falsamente accusato, sia stato costretto a predisporre a propria discolpa una difesa giudiziaria. E se l'aggressione nei confronti dell'amministrazione giudiziaria sembra passare in secondo piano e scolorarsi, il massimo rilievo viene assunto dal pregiudizio subito dal calunniato, che è stato disonorato (e magari privato della libertà) a causa di una denuncia infamante (Antolisei 1985, 464);

– *che non provocano una lesione nel senso di un danno od una aggressione materiale o morale*, ma pongono in essere una messa in pericolo di interessi rilevanti per la collettività. In questo caso si tratta di comportamenti illeciti che danno comprensibilmente luogo ad un grave allarme sociale o ad un senso di preoccupazione, ma dai quali non emerge un vero e proprio pregiudizio. Si può trattare di reati di carattere eterogeneo, rilevantissimi o bagatellari che, indipendentemente dal loro profilo giuridico e giudiziario, creano un senso di vittimizzazione diffusa. Come del resto non possiamo scordare quella vittimizzazione particolare che si rileva tutte le volte in cui i cittadini sono esposti alla rappresentazione di reati che non li coinvolgono direttamente, ma dai quali si sentono oltremodo offesi. Si pensi al caso dei furti in appartamento, ai sinistri stradali, o al caso dell'esercizio della prostituzione: si tratta di reati che non attingono in modo diretto gli *spettatori* della scena criminale (Pitch 2006, 54 ss.; 107 ss.), si tratta cioè di illeciti che colpiscono altri soggetti (il derubato, il ferito, la prostituta sfruttata). Ma sono eventi che, in ogni caso debbono essere tenuti in conto, in una prospettiva che trascenda la classica impostazione penalistica e riparatoria. Si assiste ad una dinamica che potrebbe essere definitiva di vittimizzazione preventiva e allargata, ove si registra la tendenza diffusa all'identificazione sociale ed emotiva nei confronti delle vittime dei crimini (Silva Sanchez 2004, 24), o all'apprensione per il mutamento degli scenari ambientali ritenuti sempre meno sicuri.

Ma la disamina giuridico-criminologica non può dirsi esaurita se non si prendono in considerazione le nuove vittimizzazioni che si affacciano sullo scenario odierno. In particolare ci riferiamo a:

– *le vittime inconsapevoli*, coloro che sono parti passive dei *Cultural Crimes*, ossia di quei reati posti in essere sulla base dei condizionamenti esercitati dalle ingiunzioni culturali tipiche di determinati gruppi etnici. Se l'autore è spesso ignaro dell'illecito che commette, in quanto convinto della correttezza del proprio operato poiché conforme a tradizione, allo stesso modo lo sarà la vittima, che appartiene alla stessa compagine dell'offensore. Questa particolare vittima si trova in una condizione di svantaggio giuridico e sociale (Claes-Vrielink 2009, 302 ss.) che lo conduce a non far emergere

l'illecito compiuto ai suoi danni e ad incrementare il *dark number*. E ciò, proprio in considerazione del fatto che il crimine culturale vede prevalentemente come parti passive soggetti che appartengono alla cerchia dell'offensore e che, una volta scoperto il carattere illecito della azione, non facilmente fanno emergere l'accaduto. Non possiamo tacere oltretutto, in questa materia, i casi di vittimizzazione *quasi-consapevole* e *quasi-consentita* che possono essere registrati nell'ambito di gruppi ristretti e fortemente connotati da riferimenti religiosi e spirituali; gruppi nei quali il titolare dell'interesse aggredito (libertà, patrimonio) sembra acconsentire alla lesione;

– *le vittimizzazioni strutturali*, ovvero i gravi disagi che colpiscono intere popolazioni oppresse dalla guerra, dalla fame, dall'insicurezza permanente (Ember-Ember 2008, 372 ss.; Farmer 2006, 17 ss.); o i malesseri che derivano dalla deprivazione di risorse fondamentali per lo sviluppo umano quali l'istruzione, il cibo e la sanità. Del resto non si può porre in secondo piano la violenza in sé (come principio immanente e talvolta anche normativo) ed i suoi meccanismi di funzionamento nascosti anche nelle istituzioni, nella storia, nella tradizione ripetuta e nella struttura economica (Žižek 2007, 15 ss.; Corradi 2006, 33 ss., 38 ss.) che vengono lasciate salve e indiscusse (Baratta 1987, 260 ss., ma anche Bourdieu 2009, 13 ss.). Si tratta, in sostanza, della solidificazione (talvolta anche dell'istituzionalizzazione) di processi che inducono la sofferenza e la subordinazione di strati della popolazione, ma che sono giustificati dalla necessità di mantenere ordini e rapporti di potere (Guarino 2002, 61 ss.).

– *le nuove vittimizzazioni*. Non trascuriamo di citare quei casi che i tragici eventi della post-modernità hanno portato alla ribalta e che sono qualificabili quali l'*ecocidio*, ossia l'aggressione portata all'ambiente naturale o agli animali, o il *culturicidio*, inteso sia come negazione sistematica del diritto all'esercizio delle pratiche culturali di un gruppo (Facchi 2008, 21 ss.; Habermas-Taylor 2008, 63), sia come distruzione di simboli e manufatti ritenuti espressione di un popolo.

Seguitando con una breve disamina di carattere vittimologico focalizzata sulla parte speciale del diritto penale, possiamo rilevare come, in alcuni casi particolari, il rilievo della parte passiva della relazione criminale sia in grado di influire sul titolo di reato o, persino, sulla pensabilità o possibilità di configurare una fattispecie penalmente rilevante. Per essere più precisi e completi, in tal caso il ruolo della vittima non sarà preso in considerazione in virtù della sua partecipazione attiva o passiva al rapporto criminale, quindi alla costruzione anche da parte della vittima dell'evento che sarà successivamente valutato come reato.

Verrà in rilievo, nelle fattispecie che seguono, la qualifica astratta della vittima:

- vi sono reati nei quali la condizione anagrafica della vittima è l'elemento costitutivo dell'illecito: questo è il caso dell'apparato normativo previsto dagli artt. 609 *quater* e seguenti del Codice Penale in materia di aggressione sessuale a danno di minori;
- in alcuni casi la figura e il ruolo ricoperto (e la situazione) dal soggetto passivo hanno l'effetto di modificare il titolo del reato: in caso di ingiuria all'appartenente all'Ordine Giudiziario nell'esercizio di una funzione tipica, il fatto si tramuta in *oltraggio a un magistrato in udienza* previsto dall'art. 343 del Codice Penale. Lo stesso può dirsi per la fattispecie di cui all'art. 341 *bis* del Codice Penale che prevede la figura dell'oltraggio a pubblico ufficiale.

Spesso viene in rilievo una considerazione di carattere situazionale ed un particolare ruolo sociale che lega l'autore alla vittima. Questo è il caso previsto dall'art. 572 del Codice Penale che, prevedendo la fattispecie dei *Maltrattamenti contro familiari e conviventi*, individua un fattore penalmente rilevante e vittimizzante in comportamenti che, altrimenti agiti (sia situazionalmente che soggettivamente), sarebbero trascurati dal diritto o sussunti in fattispecie meno gravi.

2.3. Il problema dello studio volto alla individuazione dei rimedi riparatori

Il problema posto dal terzo filone di indagine, ossia quello relativo alla riparazione nei confronti delle vittime, pone in luce una serie di aspetti in grado di configurarlo in termini di problematicità e complessità. Un esame giuridico, infatti, se voglia mantenere il consueto taglio di carattere criminologico, non può limitare la sua analisi al solo tema generico del risarcimento, ma deve – specie alla luce delle forme di vittimizzazione che sono state enucleate in precedenza – considerare la frammentazione rappresentata da:

- le forme e le componenti del risarcimento;
- i soggetti attivi del risarcimento;
- i soggetti passivi del risarcimento.

Quanto al punto a) possiamo subito enunciare come la norma base sia da individuarsi nella disposizione prevista all'art. 2043 del Codice Civile che nel prevedere che «Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno», stabilisce la clausola fondamentale in base alla quale ogni torto cagionato merita una riparazione avente un contenuto di carattere patrimoniale. In questa breve trattazione siamo portati a tralasciare le forme di risarcimento non strettamente pecuniarie, previste ad esempio dall'art. 2058 del Codice Civile, norma che sancisce che «Il danneggiato può chiedere la reintegrazione in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile. Tuttavia il giudice può disporre che il

risarcimento avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore».

Si tratta di una scelta di carattere pratico, giacché le forme di risarcimento specifiche – ad esempio le restituzioni o le rimesse in pristino – rappresentano un profilo di riparazione statisticamente meno praticato, come peraltro stabilito nella seconda parte della norma in parola. Una riparazione al di là dei classici limiti dell'art. 2058 può, allo stato, essere individuata nei casi della pubblicazione della sentenza di condanna (della sentenza che accerta la responsabilità) ex art. 120 Codice di Procedura Civile: «Nei casi in cui la pubblicità della decisione di merito può contribuire a riparare il danno, compreso quello derivante per effetto di quanto previsto all'articolo 96, il giudice, su istanza di parte, può ordinarla a cura e spese del soccombente, mediante inserzione per estratto, ovvero mediante comunicazione, nelle forme specificamente indicate, in una o più testate giornalistiche, radiofoniche o televisive e in siti internet da lui designati» (Franzoni 1993, 6); o nel caso previsto dall'art. 8 L. 8 febbraio 1948, n. 47, come modificato dall'art. 42 della L. 5 agosto 1981, n. 416 in tema di rettifica delle notizie emesse a mezzo della stampa periodica.

Una prospettiva avanzata di riparazione-reintegrazione, sganciata dalla visione prettamente di carattere civilistico, potrà costituire uno spunto di meditazione utile: si tratta di un territorio ancora scarsamente esplorato dai giuristi, che presuppone un concetto allargato di riparazione, ove la prestazione da parte dell'autore del torto a favore del danneggiato non conosce una corrispettività aritmetica con il danno cagionato, ma è stabilita sulla base di criteri di carattere simbolico. In una visione che può prevedere:

- una progressiva depenalizzazione degli illeciti bagatellari;
- una corrispondente e progressiva depatrimonializzazione del danno.

È possibile ipotizzare un sistema riparatorio che sia in grado di favorire una riconciliazione tra offeso e offensore (Marotta 2013, 199-200), di individuare nuove forme di pacificazione e tra autore e vittima di reato, che passino attraverso la responsabilizzazione del colpevole ed il superamento del trauma subito dalla parte offesa. Ci possiamo quindi riferire a diverse esperienze: dalla *mediazione penale* (Ceretti 2009, 465; Menna 2006, 269 ss.), allo sviluppo di reti comunicative tra sistemi normativi diversi (Rufino 2009, 76), alla giustizia dell'*Inner Circle*, per giungere ad accogliere teorie del diritto sino ad ora rimaste ai margini (Minda 2001, 141 ss.). Il tutto al di là di una concezione che considera *tout court* l'offensore come essere in ogni caso antisociale e conflittuale, ma che si dimostra in grado di affrontare innanzitutto le criticità del mondo post-moderno attraverso un approccio di carattere osservativo e dialogico. Se si vuole trattare da un punto di vista criminologicamente maturo il problema della riparazione è innanzitutto necessario provare a considerare che il diritto, gli strumenti punitivi e quelli

risarcitori possono passare in secondo piano. E questa mutazione di modello condurrebbe all'assunzione di un metodo di studio e di intervento per la risoluzione dei conflitti e delle inquietudini fondato sul confronto informale, sulla narrazione delle esperienze e sull'assunzione di responsabilità e di iniziative in capo ai gruppi.

In ogni caso, tornando al nostro argomento specifico, l'art. 2043 sopra citato definisce la responsabilità e la intende come la soggezione necessaria di una persona alle conseguenze di un proprio comportamento contrario a un dovere giuridico.

L'aggancio con la vittimologia si individua in questo ambito con la considerazione che la responsabilità consegue ad una condotta umana (attiva od omissiva) che prescinde da un rapporto preesistente tra autore e danneggiato. Essa responsabilità deriva dalla violazione della clausola generale del *neminem laedere*, cioè dell'obbligo di non cagionare danno ad altri: in sostanza l'obbligo generale di non vittimizzare. Abbiamo preso le mosse da uno sfondo civilistico per due ordini di motivi: da un lato, perché la disciplina specifica del risarcimento e della riparazione del danno è contenuta e prevista dal Codice Civile; d'altro canto, per riuscire a comprendere come il tema della vittimizzazione non sia appannaggio esclusivamente delle discipline penalistiche, ma possa incontrarsi e debba essere affrontato anche al di là della verifica di un evento penalmente rilevante. È necessario pensare, ad esempio, che pratiche maltrattanti come il *mobbing*, pur non superando la soglia inferiore tracciata dalla legge penale, danno luogo a gravissime forme di vittimizzazione (financo martirizzazione) in capo al lavoratore e sono poste spesso in essere da autori caratterizzati da una personalità fortemente aggressiva (Cavagna 2006, 670 ss.). Bisogna considerare, oltretutto, che si possono incontrare casi di vittimizzazione molto grave che non derivano da reato, o da generico illecito, ma che si ricollegano a pratiche giudiziarie ingiuste e distorsive (Portigliatti-Barbos 1999, 320), o ad improprie conduzioni del processo. Il primo caso è quello disegnato dagli artt. 314 e 315 del Codice di Procedura Penale in materia di riparazione per l'ingiusta detenzione e quello stabilito dall'art. 643 del medesimo codice, che riguarda la riparazione a favore di colui che è stato prosciolto in sede di revisione. Il secondo si ricollega al disposto della L. 24 marzo 2001, n. 89, che prevede una equa riparazione pecuniaria per colui che sia stato danneggiato dalla violazione dell'art. 6 della *Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, 4 novembre 1950 - 20 marzo 1952, ratificata con Legge 4 agosto 1955, n. 848, in materia di durata ragionevole del processo.

L'individuazione delle categorie di danno risarcibile passa attraverso una considerazione del pregiudizio che la vittima ha subito. Si tratta quindi di segmentare un concetto che è solo apparentemente unitario sulla base delle conseguenze che l'atto illecito produce sulla vittima.

Secondo una partizione consolidata si può parlare di:

- *danno patrimoniale* che, giusta la disposizione dell'art. 1223 del Codice Civile, si ripartisce in *perdita subita* del creditore e *mancato guadagno* dallo stesso sopportato. A questo particolare segmento si è aggiunto quello del *danno da perdita di chances*, il quale riguarda un torto che ha impedito la verifica futura di un risultato utile per la vittima;
- *danno biologico*: si tratta del frutto di una elaborata evoluzione giurisprudenziale e dottrinale che trova il suo punto fondante nella sentenza n. 3675 del 6 giugno 1981 della Suprema Corte, che sancisce il principio in base al quale la lesione all'integrità fisica rappresenta voce di danno risarcibile indipendentemente dal deterioramento della capacità lavorativa (Alpa-Bessone 1982, 403 ss.). Ora la nozione è formalizzata anche all'interno del Codice delle Assicurazioni (D.lgs. 209/2005) agli artt. 138 e 139;
- *danno non patrimoniale* previsto dall'art. 2059 del Codice Civile; questo segmento di danno ha suscitato diverse controversie interpretative. Il riferimento contenuto nella norma all'art. 185 del Codice Penale ha contribuito oltretutto a configurare un orizzonte giurisprudenziale mutevole e liquido. Su questo argomento si può parlare di un *danno morale*, riconosciuto peraltro dall'ordinamento attraverso l'art. 5, comma I, c) del D.P.R. 3 marzo 2009, n. 37, art. 5, c. 1 c) e considerato come compenso dovuto alla vittima di reato (Monateri 1998, 295; Bonilini 1983, 86) per i patemi d'animo (Manzini 1935, 246), le angosce morali e le sofferenze spirituali subite (Bonilini 1983, 85) a cagione del torto perpetrato. Si può anche concepire, del resto, un *danno non patrimoniale*, e nel contempo non morale, volto a compensare quei danni, anche se svincolati dalla commissione di un reato, che abbiano coinvolto la sfera affettiva della vittima e siano legati alla lesione di diritti di carattere primario (Cass. Civ., n. 531 del 14 gennaio 2014). Si tratta del consolidamento di una evoluzione di pensiero che ha fortemente avvertito l'esigenza di non lasciare priva di compenso la lesione di diritti costituzionalmente garantiti, dei diritti inviolabili, dei diritti fondamentali della persona e, in particolare, dei diritti all'integrità psico-fisica ed alla salute, all'onore, alla reputazione, all'integrità familiare (Cass. Civ. 31 maggio 2003, n. 8827).

Non bisogna scordare che, nelle pieghe e nelle fratture che si possono presentare nella prassi, siano suscettibili di ingresso anche esperienze di compenso che provengono da esperienze straniere. Non si tratta di recepire *in toto* ed in modo acritico forme di

risarcimento relativamente estranee al nostro pensiero giuridico: il loro esame, però, è utile allo scopo di valutare una compatibilità residuale con la casistica interna. Siamo di fronte alla categoria dei *Punitive Damages*. I *danni punitivi* sono riconosciuti dalla giurisprudenza statunitense, ad esempio, in caso di gravi lesioni personali che derivano da cicli produttivi difettosi. La causazione di tali vittimizzazioni può dar luogo ad una responsabilità risarcitoria in misura superiore al danno effettivo che la vittima sia stata in grado di dimostrare, sul piano oggettivo, nel corso del giudizio.

Sul tema, la giurisprudenza italiana mostra una certa ambivalenza. Da un lato esclude il riconoscimento di una sentenza americana resa sul tema specifico: «Posto che l'idea di punizione e di sanzione è estranea al risarcimento del danno, non può essere deliberata, in applicazione dell'ormai abrogato art. 797 c.p.c., per contrarietà all'ordine pubblico interno, la sentenza statunitense di condanna a danni punitivi, i quali si caratterizzano per un'ingiustificata sproporzione tra l'importo liquidato ed il danno effettivamente subito» (Cass. Civ., 19 gennaio 2007, n. 1183). D'altro canto, però, si lascia uno spiraglio all'ammissibilità di danni il cui ammontare sia superiore rispetto alla funzione compensativa ordinaria; in questo senso la Suprema Corte ha riconosciuto che «in tema di risarcimento dei danni patrimoniali conseguenti all'illecito sfruttamento del diritto d'autore, ai fini della valutazione equitativa del danno determinato dalla perdita del vantaggio economico che il titolare del diritto avrebbe potuto conseguire se avesse ceduto a titolo oneroso i diritti dell'opera, si può ricorrere al parametro costituito dagli utili conseguiti dall'utilizzatore abusivo, mediante la condanna di quest'ultimo alla devoluzione degli stessi a vantaggio del titolare del diritto. Con tale criterio, la quantificazione del risarcimento, più che ripristinare le perdite patrimoniali subite, svolge una funzione parzialmente sanzionatoria, in quanto diretta anche ad impedire che l'autore dell'illecito possa farne propri i vantaggi» (Cass. civ., 15 aprile 2011, n. 8730; cassa con rinvio, App. Roma, 23/11/2009).

Dalla motivazione, come massimata, emerge effettivamente la possibilità che la quantificazione del risarcimento possa, in alcuni casi, superare il corrispettivo del compenso del danno; ma questo solo ove la legge lo preveda espressamente. In particolare, tutte le volte in cui da una norma speciale emerge l'ipotesi di un *surplus* di danno a favore della parte offesa. Oltre al caso di alcune disposizioni isolate in materia di disciplina del diritto industriale, ciò si ha da ritrovare, ad esempio, all'art. 12 (Riparazione pecuniaria) della Legge n. 47 dell'8 febbraio 1948 (Disposizioni sulla Stampa) che recita: «nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, la persona offesa può chiedere, oltre il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 185 del Codice penale, una somma a titolo di riparazione. La somma è determinata in relazione alla gravità dell'offesa ed alla diffusione dello stampato». Con questo si potrebbe concludere con l'affermare che

il danno punitivo non rappresenta un'ipotesi del tutto aliena per il nostro ordinamento e che un sovrappiù, un supplemento di risarcimento, al di là della pura compensazione aritmetica, ha l'occasione di trovare spazio in casi di illeciti caratterizzati da una particolare insidiosità e lesività.

Al di là dei suoi ricaschi pratici ed applicativi, il discorso sui danni punitivi si presenta di estremo interesse anche da un punto di vista teorico, sinanco di carattere criminologico. Si tratta di una materia delicata, che si pone a cavallo tra la funzione riparatoria del compenso patrimoniale e la funzione sanzionatoria della pena pecuniaria.

Ma se la pena pecuniaria classica è stabilita per uno scopo *generalpreventivo* e *specialpreventivo*, cioè con un intento riconducibile tipicamente ad esigenze di controllo sociale, l'incongruenza che si affaccia in caso di danni punitivi è rappresentata dal fatto che la medesima viene scontata a favore dell'offeso. Si tratta, in altre parole, di una circostanza nella quale una punizione pecuniaria (mantenendo i suoi connotati punitivi, appunto) non è considerata in prospettiva pubblicistica, ma ha l'obiettivo in fondo di rappresentare una ulteriore riparazione per il danneggiato. Siamo di fronte ad una sanzione pecuniaria che, pur mantenendo i suoi caratteri afflittivi e ultra-compensativi, si atteggia negli effetti come strumento di riparazione privata.

Il punto b) si occupa dell'individuazione dei soggetti legittimati attivamente alla richiesta di misure riparative: è il caso di precisare come, per *misure riparative*, si potrà fare riferimento prevalentemente ai provvedimenti risarcitori e restitutori sopra delineati, ma non solo. Vi sono circostanze nelle quali la vittima (il danneggiato) si potrà trovare nella condizione di invocare provvedimenti di carattere *non decisorio*, ma altrettanto importanti per conseguire un sollievo, od una soluzione di carattere temporale, per le proprie afflizioni o i propri disagi. Senza voler entrare nel merito specifico della materia, in questa sede possiamo brevemente fare riferimento a tutte le *misure cautelari* (reali o personali) delle quali la vittima di un illecito può fruire per attenuare temporalmente una situazione di pericolo. Possiamo citare, ad esempio, il sistema degli *Ordini di Protezione* previsti dagli artt. 342 *bis* e seguenti del Codice Civile che, indipendentemente dal coinvolgimento di una fattispecie di carattere penale, consentono alla vittima di maltrattamenti intra-familiari la prosecuzione, almeno provvisoria, di un'esistenza più sicura.

In ogni caso, stiamo per imbatterci in una fase del lungo e complesso percorso che la vittima segue, che risulta connotato da una fondamentale caratteristica: se anteriormente la vittima era silente (era vittima solo per sé, o addirittura vittima inconsapevole), o era riconosciuta tale in modo informale da parte di una più o meno estesa cerchia sociale, da ora in poi essa esce formalmente allo scoperto e, attraverso la denuncia o la attivazione di altra procedura giudiziaria, si pone nella condizione di essere

riconosciuta dall'ordinamento, dagli organi di controllo sociale formale e di chiedere provvedimenti di carattere riparatorio.

In questa fase essa muta persino denominazione: da vittima – termine che evoca sacrifici e sciagure e, in ogni caso, risulta sovraccarico di emotività – assume, a seconda delle circostanze, denominazioni meno *dense* e più sorvegliate.

Per il Codice Penale sarà la *persona offesa dal reato* (artt. 120 ss.), per la quale il diritto sostanziale predispone la disciplina volta all'attivazione della procedibilità del reato a seguito di *querela*. Anche per il Codice di Procedura Penale sarà la *persona offesa dal reato* (artt. 90 e ss), alla quale il rito consente di interagire con l'autorità giudiziaria attraverso attività di sollecitazione e di indirizzo delle indagini e del giudizio – esclusa la fase di legittimità (Portigliatti-Barbos 1999, 319 ss.; Pansini 2011, 411 ss.; Di Chiara 1995, 241). L'impiego della denominazione di vittima non si riferisce ai testi codicistici, ma permane, in ogni caso, nell'uso corrente del linguaggio giuridico e nei testi delle sentenze, anche in sede civile, per identificare colui che ha riportato un danno traumatico. Del resto, avremo modo di rilevare che il concetto di vittima tornerà anche nel linguaggio normativo allorquando si dovrà legiferare in materia di sostegno da parte dello Stato o di altri enti nei confronti di talune categorie di danneggiati da eventi criminali o catastrofici particolarmente dolorosi. Oltretutto, il termine di vittima si affaccia in modo abbastanza frequente nella normativa internazionale con definizioni che, talvolta, in modo confuso, enfatico e descrittivo, identificano un danneggiato addolorato e sofferente.

Così è infatti per:

- *la Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* - A/RES/40/34 del 29 novembre 1985 della Assemblea Generale O.N.U. che, al punto A 1 dell'*Annex* afferma che: «Victims means persons who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental rights, through acts or omissions that are in violation of criminal laws operative within Member States, including those laws proscribing criminal abuse of power»;
- *la Decisione quadro del Consiglio Europeo*, 15 marzo 2001, in materia relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale, 2001/220/GAI, art. 1 «a) "vittima": la persona fisica che ha subito un pregiudizio, anche fisico o mentale, sofferenze psichiche, danni materiali causati direttamente da atti o omissioni che costituiscono una violazione del diritto penale di uno Stato membro».

Il mancato utilizzo del termine *vittima* da parte dei codici italiani non sembra del tutto censurabile: dobbiamo prendere in considerazione che, quando parliamo di vittima, siamo indotti a riferirci ad un soggetto fragile e meritevole di aiuto, quindi – ad esempio – ad una parte processuale che si pone in una posizione non simmetrica rispetto all’indagato o all’imputato. Si tratta di uno squilibrio pericoloso che potrebbe condurre alla perdita di terzietà da parte del giudicante. Oltretutto bisogna considerare l’insidiosa vaghezza sottesa al termine di vittima: la criminologia lo utilizza nella propria disciplina in modo adeguato e non foriero di particolari ambiguità; ma se lo trasferiamo in ambito giuridico, oltre al pericolo di squilibri di posizioni riferiti in precedenza, corriamo il rischio di mettere in crisi un sistema di definizioni consolidato. E non si tratta di difendere una tradizione lessicale (e di mantenere un regime di verità), ma di rispettare una distinzione di ruoli e comprendere come non sempre la vittima coincida con la parte offesa. Se la vittima, infatti, è il soggetto attinto dall’azione criminosa o dannosa, è la parte passiva del teatro criminale; la parte offesa, o il danneggiato possono essere invece soggetti diversi.

Solitamente corrispondono (Canestrari-Cornacchia-De Simone 2008, 289), ma vi sono casi in cui:

- vi è una vittima che viene a corrispondere con una parte offesa, alla quale si affiancano altre parti offese. E ciò si verifica quando la lesione portata alla vittima dia luogo ad un pregiudizio nei suoi confronti che si trasmette anche a soggetti terzi (*danni riflessi*);
- vi sono due o più vittime che possono risultare offese in interessi non coincidenti (*reati plurioffensivi*);
- vi può essere una vittima che è stata protagonista passiva della scena criminale, ma che non transita nella scena penale: si consideri il caso dell’omicidio in cui la vittima non è più soggetto giuridico e le parti offese sono individui distinti (familiari, datore di lavoro);
- si può giungere a situazioni paradossali in cui il corpo o la personalità della parte passiva, cioè la vittima, corrisponde con l’aggressore. Ciò si verifica nel caso di automutilazioni provocate allo scopo di lucro, o per sottrarsi ad un servizio (Bettiol 1976, 600), o nella fattispecie della autocalunnia;
- anche nei cosiddetti reati senza vittima, nei reati di puro pericolo, nei delitti tentati, si ammette da parte della dottrina la legittimazione attiva come parte danneggiata per l’ottenimento dei danni morali (Bonilini 1983, 6).

L’emersione ed il riconoscimento di parte offesa prelude all’assunzione di uno *status* e allo svolgimento di un ruolo più impegnativo: quello di soggetto legittimato alla

richiesta e all'ottenimento della riparazione. Quella che chiameremo ancora vittima, ha di fronte a sé due strade:

- l'adire la giustizia civile;
- il percorrere la via della partecipazione al processo penale costituendosi parte civile.

La scelta della giurisdizione civile non è inefficace: essa presenta aspetti che probabilmente rendono la parte offesa meno protagonista e riconoscibile, che forse limitano la portata dell'interazione con i testimoni e con la controparte e che comprimono la dialettica processuale nello scambio di memorie difensive scritte. Tuttavia il processo civile presenta caratteristiche che, nella sua relativa semplicità, lo rendono abbastanza duttile, permettendo, ad esempio, al giudice di accertare *incidenter tantum* la commissione di un reato, o di statuire un risarcimento del danno al di là di una precisa responsabilità penale, o di emettere ordinanze interinali per la condanna del responsabile al pagamento di somme (artt. 186 bis, 186 ter e 186 *quater* Codice di Procedura Civile). Si tenga presente oltretutto che il processo civile, una volta instaurato, non conosce l'eventualità di un epilogo costituito da una sentenza di prescrizione che dichiara l'estinzione del reato.

La partecipazione al processo penale richiede innanzitutto che sia incardinato un processo penale; e questa non è una decisione che dipende dalla vittima, ma dall'organo della pubblica accusa. Per questo motivo la parte offesa, attraverso il deposito di memorie ex art. 90 del Codice di Procedura Penale, può svolgere un'attività di interazione nei confronti del Pubblico Ministero volta ad influenzare la sua attività di indagine, a contribuire a qualificare la fattispecie e a indicare temi probatori. Nonostante ciò la pubblica accusa può chiedere al G.I.P. l'archiviazione della *notitia criminis* e se la parte offesa non si è riservata la facoltà di proporre opposizione (ex art. 410 Codice di Procedura Penale), rischia di vedere vanificata la sua aspettativa di giustizia.

La parte offesa può esercitare l'azione civile per il risarcimento del danno nel processo instaurato mediante la costituzione di parte civile; tralasciando le nozioni istituzionali, dobbiamo porre in luce come la posizione della parte civile giochi un ruolo parzialmente diverso da quello dell'attore danneggiato nel processo civile. La prima, pur agendo per ottenere delle statuizioni patrimoniali, agisce in linea con la pubblica accusa e partecipa alla ri-costruzione del rapporto criminale; nel contempo fruisce dell'attività e dei risultati ottenuti dalla attività pubblica. Il secondo, invece, è gravato da solo dell'intero onere probatorio volto a far emergere il torto del danneggiante (Di Chiara 1995, 235). La parte civile acquisisce uno *status* processuale che può svilupparsi e dispiegarsi nel corso del giudizio con facoltà, oneri ed attribuzioni tipiche delle altre parti, salvo eventi ed

interferenze che possono provocare la deviazione da un percorso ordinario. Ci riferiamo segnatamente alla circostanza in cui intervenga un accordo sull'applicazione della pena *ex artt. 444 e ss. Codice di Procedura Penale*, a seguito del quale alla parte civile residua soltanto il diritto alla rifusione delle spese legali. O qualora l'imputato abbia chiesto procedersi con il rito abbreviato, ove la parte civile è chiamata a concludere allo stato degli atti, con l'evidente contrazione del diritto alla prova.

Il punto c) presenta sfaccettature interessanti da un punto di vista giuridico e criminologico che meritano un adeguato esame. Da diversi anni si registra la tendenza in capo agli ordinamenti più avanzati a separare la figura del trasgressore materiale da quella di colui che è tenuto alla riparazione; si tratta di un'evoluzione importante che vede la vittima, danneggiata da un concreto offensore e, nello stesso tempo, creditrice di un altro soggetto per il risarcimento del danno. Si registra, in fondo, un orientamento generale volto ad obiettivizzare il sistema risarcitorio ottenendo il risultato di svincolarlo lentamente dalla figura dell'offensore, per trasferire su altri attori sociali l'onere di riparazione. E, si badi bene, non siamo di fronte ad un sistema che deresponsabilizza gli autori dei torti, ma che, in prospettiva di una più efficiente compensazione, individua i responsabili in altri soggetti che possono assicurare una migliore copertura economica. E costoro non sono completamente estranei all'illecito dannoso, ma presentano relazioni ed incroci, a vario titolo, con i protagonisti dello scenario che ha dato vita all'evento pregiudizievole (Alpa-Bessone 1982, 41 ss.).

Possiamo introdurre il concetto generale di responsabilità vicaria o responsabilità traslata che può trovare la propria fonte:

- nell'accordo delle parti, nel contratto;
- in forza della legge.

Il primo caso può essere realizzato, ad esempio, attraverso le coperture assicurative contro la responsabilità civile. Al di là della pura disciplina codicistica, è da registrare l'esistenza di una normativa volta all'imposizione dell'obbligo di assicurazione per particolari categorie di attori sociali che svolgono attività caratterizzate da una potenziale sinistrosità. Ci riferiamo segnatamente alla L. n. 990 del 24 dicembre 1969 sull'assicurazione obbligatoria per la circolazione di autoveicoli e natanti ed alla normativa successiva (D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 in materia di assicurazione obbligatoria per gli esercenti attività professionali).

Il secondo caso ha indubbi profili di interesse e può essere riguardato anche alla stregua di un sistema protettivo rafforzato a favore dei danneggiati. Si tratta di un apparato di norme di natura eterogenea che, allo scopo di garantire all'offeso un compenso effettivo per la lesione subita, trasferisce l'obbligo risarcitorio per l'evento dannoso:

- sul soggetto al quale si può ricondurre il contesto che ha dato vita all'illecito ed alla vittimizzazione; o su colui che presenta una relazione significativa con la res o le persone che hanno causato il danno;
- su un soggetto pubblico che esercita potere di governo sul luogo in cui si è verificato l'illecito dannoso.

Il caso a), è bene ricordarlo, trova una ramificazione normativa, ad esempio, nelle fattispecie di cui all'art. 2049 del Codice Civile (in materia di responsabilità a carico dei datori di lavoro per gli illeciti commessi dagli incaricati nell'esercizio dell'attività affidata) ed all'art. 2048 del Codice Civile (sulla responsabilità dei genitori per i danni cagionati dai figli minori). Su quest'ultimo aspetto è da segnalare una interessante sentenza del Tribunale di Milano, sez. X, est. La Monica, 22 dicembre 2009, che stabilisce come i genitori dei minori che hanno abusato sessualmente di una coetanea «rispondono a titolo di colpa *in educando* dei danni subiti dalla vittima, qualora non dimostrino di aver fornito ai figli, oltre alla fondamentale indicazione circa il rispetto delle regole, le indicazioni da cui trarre gli strumenti indispensabili da utilizzare nelle relazioni interpersonali, anche di sentimento e di sesso».

Il caso b) apre le prospettive ad una visione che va decisamente al di là della classica responsabilità vicaria; e pone il problema del risarcimento a carico dello Stato o degli altri enti pubblici a seguito di illeciti penali di soggetti che non hanno relazione con l'Amministrazione ed hanno agito al di fuori delle funzioni pubbliche. Si tratta, in realtà, di una responsabilità compensativa che grava sull'Ente ed è posta a favore delle vittime di reati commessi sul territorio di competenza (Portigliatti-Barbos 1999, 333 ss.).

Gli argomenti concernenti questo importante aspetto, che coinvolge un discorso strettamente criminologico e vittimologico, sono da individuarsi nei punti che seguono:

- le ragioni sottese all'introduzione di un generale assetto risarcitorio gravante sullo Stato a favore delle vittime di reato;
- un esame delle linee normative principali.

I motivi che hanno spinto, in realtà da tempo, ad ipotizzare un sistema di compenso per le vittime di reato che viene erogato dallo Stato sono generalmente individuati:

- in una responsabilità dello Stato per la avvenuta vittimizzazione;
- in un'obbligazione a carico dello Stato nascente *ex lege* (Portigliatti-Barbos 1999, 334).

La tesi che vede l'Ente statale come corresponsabile per l'atto criminale compiuto viene a fondarsi su un presupposto hobbesiano (Petrucciani 2003, 79 ss.) in base al quale l'apparato pubblico ha l'obbligo di garantire la sicurezza e di prevenire la commissione di reati. L'inadempimento di questo dovere, atteggiandosi a violazione contrattuale, fa discendere una responsabilità di carattere risarcitorio a favore della vittima. Si tratta, in verità, di una posizione debole che, facendo i conti con un irrealistico contrattualismo, non tiene presente che le prestazioni di sicurezza e di prevenzione dovute dallo Stato rientrano eventualmente in una obbligazione di mezzi e non di risultato. Gli apparati di Polizia (e di controllo formale in genere) non hanno il compito di ottenere l'esito di abolire il crimine, ma solo di applicare ed implementare le norme amministrative e penali. Oltretutto questa tesi presenta collegamenti – remoti, ma immaginabili – con la *ratio* ispiratrice di quelle norme che stabiliscono responsabilità vicarie a carico di soggetti che intrattengono relazioni o nessi con l'autore del danno: come nel caso dei datori di lavoro, o dei genitori di minori. Ma se gli artt. 2048 e 2049 del Codice Civile trovano la loro razionalità nell'incarico lavorativo conferito, o nell'educazione e nella vigilanza esercitata, lo stesso non può dirsi per lo Stato, al quale, ad esempio, non può imputarsi la responsabilità di non aver evitato l'atto deviante.

L'altra tesi individua la chiamata dello Stato su presupposti autonomi fondati ex lege, i quali possono essere ravvisati in ragioni di carattere assistenziale. Sul punto dobbiamo intenderci in modo adeguato: per prestazione assistenziale non bisogna alludere a un intervento di carattere caritatevole o compassionevole, ma a un provvedimento che si iscrive in una generale politica volta ad ottenere il benessere sociale (Portigliatti-Barbos 1999, 334; Del Tufo 1993, 996 ss.). È necessario pensare che il percorso, il quale dalla vittimizzazione conduce all'assunzione dello statuto di vittima e termina talvolta con la frustrazione delle aspettative di riparazione, è in grado di creare pregiudizi psicologici gravissimi in capo all'offeso che può esperire un vissuto di abbandono e disadattamento; ma i pregiudizi che si profilano in una situazione del genere sono in grado di ridondare anche in ambito più vasto, con problemi e sofferenze anche per la cerchia sociale e le stesse istituzioni. Una vittima che non ha trovato soddisfazione, sia perché l'autore è incapiente, sia perché è sfuggito all'identificazione per una serie di motivi (dalla latitanza alla dispersione di responsabilità che caratterizzano le imprese criminali), rappresenta una ferita per la collettività – specie quando quest'ultima non è in grado di erogare altre risorse complementari a quelle patrimoniali.

- Il problema di una tutela risarcitoria operata dai singoli Stati, a favore delle vittime di reati violenti ed intenzionali, è avvertito da tempo risalente all'interno dello spazio giuridico internazionale ed europeo (Del Tufo 1993, 996, 998). Le principali tappe che hanno condotto alla costruzione ed alla creazione di un diritto europeo

“uniforme”, riguardante la disciplina di un’assistenza compensativa da parte degli Stati nei confronti di particolari crimini, sono note e si individuano in:

- Risoluzione del Consiglio d’Europa, n. (77), 27 del 28 settembre 1977, sul *Risarcimento delle vittime da reato*;
- Risoluzione del Parlamento Europeo del 13 marzo 1981: *Resolution on Compensation for Victims of Acts of Violence*;
- *European Convention on the Compensation of Victims of Violent Crimes*, Strasburgo, 24 novembre 1983, art. 2: «When compensation is not fully available from other sources the State shall contribute to compensate: a: those who have sustained serious bodily injury or impairment of health directly attributable to an intentional crime of violence; b: the dependants of persons who have died as a result of such crime. Compensation shall be awarded in the above cases even if the offender cannot be prosecuted or punished»;
- Raccomandazione R. 85 del 28 giugno 1985 in materia di posizione della vittima nel diritto e nella procedura penale;
- Consiglio Europeo di Tampere, 15 – 16 ottobre 1999, nel quale venne sollecitata l’introduzione di «norme minime sulla tutela delle vittime della criminalità, in particolare sull’accesso delle vittime alla giustizia e sui loro diritti al risarcimento dei danni, comprese le spese legali»;
- Libro Verde sul “Risarcimento delle vittime dei reati” [Bruxelles, 28 settembre 2001 – COM 2001, 536];
- Direttiva 2004/80/CE del 29 aprile 2004 che, tra l’altro, stabilisce: «SISTEMI DI INDENNIZZO NAZIONALI. Articolo 12 [...] 2. Tutti gli Stati membri provvedono a che le loro normative nazionali prevedano l’esistenza di un sistema di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori, che garantisca un indennizzo equo ed adeguato delle vittime».

Il quadro delineato è strettamente normativo: ad esso ha fatto seguito una serie di problemi che hanno condizionato la sua concreta operatività in Italia, con speciale riferimento alla Direttiva 80/2004.

In data 29 novembre 2007, la sezione V della Corte di Giustizia UE, n. 112/2007, ha dichiarato che «non avendo adottato, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/80/CE, relativa all’indennizzo delle vittime di reato, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva». Nelle more del giudizio avanti alla Corte Europea, lo Stato Italiano ha provveduto alla emanazione del Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 204: *Attuazione*

della Direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato. La medesima norma non rappresenta un reale recepimento della Direttiva Europea; o, meglio, rappresenta solo un recepimento rispetto alle situazioni transfrontaliere, previste dall'art. 12, I comma della medesima (Bona 2009, 662, 708). Il Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 204, in realtà, nulla prevede o recepisce rispetto al II comma dell'art. 12 della Direttiva (situazioni interne). L'inadempimento dello Stato Italiano rispetto al corretto e completo recepimento della Direttiva (e nonostante l'art. 1, comma IV, della L. 25 gennaio 2006, n. 29) è stato rilevato dal Tribunale di Torino, sez. IV, 3 maggio 2010 – Est. Dotta e dalla Corte d'Appello di Torino, sez. III, 23 gennaio 2012, n. 106.

Nell'ambito di una vicenda dolorosa – relativa al caso di una donna sottoposta a violenza sessuale – il giudice di primo grado ha argomentato che, dall'inadempimento da parte dell'Italia (o dall'inesatto adempimento), deriva un obbligo risarcitorio sussidiario che, nella fattispecie, grosso modo coincide con la riparazione prevista dal secondo comma dell'art. 12 della norma europea. La Corte territoriale, pur mantenendosi rispetto all'*an* in linea argomentativa con il Tribunale, rileva la genericità del portato della norma unieuropea e sostituisce il risarcimento accordato in precedenza con un indennizzo determinato in via equitativa ex art. 2056 del Codice Civile.

Non possiamo nasconderci che il testo della Direttiva appaia estremamente vago e a-specifico: la possibilità di inquadrare il secondo comma dell'art. 12 sotto una luce corretta è, allo stato, non facile. Il Tribunale di Firenze, sez. II, Est. Minniti, infatti, nel rilevare l'ambiguità del dettato della normativa sovranazionale, in data 20 febbraio 2013 ha disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte Europea di Giustizia sulla base del quesito che si riporta: «Dunque, è opportuno chiedere alla Corte di giustizia della UE se l'art. 12.2 – nella parte di cui dispone che “gli Stati membri provvedono a che le loro normative nazionali prevedano l'esistenza di un sistema di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori” – imponga di adottare procedure finalizzate a garantire a tutti i soggetti passivi di ogni reato violento e intenzionale e residenti in quel Paese un equo ristoro. Ovvero se la norma in esame, sulla base di un'interpretazione sistematica, prescriva solamente, agli Stati non provvisti di una procedura di indennizzo, di adottarla. La questione è rilevante perché solo nella prima ipotesi l'Italia sarebbe – tutt'ora – inadempiente avverso tali prescrizioni della UE, con conseguente diritto per la signora P. C. di ottenere un giusto risarcimento. Al contrario, laddove dovesse accogliersi un'interpretazione dell'art. 12 per così dire restrittiva [finalizzata ad escludere, dal testo della norma, gli Stati (già) muniti di una tutela rimediabile], la pretesa della odierna ricorrente sarebbe priva di fondamento».

In sostanza, il giudice fiorentino a fronte del sistema già vigente in Italia di riparazione a carico dello Stato e selezionato nella sua operatività sulla base di alcune fattispecie particolari e predeterminate quali:

- vittime del terrorismo, della criminalità organizzata, delle richieste estorsive e dell'usura (cfr. L.302/1990 in favore delle vittime del terrorismo, L. 340/95 in favore delle vittime del disastro aereo di Ustica, L. 108/1996 in materia di usura, L. 70/1998 in materia di delitti della *Banda della Uno Bianca*, L. 407/1998 in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, L. 44/1999 in favore delle vittime delle richieste estorsive o dell'usura e L. 512/1999 relativa al fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso (per non tacere delle fonti regionali: Regione Campania, L. 61/1978 per le vittime del terrorismo; Regione Puglia, L. 17/1979 per il sostegno a favore dei familiari delle Forze dell'Ordine deceduti in servizio; Regione Sardegna, L. 4/1988 per il sostegno delle vittime di reato; Regione Sicilia, L. 19/1993 per il sostegno alle vittime delle stragi di Capaci e via d'Amelio);
- chiede se la norma sovranazionale tenda alla creazione di un sistema generale di indennizzo-risarcimento a favore delle vittime di reati violenti in genere o se, al contrario, richieda l'introduzione del principio indennitario a carico dello Stato a favore delle vittime. La questione è cruciale giacché, fornendo una risposta positiva al primo quesito, l'Italia verrebbe a trovarsi nella condizione già rilevata di inadempimento all'obbligo di recepimento della Direttiva 80/2004, con le conseguenze di massima individuate dai giudici torinesi; in caso invece di adesione alla seconda linea interpretativa, la stessa Direttiva sarebbe da considerarsi adempiuta per il diritto interno.

La Corte di Giustizia, con ordinanza 30 gennaio 2014 (causa C 122/13), respinge il ricorso aderendo ad una interpretazione restrittiva della direttiva che la vede riferita alle sole situazioni transfrontaliere (Conti 2004), ove la riparazione è prevista unicamente qualora il reato sia stato commesso in uno Stato membro diverso da quello in cui la vittima risiede abitualmente.

3. Il Centro di Supporto alle Vittime di Reato per la provincia di Mantova gestito da Associazione LIBRA Onlus. Un modello di intervento *empowerment based*.
di Elisa Corbari, Laura Maria Gagliardi, Francesco Viecelli, Angelo Puccia

L'*empowerment*, inteso come il rafforzamento della capacità di autodeterminazione della vittima, corrisponde al metodo di lavoro applicato da Associazione Libra per la gestione dei casi all'interno del Centro di Supporto alle Vittime di Reato per la provincia di Mantova¹⁶.

L'approccio e il conseguente intervento si caratterizzano particolarmente per alcuni aspetti ritenuti cardine dal modello CSVR LIBRA: ascolto, consapevolizzazione della vittima sulle risorse interne (personali) e orientamento sulle tutele/servizi territoriali (risorse esterne); funge infine da collante un costante accompagnamento della vittima.

Sebbene il presente modello sia maggiormente e facilmente applicabile ad un preciso profilo vittimologico, quello della vittima di violenza nelle relazioni affettive¹⁷, l'approccio summenzionato – l'*empowerment* appunto – è quello usato nei confronti di ogni altra tipologia di vittima.

Prima di illustrare e analizzare le tipologie di intervento e le modalità con cui gli operatori del CSVR LIBRA operano quando attivati, riteniamo opportuno esplicitare le modalità di attivazione dello sportello. È possibile rivolgersi allo sportello presentandosi direttamente presso lo stesso durante gli orari di apertura; in alternativa, previo appuntamento telefonico, è possibile essere ricevuti durante tutta la settimana lavorativa, in orario concordato tra le parti.

È possibile, inoltre, l'invio da parte di altro servizio pubblico/privato territoriale oppure, per urgenze, è attivo un numero di cellulare h24.

Dall'attivazione dello sportello – maggio 2012 – al dicembre 2014, il CSVR ha registrato 50 accessi, con un forte incremento degli stessi dopo un'azione di formazione organizzata da Associazione LIBRA Onlus nel periodo marzo-maggio 2013, all'interno

¹⁶ Il CSVR LIBRA si configura come sportello che accoglie le vittime di reato nel rispetto della privacy e della situazione di vulnerabilità della persona, in conformità con le raccomandazioni e le direttive Europee in tema di norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato (DIR. 2012/29/EU).

¹⁷ Riteniamo più appropriato usare la definizione "violenza nelle relazioni affettive" anziché "violenza domestica", non perché quest'ultima non sia ritenuta corretta, ma perché la prima ci permette di allargare lo spettro dei "luoghi" all'interno dei quali la violenza può svilupparsi. Tale scelta è altresì motivata e orientata dai recenti dispositivi normativi nazionali che con la L. 119/2013, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere. Le principali novità di tale norma riguardano la relazione affettiva: rilevante sotto il profilo penale e' da ora in poi la relazione tra due persone a prescindere da convivenza o vincolo matrimoniale (attuale o pregresso), permettendo alle tutele e agli interventi rivolti alle vittime di uscire dal solo vincolo coniugale.

del progetto *Out of Violence – Rete di supporto per l’uscita dalla violenza*, gestito in collaborazione con l’Istituto di Criminologia FDE di Mantova e con l’Azienda Ospedaliera Carlo Poma di Mantova, grazie anche al supporto del Dipartimento Pari Opportunità – Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il progetto ha finanziato una formazione finalizzata a sensibilizzare gli operatori sanitari sulle tematiche della violenza, sui principali segnali che possono mettere in allarme i sanitari rispetto a eventuali situazioni di abuso o maltrattamento, sulla normativa che prevede la segnalazione d’ufficio alle forze di polizia e sull’eventuale percorso di uscita dalla situazione violenta dopo l’accesso presso la struttura sanitaria.

Una ulteriore formazione è stata portata avanti grazie al progetto europeo *Victim Supporting: a NETWORK to support and aid crime victims (VIS)*, sotto il coordinamento della Provincia di Livorno in qualità di capofila.

Gli incontri formativi, rivolti ai professionisti del Terzo Settore, alle Forze di Polizia, ai Servizi a livello locale, nonché ai professionisti forensi, si sono tenuti nella prima sessione alla fine del 2013 e nella seconda sessione nel periodo marzo-aprile 2014.

Nello specifico, la seconda sessione è stata accreditata come formazione continua per le professioni sanitarie ed ha garantito così la formazione di ulteriori operatori delle principali Aziende Ospedaliere della provincia di Mantova.

Tali corsi formativi comprendevano 48 ore di formazione per ogni ciclo e 8 ore finali di workshop, utili quale scambio finale e condivisione degli obiettivi formativi.

Come si può notare dal grafico in Figura I, anche a seguito della formazione organizzata all’interno di VIS si è visto un incremento degli accessi al CSVR, significativo del fatto che maggiore sensibilizzazione e formazione possono essere strumenti fondamentali al fine di intercettare vittime di reati, nel caso specifico rappresentate nella maggior parte da vittime di violenza.


L’ 84% degli utenti che hanno avuto accesso al CSVR è rappresentato da donne, mentre l’86% è di nazionalità straniera.

Sicuramente, stante una analisi dei diversi percorsi attuati con le vittime per i vari reati presentati al CSVR, le casistiche che hanno richiesto maggiore coinvolgimento del CSVR, sia da un punto di vista del numero di incontri sia per il contenuto degli stessi, sono rappresentate dai casi di violenza domestica. Per tali situazioni sono risultati necessari diversi incontri con la persona, e vi è stata spesso la necessità di restare come punto di riferimento per ulteriori richieste d’aiuto. Il percorso di *empowerment* ha spesso richiesto incontri a cadenza quindicinale, soprattutto nella fase iniziale del percorso. In molti casi, come visibile dall’analisi dei casi che segue, incontri sono stati organizzati anche con rappresentanti della rete locale e della “ragnatela sociale” di riferimento.

Altro fenomeno interessante, specifico per tale tipologia di situazioni, è il tasso di abbandono iniziale del percorso al quale spesso segue un secondo contatto col CSVR, in genere a seguito di ulteriori episodi vittimizzanti. In tali casi però è importante non abbandonare la vittima, restare in ogni caso a disposizione come punto di riferimento qualora la stessa necessitasse di un supporto. L'ambivalenza che caratterizza tali situazioni spesso non permette una veloce e certa presa di coscienza della situazione, perciò l'intermittenza che caratterizza tali situazioni è ben nota a chi lavora in tale ambito.

La metodologia dell'*empowerment* si caratterizza, appunto, per il supporto nell'uscita dall'ambivalenza, fornendo alla vittima gli strumenti adeguati per riconoscere la situazione vittimizzante, prendere consapevolezza della stessa e mettere in campo risorse, interne ed esterne, al fine di uscire da tale vissuto.

Figura I – Trend accesso vittime al CSVR (dic. 2013 – dic. 2014)



3.1. Le fasi dell'intervento "con" la vittima

Entrando nel vivo dell'intervento, giova – ai fini esplicativi – declinare passo per passo le fasi e le precauzioni a cui gli operatori fanno riferimento nel supporto alla vittima. Solitamente, anche se non in modo esclusivo, la richiesta d'aiuto perviene tramite un preventivo contatto telefonico al recapito dedicato. Durante questo primo contatto, l'operatore è addestrato a cogliere gli elementi essenziali del racconto e ha l'obiettivo primario di capire se la persona si trova in situazione di pericolo immediato e/o di rischio per la propria incolumità o dei propri cari (*re-offending risk analysis*). Anche quando l'intervento è richiesto per tramite di terzi – ad esempio personale sanitario del pronto soccorso, forze dell'ordine, ecc. – l'operatore ha come primo interesse quello di comprendere appieno quale sia lo "stato di sicurezza" e il rischio per l'incolumità della

vittima e di eventuali familiari, specialmente se minori, disabili o anziani. Ciò con particolare attenzione se stiamo affrontando un caso di violenza in un contesto affettivo.

Oltre al fattore “sicurezza” vi sono ben altri tre fattori su cui l’intero intervento del CSVR LIBRA si focalizza: a) supporto emotivo; b) informazione/orientamento; c) tutela diritti.

È previsto un ascolto iniziale del vissuto della vittima, partendo dal presupposto che la storia personale recente e passata racchiude le ragioni della perpetuata violenza. A tale primo incontro partecipano due operatori appositamente formati sull’ascolto empatico che fungono da “facilitatori” del colloquio. Durante il processo di accoglienza l’operatore terrà un atteggiamento non giudicante e senza imporre soluzioni. Ricordiamo che il giudizio è un processo automatico e naturale nell’individuo e che per l’operatore la sospensione del giudizio richiede apposita formazione e percorsi di supervisione.

Al colloquio non è posto limite di durata, proprio per lasciare alla persona la libertà di esprimere appieno il suo disagio, né è prevista la fornitura di soluzioni risolutive, anzi l’operatore non deve mai sostituirsi alla vittima nell’individuazione del percorso di uscita dalla situazione che genera disagio. Deve invece cercare di promuovere in essa la capacità di individuare autonomamente le vie da percorrere, rafforzando in tal modo la capacità di autodeterminarsi. Il rischio, infatti, è quello che la vittima riproponga quei meccanismi di delega – perpetuati all’interno della relazione violenta – sull’operatore. Lasciare che sia la vittima a scegliere quali siano le mosse da fare significa permetterle di acquisire fiducia in se stessa e quindi rafforzare la sua autostima; ciò le permetterà di non riproporsi quale soggetto debole/vulnerabile nel *continuum* del rapporto affettivo o in un nuovo rapporto¹⁸.

Attraverso successivi colloqui, finalizzati al sostegno emotivo della persona, dopo una prima consulenza orientativa legale e/o ad azioni di corretta informazione durante le fasi di indagine e processo in cui la vittima di reato è coinvolta, si comincerà con la persona la costruzione di un percorso di fuoriuscita dalla condizione vittimizzante.

L’attivazione della rete dei servizi, il coinvolgimento – quando possibile – della famiglia e dei “vicini”, nell’ottica del rafforzamento dei legami di comunità e delle relazioni su cui la vittima può tornare a fare affidamento, è sicuramente la parte più significativa promossa per aiutare la persona ad uscire dall’isolamento relazionale, economico, psicologico e sociale e ricostruirsi una vita dignitosa. Su questo ultimo

¹⁸ Il CSVR LIBRA, nel recepire le migliori pratiche a livello internazionale in materia di supporto alle vittime di violenza, non dimentica di porre attenzione – e, quindi, di individuare interventi – anche nei confronti dell’autore della violenza, “il maltrattante”, e nei confronti della comunità di riferimento in cui persiste la dinamica violenta. A tali interventi sarà dedicato successivo capitolo, ritenendo – per ragioni oramai condivise da una ventennale letteratura scientifica in materia – di non poter affrontare, e quindi tentare di sconfiggere o quanto meno abbassare, l’impatto della violenza nelle relazioni affettive senza porre profonda attenzione anche all’abusante e alla comunità dei significativi.

concetto è importante soffermarsi per evidenziare quanto, a opinione degli autori del presente lavoro – al di là dell'intervento istituzionale degli operatori e dei servizi territoriali, che per sua natura non potrà e non dovrà essere perpetuo – sia importante costruire o ricostruire con la persona la cosiddetta *ragnatela sociale*¹⁹. L'espressione inerisce a quel tessuto di relazioni solidaristiche e positivamente orientate che fungono da nuovo contesto di vita per chi si trova in una condizione di sofferenza o disagio e che in ogni momento e/o situazione permettono di avere interazioni e relazioni al di fuori di quella con l'offensore.

La ragnatela sociale è inoltre in grado di funzionare come antenna contro ulteriori episodi di violenza, di sopruso e di isolamento. Infatti, coloro che ne fanno parte – tutta la comunità – attraverso un processo di partecipazione alla vita sociale, possono intercettare il bisogno precocemente e intervenire anche con funzione preventiva sia a tutela della vittima che sull'abusante. Detta teoria risulta particolarmente applicabile ed efficace nell'ambito sia della prevenzione general-preventiva che general-specifica e ci porta ad una riflessione non scontata, soprattutto quando applicata al contrasto e alla prevenzione della violenza nelle relazioni affettive.

È possibile infatti ritenere molto più efficace – supponiamo anche molto più efficiente in termini di *cost-effectiveness* – la costante vicinanza dimostrata da buone relazioni di vicinato/di comunità rispetto all'intervento a posteriori dei servizi (sebbene specializzati e di vitale importanza per le vittime), in quanto è noto che quest'ultimi si attivano a seguito di una situazione già potenzialmente molto compromessa e di elevata complessità.

Insieme ai partner di progetto, all'interno delle attività previste dal progetto VIS Network, gli operatori di LIBRA hanno visitato diversi centri di supporto alle vittime: Casalecchio di Reno, SVSeD, CIPM, Rete Dafne, Centro Maree, Sportello ASTRA, Centro per donne in difficoltà – Modena, Rete Centri Antiviolenza Siracusa, Centro Antiviolenza Città di Torino²⁰. I fattori considerati nell'analisi esplorativa sono stati:

- a) la tipologia di utenza alla quale si rivolgono;
- b) i diversi servizi offerti;
- c) la tipologia e la professionalità degli operatori che vi svolgono attività retribuita o meno;
- d) la presenza o meno di una rete locale di collaborazione formale o informale.

¹⁹ G. SANDRI, A. PUCCIA, M. BARDI, L. CARACCILO, E. CORBARI, M.L. GAGLIARDI, A. MORSELLI, F. SAVAZZI, I. SQUINZANI, M. TOSI, *Innes: legami di sicurezza in Crimen et Delictum. International Journal of Criminological and Investigative Sciences*, VII (April 2014).

²⁰ In merito alla descrizione dei centri si rinvia al paragrafo "I centri di supporto alle vittime (CSV). Esperienze nazionali: incontri e confronti promossi dal VIS" all'interno di questo report.

Rispetto al primo fattore, ovvero la tipologia di utenza alla quale si rivolge, notiamo differenze sostanziali tra le diverse strutture ed il Centro di Supporto per le Vittime di Reato per la provincia di Mantova, gestito da Associazione LIBRA Onlus.

Il CSVR di LIBRA si rivolge infatti ad un pubblico generalista, indipendentemente dal tipo di reato in cui la persona è stata coinvolta. Molti dei centri osservati si rivolgono invece a specifiche tipologie di utenza. In particolare alcuni centri si rivolgono a donne vittime di violenza o in condizione di disagio, ed un centro, ECPAT (End Child Prostitution, Pornography and Trafficking), si occupa di minori vittime di abusi, di tratta e del turismo sessuale. Le realtà che più si avvicinano, per tipologia di utenza accolta, al CSVR di LIBRA sono il Centro per le vittime di reato e calamità di Casalecchio di Reno e la Rete Dafne di Torino, in quanto anche tali servizi sono aperti indistintamente a chiunque subisca un'esperienza vittimizzante.

A fini dell'esportabilità di un modello di supporto, occorre osservare e analizzare le procedure di funzionamento, i servizi a disposizione, nonché le buone prassi osservate durante le visite. Unitamente all'esportabilità, quando si opera nell'ottica di creare un Centro di Supporto alle Vittime di Reato, occorre affiancare una valutazione di sostenibilità; evitando di limitare o, al contrario, di progettare soluzioni che non trovino riscontro e proseguo una volta che il progetto finanziato arrivi a naturale scadenza.

3.2. Assetto organizzativo e istituzionale

Prima caratteristica da valutare risulta essere l'assetto organizzativo e la forma istituzionale, ovvero un centro/servizio gestito in maniera indipendente dal Terzo Settore oppure un servizio collegato ad un Ente Locale specifico.

La forma pubblica o privata del servizio può risultare molto importante nella fase iniziale; la creazione di un servizio a tutela delle vittime di reato quale costola diretta di un apparato pubblico (Comune o altro Ente Locale di riferimento) può sembrare più semplice, sia da un punto di vista burocratico che da un punto di vista delle risorse economiche.

Inoltre, tale servizio, avrà maggiore riconoscimento e legittimità dal punto di vista del funzionamento della rete di soggetti che a vario titolo possono essere chiamati in causa nella tutela della persona.

Allo stesso modo però la struttura gestita indipendentemente da organizzazioni del privato sociale potrà garantire maggiore flessibilità del servizio, subendo difatti molto meno le influenze dovute ai continui cambiamenti sotto il profilo politico-amministrativo, nonché essere meno vincolata di fronte alle prassi burocratiche –spesso molto complesse

e poco in linea con l'obiettivo primario: la vittima- che la Pubblica Amministrazione non può evitare.

Da notare, a tal proposito, quanto osservato presso il Centro di Ascolto per Donne in Difficoltà del Comune di Sassuolo (MO). A causa di tagli ai fondi pubblici il servizio non può più garantire una figura in ambito legale all'interno della sede, e la procedura di reperibilità dei fondi risulta collegata alla gestione del servizio da parte di un ente locale, ovvero l'Unione dei Comuni. Motivo per il quale la coordinatrice risulta la sola operatrice impiegata all'interno del servizio, col compito di gestire tutte le situazioni all'interno della zona di pertinenza dell'Unione dei Comuni stessa (Formigine, Maranello, Frignano, Sassuolo). L'Unione dei Comuni, in questo caso, resta però l'ente incaricato per la presa in carico economica delle situazioni che giungono al servizio, e, per quanto ci siano stati dei tagli ai fondi pubblici, vi è comunque un grosso investimento da parte del settore pubblico.

Problematica simile è stata riscontrata presso il CIPM di Milano (Centro Italiano per la Promozione della Mediazione) – Servizio per la mediazione sociale e penale. Durante la visita presso tale centro si è discusso dell'importanza dei fondi pubblici. Il CIPM riceveva infatti, oltre alle risorse provenienti da progetti europei, alcune sovvenzioni annuali da parte del Comune di Milano. Purtroppo, a causa di tagli al bilancio comunale, il servizio stesso è stato costretto a chiudere alcune sedi: da 3 sportelli gestiti in 3 zone diverse di Milano (zona 1 – via Strehler 2, zona 2 – via Tarvisio 13, zona 7 – via Mar Jonio 4) il CIPM è stato costretto a passare ad un unico sportello, quello situato in zona 2 di Milano. Inoltre, sempre a causa della mancanza di finanziamenti, il CIPM dovrà terminare l'attività trattamentale rivolta ad autori di reati sessuali portata avanti all'interno del Carcere di Milano–Bollate; tale modello ha ispirato la nascita del primo presidio criminologico a Roma, all'interno del progetto ACSE, coordinato dal Garante dei detenuti del Lazio, e che vede coinvolti Save the Children e la Polizia di Stato. Possiamo pertanto constatare, anche in tale realtà, l'estrema vulnerabilità di servizi che dipendono da sovvenzioni pubbliche, in quanto soggetti a tagli di bilancio e relative rimodulazioni delle attività e servizi proposti.

Dall'osservazione di diverse strutture sul territorio nazionale, e dalla triennale esperienza del CSVR gestito da Associazione LIBRA Onlus (Maggio, 2012), si può ipotizzare che la soluzione migliore per un servizio dedicato alla tutela delle vittime potrebbe essere l'unione tra la ricezione di sovvenzioni pubbliche, con l'aggiunta di finanziamenti provenienti da altre aree, rappresentate da progettazioni europee o nazionali. La forma istituzionale della realtà e la presenza di sovvenzioni pubbliche o meno andrà ad influenzare l'eventuale dislocazione dei centri sul territorio.

In base all'ampiezza del territorio che il servizio dovrà ricoprire andrebbe fatta una valutazione rispetto il numero di sportelli da attivare; ovviamente sarà poi necessario tenere in considerazione le risorse da mettere in campo (sostenibilità), sia a livello di personale che di strutture. Tali valutazioni sono sempre soggette alla possibilità di reperire finanziamenti.

Per centri che dipendono da strutture pubbliche potrebbe risultare più semplice dislocare diversi sportelli all'interno del territorio, data la possibilità di appoggiarsi presso strutture e spazi di Enti Locali già esistenti, questo invece comporterebbe un grosso investimento per strutture private, che dovrebbero cercare sedi ed investire in tal senso. Maggiore dislocazione territoriale delle sedi potrebbe garantire maggiore efficienza del servizio, soprattutto se si fa riferimento a fasce di territorio molto ampie.

In base alla forma istituzionale (pubblico o privato) un centro può riscontrare la necessità di dover adeguare determinate caratteristiche insite allo stesso, che possono essere relative alle attività svolte, agli orari di apertura, al target di riferimento e soprattutto al partenariato di rete, per poter mediare rispetto alcune esigenze, perlopiù politiche. L'esempio potrebbe riguardare un servizio pubblico che nasce da una determinata linea filosofico-politica, quale un centro antiviolenza; in tal caso può essere preclusa la possibilità, ad altri enti o associazioni, di svolgere attività, o semplicemente di stringere accordi (formali o informali che siano) in quanto la mission del possibile partner potrebbe non rispecchiare totalmente quella del servizio stesso anche se il fine ultimo coincide totalmente. Ovviamente tale inconveniente potrebbe presentarsi anche nel caso di servizi gestiti dal privato sociale, pur avendo riscontrato, nelle visite effettuate, maggiore elasticità di azione per tali organizzazioni.

3.3. Tipologia dei servizi offerti

Altra caratteristica da prendere in considerazione al fine di valutare quali buone pratiche recepire dai diversi centri visitati è la tipologia dei servizi offerti.

Il presupposto di base è che ogni centro di supporto deve almeno poter offrire:

- accoglienza,
- ascolto,
- accompagnamento nel percorso,
- prima consulenza legale e psicologica.

Vediamo ora quali ulteriori servizi potrebbero risultare utili al fine di supportare al meglio l'utenza di riferimento, rendendo più efficace il percorso in termini di

rafforzamento della persona e allargando la prospettiva “dall’individuo al gruppo” e “dal gruppo alle comunità”.

Sulla base dell’esperienza del CSVR di Mantova e di alcuni centri visitati risulterebbe molto utile la gestione, all’interno di un servizio di supporto alle vittime di reato, di un gruppo di riflessione e rielaborazione tra vittime. Tali gruppi, composti in maniera eterogenea al fine di aumentare la possibilità di confronto tra chi vi partecipa, dovrebbero essere accuratamente formati, selezionando le persone più idonee (per tipologia di storia personale, di reato subito, di elaborazione del vissuto, ecc.). La partecipazione dovrebbe essere proposta in forma facoltativa e solo quando verrà ritenuto sufficientemente solido il percorso intrapreso verso l’autodeterminazione della persona. Il gruppo può favorire una dinamica diversa per le vittime, creando una esperienza di condivisione con persone con le quali ci si possa facilmente identificare (e possibilmente vedere propri vissuti da un’altra prospettiva), differenziandosi rispetto all’identificazione che potrebbe esserci con un operatore, circostanza che avviene in maniera più casuale.

Il gruppo offre inoltre la possibilità ai membri di assumere ruoli diversi e quindi di trovarsi nella situazione di aiutare l’altro o essere per lo stesso una guida. Questo può, in maniera positiva, ulteriormente influenzare il processo di *empowerment* della persona (Corbari et Al., 2014). Inoltre, un aspetto molto significativo di questo tipo di dinamiche è il fatto che il gruppo può agire come fattore di controllo su ogni suo membro, facendo in modo che, ad esempio, ci siano meno possibilità che le vittime adottino strategie di negazione, minimizzazione del problema oppure aumentando l’entità dello stesso.

Molto interessante risulta l’esperienza di gruppo attuata dal Centro per donne in difficoltà del Comune di Sassuolo (MO). All’interno di un più ampio progetto il centro ha organizzato gruppi di donne vittime di violenza, di uomini maltrattanti e di insegnanti. Tali gruppi focalizzavano i loro incontri sulla tematica della violenza assistita. Il gruppo per uomini maltrattanti è stato condotto in collaborazione con Liberiamoci dalla Violenza, struttura dell’Azienda USL di Modena, servizio a conduzione pubblica, a supporto di uomini violenti. Le Tutele Minorili hanno invece organizzato il gruppo per gli insegnanti.

Gruppi di sostegno psicologico per donne vittime di violenza sono stati previsti anche dal Centro per le Vittime di Casalecchio di Reno, come altri due servizi aggiuntivi, molto attuali ed interessanti; si rivolgono infatti a categorie di vittime non sempre riconosciute come tali, un po’ trascurate visto lo scarso impatto sociale che queste hanno attraverso i media. Il Centro per le Vittime di Casalecchio di Reno si è mosso in tal senso creando servizi appositi.

Il centro bolognese ha infatti firmato nel 2007 una convenzione con ADICONSUM-CISL, ADOC-UIL, FEDERCONSUMATORI-CGIL, LEGA

CONSUMATORI ACLI per l'attivazione di uno sportello a tutela dei consumatori. Tale servizio risulta alquanto attuale vista la quantità di proposte contrattuali che giunge alle famiglie da parte di società di telefonia, assicurazioni o servizi in generale. Spesso tali inadempienze o truffe riguardano modiche cifre, motivo per il quale le vittime non si muovono per recuperare il credito, oppure perché semplicemente non sono a conoscenza dei propri diritti di consumatore, appunto per la scarsità di conoscenza del fenomeno in esame.

Data l'effettiva portata del fenomeno, il centro di Casalecchio registra un forte incremento di questa utenza, motivo per il quale ha deciso di attuare questa convenzione, anche al fine di garantire alle vittime di tali azioni specifiche un supporto gestito da consulenti che offrono massima competenza nell'ambito. È necessario inoltre precisare che il Centro per le Vittime di Casalecchio di Reno si occupa anche di vittime di calamità oltre che di vittime di reato. La nascita del Centro è legata infatti all'incidente aereo del 6 dicembre 1990, quando un aereo militare si è abbattuto contro un muro dell'Istituto Salvemini. Questo centro nasce nel 2005 con forte legittimazione da parte dell'associazione InSieme (Azienda consortile Interventi Sociali valli del Reno, Lavino e Samoggia) e con il tempo ha adattato i suoi servizi in base alle necessità e alle sollecitazioni del territorio. Negli ultimi anni il numero di utenti che si sono rivolti a questo centro in seguito a problemi economici è aumentato molto, il Centro ha quindi deciso di riconoscere alla crisi economica una valenza di calamità, istituendo di conseguenza due progetti: "Prestiti sull'onore"; "Lavoro amico". Per il primo progetto si prevede un prestito a famiglie disagiate indirizzate dall'assistenza sociale con le quali il centro stesso stipula accordi su come verrà poi restituito il prestito (vengono ad esempio pagate direttamente le bollette in modo tale da evitare problematiche future legate alla cattiva gestione dei soldi, quali ad esempio il gioco d'azzardo e/o situazioni di tossicodipendenza). Il secondo progetto menzionato, il progetto "Lavoro Amico" è un servizio destinato a utenti già in carico ai servizi sociali. In tal modo il centro incrocia domanda e offerta di lavoro, in genere per impieghi quali tosatura dell'erba, lavori di sartoria, lavori manuali e domestici, affidando questi incarichi agli utenti del centro vittime più bisognosi dal punto di vista economico. Il pagamento avviene poi attraverso voucher INPS.

3.4. Rete locale e ragnatela sociale

L'appartenenza o meno ad una rete locale di riferimento, formalizzata o informale che sia, risulta un aspetto molto importante da valutare per analizzare l'attività di un servizio a tutela delle vittime di reato.

Riteniamo infatti necessario, soprattutto per alcune tipologie di vittime, la costruzione di un percorso condiviso di fuoriuscita dalla condizione vittimizzante.

L'attivazione della rete dei servizi, il coinvolgimento – quando possibile – della famiglia e dei “vicini”, nell'ottica del rafforzamento dei legami di comunità e delle relazioni su cui la vittima può tornare a fare affidamento, può sicuramente rappresentare l'aspetto più significativo per aiutare la persona ad uscire dall'isolamento relazionale, economico, psicologico e sociale e ricostruirsi una vita dignitosa. Su questo ultimo concetto è importante soffermarsi per evidenziare quanto, a opinione del gruppo di lavoro di Associazione LIBRA – al di là dell'intervento istituzionale degli operatori e dei servizi territoriali, che per sua natura non potrà e non dovrà essere perpetuo – sia importante costruire o ricostruire con la persona la cosiddetta *ragnatela sociale*²¹. L'espressione inerisce a quel tessuto di relazioni solidaristiche e positivamente orientate che fungono da nuovo contesto di vita per chi si trova in una condizione di sofferenza o disagio e che in ogni momento e/o situazione permettono di avere interazioni e relazioni al di fuori di quella con l'offensore. Tale concetto è a maggior ragione applicabile a situazioni di vittime di violenza domestica.

La ragnatela sociale è inoltre in grado di funzionare come antenna contro ulteriori episodi di violenza, di sopruso e di isolamento. Infatti, coloro che ne fanno parte – tutta la comunità – attraverso un processo di partecipazione alla vita sociale, possono intercettare il bisogno precocemente e intervenire anche con funzione preventiva sia a tutela della vittima che sull'abusante. Detta teoria risulta particolarmente applicabile ed efficace nell'ambito sia della prevenzione general-preventiva che general-specifica e ci porta ad una riflessione non scontata, soprattutto quando applicata al contrasto e alla prevenzione della violenza nelle relazioni affettive.

È possibile infatti ritenere molto più efficace – supponiamo anche molto più efficiente in termini di *cost effectiveness* – la costante vicinanza dimostrata da buone relazioni di vicinato/di comunità rispetto all'intervento a posteriori dei servizi (sebbene specializzati e di vitale importanza per le vittime), in quanto è noto che quest'ultimi si attivano a seguito di una situazione già potenzialmente molto compromessa e di elevata complessità.

L'esempio più rappresentativo di lavoro di rete, osservato durante le visite previste dal progetto VIS, è sicuramente quello della Rete Dafne di Torino.

Questa rete è una iniziativa che vede coinvolti soggetti pubblici e privati con la finalità di dare ascolto e sostegno alle richieste delle vittime di reato. La Rete Dafne nel

²¹ G. SANDRI, A. PUCCIA, M. BARDI, L. CARACCILO, E. CORBARI, M.L. GAGLIARDI, A. MORSELLI, F. SAVAZZI, I. SQUINZANI, M. TOSI, Innes: legami di sicurezza in *Crimen et Delictum. International Journal of Criminological and Investigative Sciences*, VII (April 2014).

2008 grazie alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, la Provincia di Torino, il Comune di Torino, l'A.S.L. TO2-Dipartimento di Salute Mentale "Giulio Maccacaro", l'Associazione Gruppo Abele, l'Associazione Ghenos e la partecipazione e il sostegno economico della Compagnia di San Paolo. Questo gruppo di associazioni trae la sua poliedricità e la sua grande capacità di gestione di situazioni che possono differire molto tra di loro dalla ricchezza e dalla diversificazione degli operatori, sia del pubblico che del privato, che fanno parte della rete. Particolarmente significativa è la collaborazione con le forze dell'ordine e con altri organi di giustizia del territorio, la quale ha con il tempo modificato il modo di operare di questi enti stessi. Le vittime di reato spesso vengono inviate ai diversi servizi direttamente dalle forze dell'ordine, e questo risulta molto importante da un punto di vista di collaborazione tra servizi.

Il progetto Rete Dafne ha previsto la costituzione di una rete di presidi e di iniziative che possono rispondere in modo adeguato ed efficiente alle esigenze di chi ha subito un reato, alla possibilità di farsi carico delle conseguenze derivanti da reati di varia natura sia sul piano fisico che su quello psichico. Il progetto prevede inoltre la formazione e la sensibilizzazione degli operatori che, a vario titolo, entrano in contatto con le persone offese.

La tipologia dei servizi offerti dalla Rete Dafne risulta alquanto completa, come anche il target di utenza al quale si rivolge la Rete stessa risulta ampio. I servizi offerti comprendono infatti:

1. Informazione;
2. Accoglienza;
3. Orientamento;
4. Percorsi specialistici:
 - a) Informazioni sui diritti;
 - b) Sostegno psicologico;
 - c) Trattamento integrato psicologico e psichiatrico;
 - d) Mediazione.

Tali aspetti, target di vittime ampio e completezza nei servizi offerti, non sono a nostro parere slegati all'esistenza di una rete così compatta e variegata, soprattutto dal punto di vista della forma istituzionale dei soggetti che la compongono, alcuni pubblici altri privati.

Altri centri che basano la loro attività sulla collaborazione con la rete locale sono il Centro per le Vittime di Casalecchio di Reno, il Centro per donne in difficoltà del Comune di Sassuolo (MO), la Rete Centri Antiviolenza Siracusa, il Centro Antiviolenza Città di Torino e gli sportelli romani ASTRA e MAREE.

Per tutti i centri sopra elencati risulta molto importante la collaborazione con i Comuni ed i Servizi Sociali in particolare. Tale collaborazione risulta alquanto utile dal momento che il Comune di residenza risulta il referente principale per una presa in carico economica di molteplici situazioni che necessitano di sostegno psicologico, sociale e di residenzialità.

Il Centro Antiviolenza della Città di Torino collabora con i Servizi Sociali, sia centrali che circoscrizionali, con i Vigili di Prossimità della Città di Torino e altri soggetti della rete tra i quali le associazioni che si occupano degli autori di violenza.

Meritevole di essere menzionato per la sua capacità di rispondere ad un bisogno alquanto emergente è il progetto Fior di Loto, gestito dal Centro Antiviolenza sopracitato.

E' un progetto di tipo sanitario che mira ad offrire un servizio in ambito ginecologico a favore delle donne con disabilità fisico – motoria. In particolare, è garantito uno spazio dedicato alle donne disabili che hanno subito violenza. Tale progetto è stato avviato dall' Associazione Verba, in collaborazione con i Consulenti Familiari dell'ASL TO1 e il Servizio Passepartout del Comune di

Nello specifico, esistono due ambulatori in ambito ginecologico, sia a livello preventivo che a livello specialistico; la collaborazione però con l'Associazione Verba garantisce la presenza di uno sportello di ascolto rivolto alle donne con disabilità rispetto alle problematiche di genere e di coppia, con particolare attenzione al fenomeno della violenza.

In merito a tale servizio risulta molto importante l'idea di violenza che sta dietro tale proposta, ovvero la violenza intesa come atto di mancanza di cura. Il servizio si pone nell'ottica della persona disabile, che dipende dall'altro anche per la cura quotidiana del proprio corpo.

Molti dei casi che giungono appunto al servizio rappresentano infatti una diversa tipologia di violenza domestica, quella attuata attraverso la mancanza di cure nei confronti della persona disabile.

4. Il Framework Europeo: linee guida e best practices. Principi fondamentali per la tutela delle vittime di reato.

di Angelo Puccia, Elisa Corbari

Gli orientamenti che a livello europeo e internazionale si sono espressi sulla definizione di reato, si riconoscono unanimemente nella seguente enunciazione di principio:

<<Il crimine è riconosciuto come un danno contro la società ed una violazione dei diritti individuali delle vittime.>>

Nel 1985, le Nazioni Unite adottando la “*Dichiarazione dei Principi Fondamentali di Giustizia per le Vittime di Crimini e Abusi di Potere*”, la quale fornisce una base globale per lo sviluppo dei diritti delle vittime. La *Decisione Quadro del Consiglio Europeo del 2001 in merito alla posizione delle vittime nei processi criminali*, fornirono per la prima volta in Europa regole generali e legalmente vincolanti per tutte le vittime di reato negli Stati Membri. Tuttavia, l'attuazione della Decisione Quadro in molte nazioni è avvenuta senza o con scarso successo. La relazione²² della Commissione Europea sull'implementazione della decisione evidenziò che nessun Stato Membro EU aveva pienamente applicato la Decisione Quadro e quindi dato alle vittime accesso a tutti i loro diritti. La recente *Direttiva 2012/29/EU*²³ che stabilisce gli standard minimi sui diritti, sul supporto e sulla protezione delle vittime di reato mira al rafforzamento dei diritti sanciti dalla Decisione Quadro del 2001, includendo anche nuove norme non presenti prima nella legislazione Europea.

Queste novità includono il diritto ad una valutazione personale, l'agevolazione per invio di casi dalle forze di polizia ai servizi di assistenza alle vittime e il diritto di rivedere una decisione del giudice di mancato rinvio a giudizio. Le Direttive forniscono legami vincolanti sugli standard minimi che ogni Stato Membro EU deve garantire al fine di assicurare che ogni vittima di reato riceva la protezione e il supporto necessario a seguito di un crimine. La Direttiva mira ad assicurare che, in tutti gli Stati Membri dell'Unione Europea:

²² COM(2004)54 finale/2 e COM(2009)166 finale.

²³ Directive 2012/29/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 establishing minimum standards on the rights, support and protection of victims of crime, and replacing Council Framework Decision 2001/220/JHA.

- Una persona sia riconosciuta come vittima, indipendentemente dall'identificazione, arresto o condanna del reo;
- Le vittime siano trattate con rispetto, sensibilità e professionalità;
- Le vittime dispongano delle informazioni riguardanti i loro diritti e il loro caso in modo facilmente comprensibile;
- I servizi di supporto alle vittime esistano e siano accessibili a tutte le vittime (dirette o indirette) in ogni Stato Membro;
- Le vittime possano partecipare ai procedimenti se lo desiderano, e siano aiutate ad assistere al processo;
- Le vittime siano protette da vittimizazioni secondarie e ripetute, intimidazioni e rappresaglie (inclusi danni fisici, emotivi e psicologici) durante tutte le fasi di indagine e durante il procedimento penale;
- Le necessità di ogni vittima siano valutate e qualora la vittima fosse considerata particolarmente vulnerabile vengano offerte misure di protezione specifiche;
- Le vittime ricevano supporto e assistenza, soprattutto in casi transfrontalieri;
- La polizia, i pubblici ministeri, i giudici e le altre figure professionali siano preparate ad interagire con le vittime in modo sensibile e appropriato.

Tutti gli Stati Membri dell'Unione Europea dovranno adottare le necessarie leggi, regolamenti e provvedimenti amministrativi per provvedere ad un'effettiva copertura nazionale e ad un accesso coordinato e comprensivo ai diritti e servizi contenuti nelle Direttive europee che stabiliscono minimi standard sui diritti, sul supporto e sulla protezione delle vittime di reato. Questo include l'assegnazione di appropriate risorse finanziarie e umane per realizzare politiche, misure e programmi per prevenire e indirizzare ogni tipo di vittimizzazione trattata da questa Direttiva. Tutte le agenzie e le organizzazioni che lavorano con le vittime, hanno la responsabilità di assisterle durante il loro viaggio nel sistema di giustizia. Gli Stati Europei dovrebbero riconoscere, incoraggiare e supportare il lavoro di organizzazioni non governative e della società civile nell'offrire una risposta olistica incontrando le esigenze delle vittime di reato.

Ma come possono tali organizzazioni e la società civile stessa approcciarsi in maniera corretta alle vittime di reato? Quali sono gli atteggiamenti che di base andrebbero tenuti da ogni figura professionale che entra in contatto con una persona vittima di reato?

- Tutte le vittime di reato dovrebbero veder garantiti gli stessi diritti, ricevere supporto e protezione nella fase successiva alla vittimizzazione. Non esiste infatti una gerarchia di vittime o di dolore, è necessario garantire diritti e servizi a tutte le

vittime, indipendentemente dalla tipologia del crimine o dalle caratteristiche della vittima.

- I sistemi di giustizia non sono progettati e nemmeno attrezzati per dedicarsi al trauma sofferto dalle vittime come conseguenza del reato subito, sono infatti principalmente incentrati a considerare la colpevolezza dell'accusato e la protezione della popolazione. Il reato si basa su un'ingiustizia commessa contro la vittima. La vittima è perciò presente sin dall'inizio e senza la vittima spesso non ci sarebbe nessun reato. Ciò nonostante, seguendo le interazioni iniziali con la vittima, molti sistemi di giustizia agiscono basandosi sull'assunto che la giustizia possa essere perseguita senza l'inclusione della vittima stessa. È necessario perciò un cambiamento di mentalità per riconoscere l'importanza del ruolo della vittima/testimone e per assicurare che tale partecipazione al sistema penale sia il più regolare ed efficiente possibile, senza rischi di re-vittimizzazione o intimidazioni.

- Le vittime di reato hanno diritto ad essere trattate con rispetto, dignità e professionalità, soprattutto nelle interazioni con i rappresentanti del sistema di giustizia e dei servizi di supporto. In particolare tali professionalità dovrebbero dedicare il tempo sufficiente alle interazioni con la stessa, senza affrettarsi o farla sentire a disagio; Informarla chiaramente in merito al proprio ruolo, chiarendo i propri compiti; mantenere eventuali promesse fatte; non avere pregiudizi su come la vittima “dovrebbe” reagire a seguito di un crimine. Il reato impatta in modo differente su ogni persona e le necessità della vittima potranno cambiare durante tutto il percorso di recupero.

- Risulta molto importante per la vittima sentirsi accolta e trovare comprensione da parte degli operatori dei servizi, dai quali si aspetta di essere creduta per la situazione riportata. Le vittime necessitano di informazioni sui loro diritti e sui servizi disponibili e le modalità di accesso agli stessi. Essendo rimasta involontariamente vittima di un reato, la persona è spesso inconsapevole di quali siano le informazioni disponibili e utili dopo aver subito un crimine. E' quindi importante che l'onere di informazione non sia considerato a carico della vittima.

- Le vittime di reato hanno il diritto di capire e di essere capite in tutte le loro interazioni con il sistema giudiziario. Le informazioni dovrebbero quindi essere date in un linguaggio e in un modo che permetta alla vittima una facile comprensione, valutando le capacità di comunicazione della vittima e i suoi requisiti linguistici.

- Una formazione appropriata è una delle risorse più importanti per i professionisti che lavorano con le vittime di reato. Senza una formazione adeguata, c'è un rischio maggiore che la vittima possa soffrire vittimizzazioni secondarie a causa di domande e comportamenti inadeguati da parte dei professionisti coi quali si trova ad interagire. La *“Direttiva europea che stabilisce gli standard minimi di diritti, supporto e*

protezione delle vittime di reato” include un richiamo alla responsabilità dei membri dell'Unione Europea nel garantire che i professionisti che entrano in contatto con le vittime ricevano un inquadramento generico e una formazione specifica per aiutarli ad interagire con le vittime in modo imparziale, rispettoso e non discriminatorio.

- Il reato è una violazione dei diritti fondamentali della vittima. Per affrontare il danno subito, le vittime dovrebbero essere riconosciute e trattate in modo rispettoso, sensibile e professionale, senza discriminazione alcuna. La non discriminazione include l’evitamento di trattamenti e comportamenti discriminatori sulla base di razza, colore, etnia o origine sociale, fattori genetici, linguaggio, religione o credenze, associazioni politiche, appartenenza a minoranze nazionali, orientamento sessuale, stato di residenza, stato di salute o qualsiasi altra caratteristica personale della vittima.

4.1. La prevenzione della vittimizzazione. La richiesta di un cambio di modello culturale e di comportamento nei confronti delle vittime.

di Elisa Corbari, Francesco Viecelli

Nell'ambito del supporto alle vittime di reato, e della gestione di un centro dedicato alla tutela delle stesse, altro elemento da tenere in considerazione è la prevenzione.

Le nazioni Europee dovrebbero percorrere i passi necessari per promuovere cambiamenti sociali e culturali nei modelli di comportamento, mirando a sradicare il pregiudizio, la violenza, la disuguaglianza e altri fattori che portano alla vittimizzazione. Le vittime di reato, in particolar modo di reati sessuali, sono ancora accolte con sospetto e il loro comportamento viene osservato per vedere se sono (anche solo in parte) responsabili della loro stessa vittimizzazione. Campagne di prevenzione, educazione e aumento della sensibilizzazione dovrebbero essere condotte regolarmente per aumentare la consapevolezza dell'impatto del crimine sulla popolazione e la necessità di prevenire la vittimizzazione.

Un ulteriore aspetto chiave della prevenzione è quello di "credere" alla persona che rischia di cadere vittima di un crimine. Questa persona è spesso l'unica che può fornire uno sguardo alle minacce in corso, che dovrebbero essere prese seriamente dai rappresentanti della giustizia approcciati. E' di vitale importanza prestare attenzione al percorso di condotta della persona che sta promuovendo le minacce e non guardare ogni singolo avvenimento separatamente come si trattasse di un "incidente isolato", poiché una visione globale potrebbe portare a previsioni di eventuali escalation delle minacce. Ad esempio, nell'ambito dello stalking e di comportamenti anti-sociali, condotte minacciose o disturbanti, possono non essere necessariamente criminali, ma potrebbero dar luogo a preoccupazioni. In queste situazioni, le persone a rischio dovrebbero essere supportate tenendo registrazioni di tutti gli eventi, valutazione del grado di rischio dovrebbero essere condotte e piani di sicurezza messi in atto, se appropriato.

I centri di supporto dovrebbero essere disponibili a fornire informazioni utili riguardanti le misure preventive e assistenza nell'accesso alle stesse. Dovrebbero inoltre essere disponibili nel dare supporto e tutela a coloro che si sentono a rischio di diventare vittime di reato, dato che la paura stessa del crimine può avere un grande impatto sia sull'individuo che sulla comunità.

E' responsabilità di tutte le nazioni europee assicurarsi che la loro legislazione nazionale fornisca adeguato riconoscimento, supporto, protezione, assistenza e aiuto legale per le vittime di reato.

Infatti, atti di violenza intenzionali, minacce, intimidazioni, inganni o qualsiasi altra attività atta a danneggiare l'integrità fisica o psicologica di una persona, dovrebbe essere perseguita e le vittime dovrebbero avere libero accesso a diritti e supporto per facilitarne il recupero e la riparazione.

Tutti gli Stati Europei dovrebbero adottare le misure legislative necessarie o altre misure per assicurare che ci siano appropriati meccanismi per fornire un'efficace risposta al crimine. Questa include un'efficiente coordinamento tra le Forze di Polizia, i Pubblici Ministeri, le Autorità di giustizia e le organizzazioni non governative nell'ambito della protezione e del supporto delle vittime e dei testimoni di reato.

Le vittime di reato dovrebbero avere accesso immediato alle informazioni riguardanti:

- Dove e come denunciare il crimine
- Dove e come accedere ai servizi di supporto
- Il ruolo e i diritti della vittima nel sistema giudiziario
- Le misure di protezione
- Il supporto legale e l'assistenza
- Il risarcimento dei danni riguardanti il reato
- L'interpretariato e la traduzione
- Gli accordi transfrontalieri applicabili
- I servizi di giustizia riparativa
- Il rimborso delle spese
- I contatti degli enti coinvolti nel loro caso
- Dove e come denunciare il mancato rispetto dei propri diritti

Per assicurarsi che le vittime, anche laddove decidessero di non denunciare il reato, possano accedere alle informazioni necessarie, le indicazioni utili devono essere disponibili in altri formati e con mezzi differenti rispetto la comunicazione delle Forze di Polizia. Dovrebbe quindi essere responsabilità dello Stato l'organizzazione di campagne di sensibilizzazione sui diritti delle vittime di reato, incluse le informazioni summenzionate. Siti web e volantini dovrebbero essere diffusi all'interno di servizi o uffici frequentati da possibili vittime, ad esempio presso i Servizi di emergenza come il 118, le organizzazioni di supporto alle vittime, le case rifugio e i centri antiviolenza, le cliniche per problemi di dipendenze, i servizi sociali e altri enti. Le informazioni dovrebbero inoltre essere diffuse nelle scuole e disponibili in ambasciate e consolati per raggiungere vittime di reati "transnazionali".

A tal proposito, la “Direttiva *EU che stabilisce i minimi standard sui diritti, il supporto e la protezione delle vittime di reato*” afferma che: “se la vittima ha lasciato il territorio nazionale dove è stato commesso il reato, tale Stato non dovrebbe essere più obbligato a fornire assistenza, supporto e protezione ad eccezione per ciò che è direttamente collegato a qualsiasi procedimento penale si stia conducendo riguardo il reato interessato, come ad esempio misure di protezione speciale durante il processo. Lo Stato Membro dove la vittima risulta residente dovrebbe fornire tutta l'assistenza, il supporto e la protezione necessari per il recupero della vittima.”

4.2. Quali servizi e strumenti per tutelare e supportare la vittima.

di Angelo Puccia, Elisa Corbari

Nel seguente paragrafo si cercheranno di elencare, nel modo più analitico possibile, quali siano i servizi che un Centro di Supporto alle Vittime dovrebbe erogare e garantire alle persone che richiedono sostegno a seguito di un reato. Per attenersi alle linee guida fornite a livello europeo, si è ritenuto quanto mai indispensabile fare riferimento ad alcuni manuali promosso da Victim Support Europe²⁴, ritenendo la fonte tra le più accreditate in materia a livello europeo. Inoltre, le guide consultate e prese a modello sono il risultato dello scambio e del confronto tra i servizi di supporto che operano a livello nazionale nei 28 Stati EU, permettendo così di evidenziare le migliori prassi sia a livello pubblico che privato.

I servizi di supporto dovrebbero come minimo garantire:

- Informazioni riguardanti i diritti delle vittime e su come accedere a tali garanzie.
- Supporto emotivo e, dove necessario, psicologico.
- Informazioni riguardanti il sistema di giustizia penale.
- Informazioni riguardanti l'esito del giudizio, nonché la preparazione per partecipare al giudizio.
- Informazioni e assistenza applicata al risarcimento del danno.
- Consigli riguardanti le necessità finanziarie e pratiche conseguenti il crimine, vale a dire informazioni su chi contattare per assicurazione, riparazione, risarcimento, questioni finanziarie, questioni riguardanti l'alloggio, supporto occupazionale, domande sui servizi sociali, ecc..
- Informazioni riguardanti il rischio e la prevenzione di vittimizzazione ripetuta e secondaria, intimidazioni e rappresaglie.
- I centri di supporto vittime dovrebbero essere a conoscenza di tutti i servizi specialistici presenti e offrire alla vittima l'accesso a quelli specificatamente indirizzati ai bisogni individuali della stessa.

Tutti i servizi di supporto dovrebbero essere:

- Centrati sui bisogni delle vittime.
- Confidenziali.
- Gratuiti.
- Indipendenti.

²⁴ <http://victimsupporteurope.eu/>

- Accessibili in tutta Europa.
- Adeguati ad accogliere le necessità individuali della vittima.
- Guidati da uno staff o da volontari qualificati e monitorati.
- Disponibili anche in caso la vittima non abbia ancora esposto denuncia/querela.
- Disponibili indipendentemente dal tipo di crimine o dalle caratteristiche personali della vittima.

La recente DIR 2014/29/EU invita gli Stati Membri a creare servizi speciali di supporto alle vittime, sia come parte integrante, o in aggiunta a un supporto alle vittime generico. I sistemi di supporto specialistici possono offrire una vasta gamma di servizi a particolari tipologie di vittime, ad esempio a famiglie in lutto a causa di un omicidio, bambini vittime, vittime di abuso sessuale nell'infanzia, vittime di abusi domestici, stupro o altri reati sessuali. I servizi specialistici evidenziati dalla Direttiva Europea dovrebbero come minimo fornire:

- Rifugi o qualsiasi altra sistemazione provvisoria per le vittime che necessitano di un posto sicuro in quanto vi è rischio immediato di rappresaglia, intimidazione o vittimizzazione secondaria e ripetuta.
- Supporto mirato o integrato, incluso supporto al trauma e counselling, offerti alle vittime con specifiche necessità, come vittime di violenza sessuale, vittime di violenza di genere e violenza nelle relazioni affettive.

Talvolta potrebbero non essere le vittime di un crimine le uniche a soffrirne. Ad esempio i familiari, la rete sociale attorno alla vittima o i testimoni potrebbero subire un forte impatto emozionale o aver bisogno di assistenza. I servizi di supporto dovrebbero quindi essere in grado di offrire supporto a qualsiasi persona sofferente a causa di un crimine, in particolare:

- “Vittime di reato”, ovvero persone che, individualmente o collettivamente, hanno provato sofferenza, dolore fisico o psicologico, sofferenza emotiva, perdita economica o hanno subito la violazione di diritti fondamentali a causa di un reato. Una persona dovrebbe essere riconosciuta come vittima indipendentemente dall’aver denunciato un reato, a prescindere dal fatto che l'autore di reato sia stato identificato, arrestato o condannato, e indipendentemente dalle possibili relazioni tra il reo e la vittima. Il termine “vittima” include anche i membri della famiglia o coloro che sono a carico della stessa.

- Testimoni o persone vicine alla vittima. Senza le testimonianze di alcuni testimoni le vittime non sarebbero in grado di accedere alla giustizia. Per questo, è importante assicurare diritti anche ai testimoni e garantire che possano partecipare al processo senza rischi di intimidazioni.
- Vittime di comportamenti minacciosi o antisociali. Sebbene non si tratti sempre di atti criminali, molte azioni correlate con comportamenti minacciosi e antisociali possono avere un grande impatto sull'individuo in questione. Pertanto, i servizi di supporto alle vittime dovrebbero tenere in considerazione la possibilità di estendere le proprie prestazioni anche a tali gruppi di vittime.

Per limitare l'impatto del reato, è importante che i servizi di supporto siano disponibili e accessibili immediatamente dopo il reato. La mancanza di inoltri ed accompagnamento ai servizi di supporto è il più grande ostacolo al possibile accesso da parte delle vittime ai servizi stessi. L'orientamento della *Direttiva Europea che stabilisce standard minimi dei diritti, del supporto e della protezione delle vittime di reato* invita tutti gli Stati Membri a "facilitare" l'invio della vittima, da parte delle Forze di Polizia, di ogni altro organismo giudiziario rilevante, e delle strutture sanitarie ai servizi di supporto, al fine di garantire alla stessa eguale accesso a detti servizi.

Molte vittime scelgono di non denunciare. A tali vittime devono essere comunque riconosciuti gli stessi diritti di base delle altre vittime che hanno invece scelto di denunciare, come ad esempio il diritto di informazione, supporto e protezione. Le vittime di crimini non denunciati sono probabilmente più vulnerabili, dato che non sono entrate in contatto con il sistema di giustizia penale e, di conseguenza, non sono indirizzate ai sistemi di supporto vittime. Per assicurarsi che a tutte le vittime sia garantito l'accesso ai sistemi di supporto, incluse coloro che decidono di non sporgere denuncia alle forze di polizia, tutte le organizzazioni che entrano in contatto con le vittime dovrebbero indirizzare le persone ai servizi di supporto in modo da limitare l'impatto del reato. Questo potrebbe includere ad esempio ospedali, ambasciate, agenzie consolari, scuole, strutture di accoglienza temporanea e altri servizi sociali.

Come evidenziato in diversi passaggi, il diritto alle informazioni è uno dei diritti più importanti per le vittime di reato, in ogni stadio del processo criminale. La vittima dovrebbe essere mantenuta informata e aggiornata su qualsiasi azione o sviluppo sul proprio caso. In relazione al processo, la vittima dovrebbe in particolare essere a conoscenza delle seguenti informazioni:

- Stato corrente del caso – quando il Pubblico Ministero rinvia ufficialmente a giudizio un indagato.

- La motivazione di accusa – idealmente, la vittima dovrebbe essere informata e le dovrebbe essere concessa la possibilità di commentare la motivazione di accusa del Pubblico Ministero.
- Negli Stati dove è permessa la discussione tra la pubblica accusa e la difesa, se il Pubblico Ministero decide di rettificare l'accusa, o accettare una dichiarazione di colpa per un'accusa minore dopo la discussione con la difesa, la vittima dovrebbe essere informata e le dovrebbe essere data la possibilità di commentare prima che la dichiarazione di colpa venga definitivamente accettata.
- Se, per qualsiasi ragione, il caso non verrà rinviato a giudizio e verrà archiviato, la vittima dovrebbe essere informata e le dovrebbe essere permesso di commentare tale decisione. Alla vittima dovrebbe sempre essere presentata la motivazione riguardante la decisione.
- Data del processo.
- Sentenza finale del processo e le motivazioni riguardanti la decisione.
- Se richiesto, alle vittime dovrebbe essere fornita una trascrizione del procedimento giudiziario.

Alcune vittime potrebbero non aver mai avuto a che fare con i sistemi di giustizia e quindi potrebbero sentirsi poco a loro agio all'interno del processo e con gli enti coinvolti. Per preparare la vittima al processo, il Pubblico Ministero dovrebbe incontrarsi con la vittima prima del processo. Questa è un'opportunità per il Pubblico Ministero di informare la vittima su come intende gestire il processo, informandola anche sulla serie di domande che potrebbero esserle fatte e darle la possibilità di rispondere ad eventuali domande. Questa conversazione è importante per la vittima al fine di creare aspettative realistiche su come sarà il processo e sulle modalità di partecipazione allo stesso.

AUTORI

MAURO BARDI

Ricercatore Esperto in Scienze Criminologiche presso l'Istituto FDE | Istituto di Criminologia di Mantova. Membro dell'Associazione LIBRA - Rete per lo Studio e lo Sviluppo delle Dinamiche di Mediazione, in qualità di consulente legale del Centro di Supporto alle Vittime di Reato per la provincia di Mantova. Consulente legale e criminologico all'interno di FDE LAB - Indagini e Consulenza Forense, Mantova.

ANDREA BORGHINI

Professore Associato di Sociologia presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Pisa. Si occupa da tempo di temi legati alla crisi e trasformazione dello stato nazionale nell'epoca globale, di controllo sociale e di carcere. Dal 2007 è delegato del Rettore dell'Università di Pisa per le attività del Polo Penitenziario Universitario presso la Casa Circondariale di Pisa.

ELISA CORBARI

Sociologa specializzata in criminologia. Assistente di Ricerca presso l'Istituto FDE | Istituto di Criminologia di Mantova. Referente e Operatrice del Centro di Supporto alle Vittime di Reato per la provincia di Mantova - Associazione LIBRA Onlus.

LAURA MARIA GAGLIARDI

Psicologa. Operatrice e Consulente psicologa del Centro di Supporto alle Vittime di Reato per la provincia di Mantova - Associazione LIBRA Onlus.

CRISTINA GALAVOTTI

Criminologa Forense, specializzata in Vittimologia, Dottoressa in Scienze del Servizio Sociale. Lavora dal 1991 presso l'UEPE di Livorno, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Ministero della Giustizia. È coordinatore scientifico del Master in Criminologia Sociale, Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Pisa ed è esperta in progettazione sociale, organizzazione e amministrazione dei Servizi Sociali.

GERARDO PASTORE

Sociologo, Dottore di ricerca in Storia e Sociologia della modernità. Svolge attività didattica e di ricerca presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Pisa. I suoi interessi scientifici sono principalmente orientati nelle seguenti direzioni analitiche e critiche: sviluppi e conseguenze dell'affermazione dell'idea di Knowledge Society in Italia e in Europa; formazione e mutamento sociale; formazione e processi di inclusione sociale.

ANGELO PUCCIA

Presidente dell'Associazione LIBRA - Rete per lo Studio e lo Sviluppo delle Dinamiche di Mediazione ONLUS. Coordinatore l'Istituto FDE | Istituto di Criminologia di Mantova.

MARZIA TOSI

Giurista e Criminologa. Assistente di Ricerca presso l'Istituto FDE | Istituto di Criminologia di Mantova. Operatrice presso Centro di Supporto alle Vittime di Reato per la provincia di Mantova - Associazione LIBRA Onlus.

FRANCESCO VIECELLI

Operatore presso Centro di Supporto alle Vittime di Reato per la provincia di Mantova - Associazione LIBRA Onlus.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

BANDINI T. ET AL., *Criminologia. Il contributo della ricerca alla conoscenza del crimine e della reazione sociale*, II Ed, Vol. II, Giuffrè, Milano, 2004.

BARDI M., *Vittime e risarcimento: un percorso tra riflessioni criminologiche e vincoli normativi* in *Crimen et Delictum. International Journal of Criminological and Investigative Sciences*, VII (April 2014).

CORBARI E., GAGLIARDI M.L, VIECELLI F., PUCCIA A., *Mi mancano le sue camicie da stirare. L'ambivalenza e l'empoverment nell'intervento a favore delle vittime di violenza nelle relazioni affettive* in "Crimen et Delictum. International Journal of Criminological and Investigative Sciences", VIII (November 2014).

FADDA R., *Sentieri della formazione. La formatività umana tra azione ed evento*, Armando Editore, Roma, 2002.

FERRARIO F., *Il lavoro di rete nel servizio sociale. Gli operatori tra solidarietà e istituzioni*, NIS, Rom, 1996.

FILIPPINI S., *Relazioni perverse. La violenza psicologica nella coppia*, Milano 2005.

GIANNINI A.M., NARDI B., *Le vittime del crimine: nuove prospettive di ricerca e di intervento*, Centro Scientifico Editore, Torino, 2009.

GULLOTTA G., MERZAGORA BETSON I., *L'omicidio e la sua investigazione*, Giuffrè Editore. Milano, 2005.

HILL M., *Network Assessments and Diagrams: A Flexible Friend for Social Work Practice and Education*, in "Journal of Social Work", 2/2002.

MAZZA R., *Pensare e lavorare in gruppo. La supervisione nelle relazioni di aiuto*, Erreci, Potenza, 2013.

NAPPI A., *Questioni di storia, teoria e pratica del Servizio Sociale in Italia*, Liguori, Napoli, 2001.

NIVOLI A.M.A., NIVOLI L.F., *Differenti percezioni della vittima*, in *Vittimologia e Psichiatria*, a cura di Nivoli G.C., Loretto L., Milia P., Nivoli A.M.A., Nivoli L.F., Edi Ermes, Milano 2001.

NIVOLI G. C. ET AL. (a cura di), *Vittimologia e Psichiatria*, Edi- Ermes, Milano, 2010.

SALVINI A., *Analisi delle reti sociali. Teorie, metodi, applicazioni*, FrancoAngeli, Milano, 2007.

SALVINI A., *Connettere. L'analisi di rete nel servizio sociale*, ETS, Pisa, 2012.

Salvini A., *Connettere. L'analisi di rete nel servizio sociale*, ETS, Pisa, 2012.

SANDRI G., PUCCIA A., BARDI M., CARACCILO L., CORBARI E., GAGLIARDI M.L, MORSELLI A., SAVAZZI F., SQUINZANI I., TOSI M., *Innes: legami di sicurezza* in "Crimen et Delictum. International Journal of Criminological and Investigative Sciences", VII (April 2014).

SANDRI G., TOSI M., *Proposte metodologiche per una "Società Riparativa"*, in *Crimen et Delictum*. International Journal of Criminological and Investigative Sciences, VII (April 2014).

VEZZADINI S., *La violazione della fiducia nei processi di vittimizzazione: la mediazione è una risposta?*, in A. BALLONI (a cura di), *Cittadinanza responsabile e tutela della vittima*, Bologna 2006.

VEZZADINI S., *La vittima di reato tra negazione e riconoscimento*, Bologna 2006.

VEZZADINI S., (a cura di), *I Centri di supporto alle vittime di reato*, Difensore civico, Regione Emilia Romagna, 2012.

VIANO E., *Vittimologia oggi: i principali temi di ricerca e di politica pubblica*, in A. BALLONI, E. VIANO (a cura di), *IV Congresso Mondiale di Vittimologia*. Atti della giornata bolognese, Bologna 1989.

WALKER L.E.A., *The Battered Women*, New York 1979.

WALKER L.E.A., *The Battered Women Syndrome*, New York 1984.

WALKER L.E.A., *Abused Women and Survivor Therapy*, Washington DC 1996.

ZILIANI A., ROVAI B., *Assistenti sociali professionisti. Metodologia del lavoro sociale*, Carocci, Roma, 2007.

NORMATIVA E DOCUMENTI

COM (2011) 274 final

Council of Europe, *Stocktaking study on violence against women*, 2006.

Directive 2012/29/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 *establishing minimum standards on the rights, support and protection of victims of crime*, and replacing Council Framework Decision 2001/220/JHA.

Victim Support Europe, *Handbook for Implementation of Legislation and Best Practice for Victims of Crime in Europe* (2013).



The "VICTIM SUPPORTING PROJECT: A NETWORK TO SUPPORT AND AID CRIME VICTIMS" JUST/2011/JPEN/AG/2960 has the financial support of the Criminal Justice Programme of the European Union. The contents of this document are the sole responsibility of the author and in no way can be taken to reflect the views of the European Commission.